



PERFORMANCE 2021

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 2

“Predisposizione di un testo coordinato in tema di ineleggibilità e incompatibilità attraverso lo studio e l’analisi di norme e principi già presenti nell’ordinamento statale, al fine di colmare un vuoto normativo nell’ambito dell’ordinamento regionale”

DOSSIER ISTRUTTORIO

RICOGNIZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI DI CALABRIA, LOMBARDIA, LAZIO, VALLE D’AOSTA, EMILIA ROMAGNA

SETTORE: SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

INDICE

NORMATIVA GENERALE	4
Legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo”.....	4
Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”.....	21
Legge 2 luglio 2004, n.165 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”.....	23
L.R. 19 ottobre 2004 n. 25 “Statuto della Regione Calabria” (estratto).....	26
Incompatibilità ed ineleggibilità dei Consiglieri regionali - OLI - 15 e 16 - Aprile 2010 – ROMA (A. Voltan)	48
Senato della Repubblica - Articoli della Costituzione su ineleggibilità e incompatibilità - dicembre 2012.....	52
Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.....	55
Bosetti Gatti & Partners - Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013).....	65
Linee guida ANAC 39_2013	74
CALABRIA	82
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”.....	82
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.....	102
Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 “Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”.....	102
LOMBARDIA	111
Normativa regionale in materia di sistemi elettorali	111
L.R. 30 agosto-2008 n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia” (estratto).....	111
L.R. 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”. (1).....	111
Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia”	118
Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840(1) - Regolamento generale del Consiglio regionale	139
Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 “Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale”	198
Legge Regionale 19 gennaio 2018, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”	203
LAZIO	205
Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n.62 “Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio regionale”. Testo coordinato ¹	205
Legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio (estratto).....	251
Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1“Nuovo Statuto della Regione Lazio”	278
L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2 “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”. (1)	278
Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea”	284
XI legislatura - Dossier n.2 - 30 giugno 2018 “La verifica dei poteri procedura per la convalida degli eletti”	284
Statuto della Regione Lazio e Regolamento dei lavori del Consiglio regionale - XI Legislatura.....	284

VALLE D'AOSTA	285
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”.....	285
Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”. - Testo vigente	298
Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 “Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale”. Testo vigente.....	348
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.....	353
Elezioni - Il sistema elettorale in Valle d'Aosta.....	353
EMILIA ROMAGNA	357
Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”.....	357
Legge regionale 31 marzo 2005 n. 13 “Statuto della regione Emilia-Romagna” (estratto).....	385
Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n.143 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna”	394
(1)	394
Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea”	443
Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”.....	443
Bollettino Ufficiale Emilia Romagna n.30 del 09.02.2016 “Convalida della elezione del consigliere Enrico Campedelli, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 28 gennaio 2016, n. 7)	452
Bollettino ufficiale Emilia Romagna n.302 del 23.09.2019 “Convalida della elezione del consigliere Fabio Callori, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”. (delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 12 settembre 2019, n.49).....	452
Vademecum del consigliere regionale - III edizione	452
ARTICOLI RIVISTE GIURIDICHE	453
I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V? (Nota a Sent. n. 201 del 2003 e Ord. n. 223 del 2003). di Dario Nardella	453
Dossier Camera dei Deputati “Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali n.19 del 25 settembre 2006”	453
Sentenza Corte costituzionale 14-04-2010, n. 143.....	453
La nuova disciplina degli incarichi pubblici - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”	453
Altalex inconfiribilità degli incarichi dirigenziali secondo l'ANAC - 08.10.2015.....	453
Approfondimento e analisi, anche attraverso un quadro giuridico, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali nelle regioni	453

NORMATIVA GENERALE

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo”.

Vigente al: 8-7-2021

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

((I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei ((membri)) spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Titolo II ELETTORATO - ELEGGIBILITA' - COMPATIBILITA'

Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

((Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.))

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine ((, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale)).

Art. 5.

((1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea)).

Art. 5-bis

((1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro)).

((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 marzo 2004, n. 78 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 6.

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

- a) presidente di giunta regionale;
- b) assessore regionale.
- ((b-bis) consigliere regionale;
- b-ter) presidente di provincia;
- b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti)).

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma.

Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

Titolo III PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

I comizi elettorali per la elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8.

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni ((fino alla costituzione di quello successivo)).

Art. 9.

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11.

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

- a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;
- b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. ((All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso)). ((14))

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."

Art. 13.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. ((Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito

della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso)). Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. ((14))

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."

Titolo IV VOTAZIONE

Art. 14.

((L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza)).
((14))

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."

Art. 15.

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. ((I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3)).

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16.

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

Titolo V SCRUTINIO

Art. 17.

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 18.

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

- 1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;
- 2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 19.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;
- 2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;
- 3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;
- 4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 21.

L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

((1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi));

((2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.

Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale)).

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n.2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.

Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 22.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale, circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti. ((8))

----- **AGGIORNAMENTO (8)**

La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104 (in G.U. 1° s.s. 22/03/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

Art. 23.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 24.

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo VI
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO
DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA**

Art. 25.

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483))

Art. 27.

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483))

Art. 29.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di I categoria, i consolati di I categoria, i vice consolati di I categoria e le agenzie consolari di I categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari (...) ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di I categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

Art. 30.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)).

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.

Art. 31.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

- 1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, ((per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi)) istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25;
- 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dello ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 32.

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di ((elettori italiani residenti nel Paese)), che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, ((entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)).

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 33.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e ((tre scrutatori)), di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 34.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35.

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- ((2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del Segretario));
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
- ((6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28)).

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- 2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 36.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483))

Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483))

Art. 38.

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39.

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 giugno 1989, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge".

Art. 40.

Per l'elezione ((dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)), è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previa intese con quello degli affari esteri.

Titolo VII SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 41.

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. ((8))

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104 (in G.U. 1° s.s. 22/03/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

Art. 42.

((La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))

Art. 43.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))

Art. 44.

((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.)) ((12))

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((12))

----- AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 45.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))

----- AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 46.

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))

Art. 47.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))

----- AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Titolo VIII DISPOSIZIONI PENALI

Art. 48.

Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49.

Chi, in occasione della elezione ((dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad)) altro Paese membro della Comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 51.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 52.

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a ((membri del)) Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti ((membri)) del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 53.

((1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validita' massima di tre mesi regolato dalla legge locale.))

Art. 54.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 GIUGNO 1989, N. 244))

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

Art. 55.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)), sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, pei i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge.

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI -
ROGNONI - PANDOLFI -
BONIFACIO - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

TABELLA A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise – Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico ((10))

TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico

----- AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che nella Tabella B allegata alla presente legge, le parole: "mm 20", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".

Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”.

Vigente al: 24-5-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 2.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). (5) ((6))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che "l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D. LGS. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 774) l'abrogazione dell'art. 2, numero 3, della presente legge.

Art. 3.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 4.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 5.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 6.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 7.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 8.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 9.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 10.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 11.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 12.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 13.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)). ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Legge 2 luglio 2004, n.165 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.».

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
- c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, è riportato nella nota all'art. 1.

Art.3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
- a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
 - b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
 - c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
 - d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite; 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
 - e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
 - f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, è riportato nella nota all'art. 1

Art.4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
- c) divieto di mandato imperativo.

Capo II

Art.5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1094):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la devoluzione (Bossi) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La Loggia) il 4 febbraio 2002.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri della 2^a commissione e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione il 21 febbraio 2002; 21 e 26 marzo 2002; 9 e 29 maggio 2002; 11-13-19 e 25 giugno 2002. Relazione scritta annunciata il 3 luglio 2002 (atto n. 1094/A - relatore sen. Falcier).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3599): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle commissioni II e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 2-8-9-28 e 29 aprile 2003; 6-7-8-13 e 14 maggio 2003; 4-17-24 e 25 giugno 2003; 1° e 10 luglio 2003. Relazione scritta e annunciata il 15 luglio 2003 (atto n. 3599/A - relatore on. D'Alia).

Esaminato in aula il 6 ottobre 2003 e approvato con modificazioni, il 7 ottobre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1094/B).

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 ottobre 2003 con pareri della 2^a commissione e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione il 22 ottobre 2003 e il 5 novembre 2003.

Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 2003 (atto n. 1094/C - relatore sen. Falcier). Esaminato in aula il 1° e 20 aprile 2004 e approvato il 16 giugno 2004.

L.R. 19 ottobre 2004 n. 25 “Statuto della Regione Calabria” (estratto)

Capo I - Il Consiglio regionale

Art. 15

Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri (1).

(1) Comma dapprima modificato dall'art. 2, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 18/2014). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».

Art. 35

Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente (1).
- 3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento (2).
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali (3).
- 4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale] (4).
- 4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] (5).
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis (6).
10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] 7).

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.».

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27.

(5) Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della medesima legge.

L.R. 17 agosto 2009, n. 25.

**Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di
Presidente della Giunta regionale.**

(1) (2)

Capo I - Norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le "elezioni primarie" quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
2. Le "elezioni primarie" per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.

Art. 2

Elezioni primarie ed elezioni regionali.

1. Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti, ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate L. n. 108 del 1968, L. n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime (3).

Art. 3

Elettorato attivo e passivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.

Art. 4

Candidature e liste.

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle "elezioni primarie" candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5

Indizione e svolgimento delle "elezioni primarie"

1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n.108, per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle "elezioni primarie".
3. [In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le "elezioni primarie" si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature] (4).

Art. 6

Presentazione delle liste di candidati.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle "elezioni primarie", i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle "elezioni primarie";
 - b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16%) e non superiore a quattromila (0,22%). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
 - c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla "elezione primaria";
 - d) (5);
 - e) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per "l'elezione primaria" dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
 - f) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
 - g) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle "elezioni primarie", un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
 - h) (6);
 - i) [l'attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale] (7).
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

Art. 7

Pubblicità.

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle "elezioni primarie" mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle "elezioni primarie".

Art. 8

Sezioni elettorali.

1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le "elezioni primarie" e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le "elezioni primarie", unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:

- una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
- due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;

c) predispongono le urne per la conservazione delle schede [votate in numero pari a quello delle liste presentate;

ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita] (8);

d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale). In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'Ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (9).

4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

Capo III - Operazioni elettorali

Art. 9

Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

1. L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto (10). Se il segno è posto solo sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato (11). Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione del voto (12) (13).

2. La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) (14). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale (15).

3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda all'elettore (16);

b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto (17).

5. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.

6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

Art.10

Disciplina delle cause di nullità del voto.

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio, delle cause di nullità del voto è disciplinata dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore (18).

Art. 11

Scrutinio.

1. [Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 5] (19).

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. terminate le operazioni di cui al comma 1, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (20). Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'Ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede (21).

4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Art. 12

Graduatorie dei candidati.

1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle "elezioni primarie", il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
 - a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;
 - b) [restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie] (22).
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Capo VI - Disposizioni attuative

Art. 14

Regolamento (23).

1. Con regolamento regionale sono stabilite:
 - a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;
 - b) (24);
 - c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;
 - d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;
 - e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
 - f) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
 - g) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;

- h) (25);
- i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
- l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Art. 15

Rimborso delle spese sostenute dai Comuni (26).

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle "elezioni primarie".
2. [La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano partecipato alle "elezioni primarie" il rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,50 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista] (27).
3. [Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b)] (28).

Art. 16

Disposizione finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a "Consultazioni popolari".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 16-bis

Disposizioni transitorie (29).

1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza dall'indizione delle elezioni della decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria (30).

Art. 17

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(1) La presente legge è suddivisa in capi (dal capo I al capo VI; manca però il capo IV, in quanto si passa dal capo III al capo V).

(2) Vedi, anche, la Delib. G. R. 20 giugno 2014, n. 255.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Elezioni primarie ed elezioni regionali. 1. I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria".».

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

- (6) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.
- (7) Lettera abrogata dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).
- (8) Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).
- (9) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).
- (10) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
- (11) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
- (12) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
- (13) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «1. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale. L'elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.».
- (14) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
- (15) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l'elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l'indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale».
- (16) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;».
- (17) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto.».
- (18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:
«Art. 10. Espressione del voto. 1. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto.
2. L'elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore. È nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.».
- (19) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).
- (20) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 6, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(21) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l'urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale.».

(22) Lettera abrogata dall'art. 7, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(23) Vedi, al riguardo, il Reg. 14 novembre 2009, n. 17.

(24) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale. (25) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

(26) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti che presentano candidature alle elezioni primarie.».

(27) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(28) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(29) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 31 dicembre 2009, n. 57, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.».

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

(1) (2).

Art. 1 (3)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale (4).

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

a) circoscrizione nord; b) circoscrizione centro; c) circoscrizione sud (5).

2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria (6).

2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro (7).

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi (8).

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali (9).
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.
- 6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione] (10).
- 6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D. Lgs. n. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica] (11).
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 1-bis

Indicazione delle elezioni (12).

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

Art. 2

Composizione delle liste regionali (13).

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione" (14);

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" (15);

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”.

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio.

La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (16).

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

Art. 3

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole “non inferiore ad un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a due terzi” (17).

Art. 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni (18):

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: “e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale” (19);

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti: “3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).” (20);

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: “4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)” (21);

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: “7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio” (22);

f) [al quattordicesimo comma le parole “ai sensi dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1”] (23);

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all’art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (24).

(1) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1, 2 e 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 (appendice 1) e il testo degli articoli 9 e 15 della L. 17 febbraio 1986, n. 108 (appendice 2), aggiornati con le modifiche regionali intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, rispettivamente, dall’art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

(2) Vedi, anche, la Delib. G. R. 29 settembre 2014, n. 370.

(3) Il presente articolo, indicato originariamente come articolo unico, è stato così numerato dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della medesima legge), dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

- (5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (7) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n.19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.
- (8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n.19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.
- (8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n.19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.
- (9) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), nella versione originaria, poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 (con cui è stato aggiunto il secondo periodo), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'art. 2 della medesima legge) ed infine dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (10) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art.5, comma 1, della medesima legge).
- (11) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).
- (14) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (16) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(19) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(20) Lettera così modificata per effetto dell'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge): detto comma 2 ha apportato la modifica direttamente nell'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4 (con cui è stato aggiunto il presente articolo).

Successivamente, la presente lettera è stata nuovamente così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(21) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(22) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(23) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Appendice 1 (*)

(* La presente appendice, che non costituisce parte integrante della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, riporta il testo dell'art.1, dell'art. 2 e dell'art. 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46), con le modifiche apportate agli stessi dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 1/2005, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (5).
3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà (6).

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] (1).
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (2).
7. ... (3).
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (7).
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo (8).
10. ... (4).
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (9).

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (14).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo

1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

- (3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108. (4) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
- (5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, il suddetto comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.
- (8) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».
- (9) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».
- (10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n.65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.
- (11) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n.65) e poi ad euro 0,0061 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.
- (12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n.65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.
- (13) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
- (14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Appendice 2 (*)

(*) La presente appendice, che non costituisce parte integrante della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, riporta il testo dell'art. 9 e dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), con le modifiche apportate agli stessi dagli articoli 3 e 4 della suddetta L.R. n. 1/2005, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Articolo 9 Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (1); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (2).

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (3).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore (8).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare (5);
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (6);
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (7).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(1) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(3) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(5) Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.

(6) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). (7) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.
(8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (9);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (10);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (11). A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale (16);
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente

così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria (17);

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) (18).

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio (12).

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (13).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (14).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (15).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(9) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(10) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(11) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(12) Punto così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera e) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.»

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera f) è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge)

(15) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(16) Punto così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Punto così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera b) è stata modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 e dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(18) Punto così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera c) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione».

Incompatibilità ed ineleggibilità dei Consiglieri regionali - OLI - 15 e 16 - Aprile 2010 – ROMA (A. Voltan)

Disposizioni di principio in tema di ineleggibilità del Presidente nonché dei Consiglieri regionali

Art. 2, l. 165/04

- sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

- inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora il candidato cessi dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito;
- applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute nel caso in cui ricorrano le caratteristiche proprie delle cause di incompatibilità;
- competenza del Consiglio regionale a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato.

Disposizioni di principio in tema di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei Consiglieri regionali
Art. 3, l. 165/04

- sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dei Consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, anche elettive, che possano compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
- sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni esercitate dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali;
- eventuale fissazione della incompatibilità tra assessore regionale e Consigliere regionale;
- nel caso di fissazione della cause di incompatibilità per lite pendente: 1) il soggetto "incompatibile" deve essere parte attiva della lite; 2) se il soggetto non è parte attiva, la previsione della causa di incompatibilità è possibile solo a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei Consiglieri regionali;
- competenza del Consiglio regionale a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;
- fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità non superiore a trenta giorni, entro il quale a pena di decadenza dalla carica, deve essere effettuata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità.

Cause di ineleggibilità per la carica di Consigliere regionale
Art. 2 l. 154/1981

Con riferimento all'intero territorio nazionale:

- capi e vice-capi di polizia
- ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno
- dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori
- capi di Gabinetto dei Ministri
- consiglieri regionali in carica in altra regione

Nel territorio in cui esercitano le funzioni, il comando o l'ufficio:

- Prefetti e viceprefetti della Repubblica (ex Commissario di Governo)
- Funzionari di pubblica sicurezza
- Ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato (es. Maggiore, Tenente Colonnello, Colonnello)
- Ecclesiastici, ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci (Chiesa cattolica e Confessioni acattoliche)
- Magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, vice pretori onorari e giudici di pace

In relazione ad incarichi/uffici inerenti particolari rapporti con la Regione:

- Titolari e componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione regionale e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi Uffici (es. ex Commissione di controllo)
- Dipendenti della Regione
- Dipendenti delle USL facenti parte dell'ufficio di direzione (Direttori generali e direttori amministrativi e sanitari - dlgs 502/1992)
- Legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione
- Amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione

Cessazione dell'efficacia delle cause di ineleggibilità:

- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) (dipendenti della Regione) e 12) (consiglieri regionali in carica in altra regione) non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (*).
- La Pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui sopra entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato

(*) *La Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche col collocamento in aspettativa*

**Cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale
Art. 4 l. 154/1981**

In relazione a cariche istituzionali, con riferimento all'intero territorio nazionale:

- deputato, senatore (*)
- consigliere regionale di altra regione
- ministro e sottosegretario di Stato
- giudice ordinario della Corte di Cassazione
- componente del CSM

- membro del CNEL
- magistrato del Tribunale supremo delle acque
- magistrato della Corte dei Conti
- magistrato del Consiglio di Stato
- giudice della Corte costituzionale
- presidente di giunta provinciale
- assessore di giunta provinciale

In relazione a cariche istituzionali, con riferimento al territorio della Regione:

- sindaco dei comuni compresi nel territorio della regione
- assessore dei comuni compresi nel territorio della regione

() Art. 122 Cost. 2: "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale ed a una delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo"*

**Cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale
Art. 3 l.154/1981**

In relazione ad incarichi/uffici/situazioni inerenti particolari rapporti con la Regione:

- amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione, o che riceva dalla Regione una sovvenzione in via continuativa, in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente
- colui che (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento) ha parte in servizi, esazioni di diritti (es. tesorieri, riscossione tasse), somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate dalla Regione in via continuativa, a meno che non si tratti di sovvenzioni dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione e salvo il caso di cooperative o consorzi di cooperative regolarmente iscritte
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopra citate
- colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione. Non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato
- colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito
- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso istituto od azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora
- colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione (es. conto del tesoriere) di una gestione riguardante la Regione. Non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato

LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154

Articolo 5

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Articolo 6

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge. (vai a pag. 7)

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. (dalla proclamazione/insediamento)

LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154

Articolo 7

(omissis)

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore

Senato della Repubblica - Articoli della Costituzione su ineleggibilità e incompatibilità - dicembre 2012

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [63²] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83²], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [61¹]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato [100¹] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [24¹, 111⁸, 113, 125¹].

La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [113³].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [111⁷, VI²].

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106³, 107¹] è presieduto dal Presidente della Repubblica [87¹⁰].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107].

Art. 122. (1)

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [84², 104⁷, 135⁶] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Art. 135. (1)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [84²].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58²], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l'articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74), come modificato dall'articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa».

Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Vigente al: 8-4-2013

Capo I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.
5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

Capo II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un

delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13
Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14
Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15
Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n.2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n.108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

**Bosetti Gatti & Partners - Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013
“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (G.U. n. 92 del
19 aprile 2013)**

Capo I - Principi generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'[articolo 2359 c.c.](#) da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'[articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Capo II - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III - Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5. Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV - Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8. Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V - Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10. Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI - Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14. Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII - Vigilanza e sanzioni

Art. 15. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16. Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

(comma così modificato dall'art. 54-ter, comma 1, lett. a), legge n. 98 del 2013)

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.

(comma così sostituito dall'art. 54-ter, comma 1, lett. b), legge n. 98 del 2013)

Art. 17. Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18. Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19. Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'[articolo 15](#), dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII - Norme finali e transitorie

Art. 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al [comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22. Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli [articoli 54 e 97 della Costituzione](#) e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23. Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Linee guida ANAC 39_2013

«Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili. »

1. Il quadro normativo.
2. Ruolo e funzioni del Responsabile del Piano anticorruzione nel procedimento di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità.
3. Attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di
4. inconfiribilità o incompatibilità; applicazione della sanzione inibitoria ex art. 18 del d.lgs. 39/2013.
5. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'Anac in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.
6. L'accertamento delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità degli incarichi.
7. Procedimento ed effetti.
8. Procedimento di accertamento delle responsabilità soggettive in caso di conferimento illegittimo di incarichi; il potere di ordine.

1. Quadro normativo

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Il decreto delegato *de quo* prevede e disciplina una seria articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice,
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Un sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.39/2013 fa capo sia al responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico sia all'Autorità nazionale anticorruzione.

Più specificatamente, l'art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «1. *Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto».*

Al RPC spetta, dunque, il compito di contestare al soggetto interessato a svolgere l'incarico, l'esistenza o l'insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità.

La disposizione citata contiene, poi, un espresso riferimento all'Autorità nazionale anticorruzione, destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, delle segnalazioni, da parte del RPC, di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di anticorruzione.

La norma, però, che disegna ruolo e funzioni dell'Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali all'interno delle amministrazioni e degli enti tenuti al rispetto della presente normativa, è l'art. 16 del medesimo decreto n. 39/2013, a norma del quale l'Autorità «*vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi».*

Il comma 2, del richiamato art. 16 prevede, ancora, la possibilità, per «*l'Autorità nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica) o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità».*

All'Anac è attribuita un'ulteriore competenza, richiamata espressamente al comma 3, dell'art. 16, consistente nel rilascio di pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto 39/2013, nonché l'applicazione di dette disposizioni alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.

Il quadro normativo *de quo* non può non comprendere l'art. 17 che specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «*Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli*».

Il successivo art. 19, con riferimento, invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato, l'art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione *de qua*.

Secondo il citato art. 18, l'Autorità amministrativa competente ad operare in via sostitutiva nei suddetti tre mesi di sospensione è, per i Ministeri, il Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, l'amministrazione vigilante. Regioni, province e comuni, invece, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 39/2013 provvedono ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. In caso di inerzia di questi ultimi enti, trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Rilevante nell'ambito del presente quadro normativo è la disposizione che impone al soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n.39/2013).

2. Ruolo e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e alla Autorità nazionale anticorruzione. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPC di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, condotta, invece, dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Come già evidenziato, al RPC, individuato dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'Anac.

È evidente, quindi, che l'avvio del procedimento volto ad accertare la sussistenza di una causa di inconferibilità costituisce solo l'atto iniziale di una attività che all'interno dell'amministrazione può essere svolta esclusivamente dal Responsabile e che comprende anche l'accertamento, nell'ambito di un successivo eventuale procedimento sanzionatorio, dell'elemento psicologico di cd colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Il RPC è dunque il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione che ne ha dato l'Anac, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile. Trattandosi di un dirigente dell'ente, è evidente che il RPC non sempre gode di effettiva autonomia nei confronti dei vertici di direzione politica dell'ente stesso. E queste sono le ragioni per cui - come chiarito nella delibera n. 67 del 2015 - l'Anac, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attività svolta dal RPC in sede di applicazione della sanzione inibitoria, si riserva di verificare non solo che l'esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, ma anche che sia garantita al responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, e ciò in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

L'eventuale esercizio del potere sanzionatorio da parte del responsabile (eventuale perché subordinato all'accertamento della sussistenza di una causa di inconferibilità ovvero alla dichiarazione di nullità dell'incarico) comporta inevitabilmente l'obbligo per lo stesso di portare a conoscenza dei soggetti che hanno conferito l'incarico, e che sono, ai sensi dei commi 1, e 2, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria, l'atto di contestazione della presunta violazione, notificato al soggetto cui è stato conferito l'incarico.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, consentendo, quindi, la partecipazione degli interessati, ed è questa la ragione per cui l'atto di contestazione, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito, rivolto agli interessati, a presentare memorie a discolta, in un termine, breve sì, ma tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

All'esito del procedimento così instaurato, il RPC, ritenuta sussistente l'inconferibilità, dichiara la nullità della nomina e avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti dell'organo conferente. Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità. La nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni contenute nel decreto 39/2013 è espressamente prevista all'art. 17 del medesimo decreto. Ciò significa che, prodottosi l'effetto della nullità per il verificarsi della condizione normativamente prevista, l'atto che rimane da adottare è quello dichiarativo della stessa, e per quanto non vi sia alcuna indicazione di legge circa il soggetto competente al riguardo, in via interpretativa può agevolmente concludersi che tale competenza spetti al RPC, in quanto chiamato ad accertare, per ogni incarico attribuito dall'organo di indirizzo, la ricorrenza dei presupposti richiesti dal legislatore per la sua configurabilità.

Pertanto, dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, prende il via il secondo procedimento di competenza del Responsabile, volto, questa volta, all'accertamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, della sussistenza dell'elemento soggettivo di cd colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico; più esplicitamente, in capo a coloro che all'atto della nomina componevano l'organo conferente ed erano presenti al momento della votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per l'applicazione della sanzione inibitoria, quindi, chi ha conferito l'incarico deve aver agito con dolo o colpa, anche lieve, e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, che detta i principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all'art. 12 della medesima legge n.689.

La verifica circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa non è richiesta dalla disciplina sulle inconfiribilità, tant'è che l'art. 18 del d.lgs. 39/2013 si limita a prevedere, indicandone il contenuto, la sanzione inibitoria, costruita quasi come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico. Ma non c'è alcun automatismo al riguardo, tant'è che pur nel silenzio della legge, non vi sono dubbi in ordine alla necessità di far precedere la sanzione che vieta all'organo conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi, da una verifica, tra l'altro anche molto attenta, del suddetto elemento psicologico. Se così non fosse, se cioè nessuna indagine sull'elemento soggettivo fosse richiesta al RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato, ci troveremmo di fronte ad un procedimento incostituzionale sia per contrasto con i principi di razionalità e parità di trattamento con altre sanzioni amministrative, di cui all'art. 3 Cost. sia per violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa, di cui agli articoli, rispettivamente, 24 e 97 Cost.; non solo, ma detto procedimento si porrebbe in evidente contrasto con i principi della convenzione EDU, in particolare, con l'art. 6 di detta Convenzione, secondo l'interpretazione che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo. (Delibera n. 67/2015). In buona sostanza, la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari tre a mesi, è una sanzione personale, di natura interdittiva, fissa e non graduabile, che non può essere irrogata a prescindere da una indagine sull'elemento psicologico di chi deve subirla.

3. Attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.

Per meglio individuare l'ambito oggettivo dell'attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra delineato, deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto. Ed è proprio su tale dichiarazione che si concentra l'indagine del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità. Il dichiarante, cioè, può anche essere assolutamente convinto della insussistenza di una delle suddette cause e rilasciare ugualmente, in totale buona fede, la dichiarazione richiesta.

Ora, però, con riferimento all'indagine sull'elemento psicologico, sono sufficientemente evidenti le difficoltà che il RPC può incontrare nell'accertamento del dolo o della colpa lieve in capo all'organo che ha conferito l'incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma deve verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconfiribilità/incompatibilità.

Fatte tali necessarie premesse, vale ora considerare i diversi ordini di conseguenze che, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, si producono in caso di dichiarazioni mendaci. Anzitutto, dalla dichiarazione mendace deriva una responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, è proprio il comma 5, di detta disposizione a prevedere l'impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto.

Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, è opportuno considerare un passaggio che la legge non contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall'autore della dichiarazione, ma anche l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico. Si ritiene, pertanto, necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni che contengano l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

A quel punto sarà onere dell'amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare l'elemento psicologico del dolo o della colpa lieve in capo all'organo conferente, chiamato ad accertare se, in base agli incarichi riportati nell'elenco prodotto, quello che si vuole affidare sia o meno inconferibile o sia con quelli incompatibile. Ne consegue che anche il compito del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, concludere per la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito nonostante dalla elencazione prodotta fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziavano cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Inoltre, l'inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la mala fede dell'autore della dichiarazione. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale, come sopra chiarito, collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

Il comma 4, dell'art. 20 stabilisce, poi, che la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico. Poiché da quanto appena detto la sola dichiarazione non è sufficiente, ma occorre la segnalata opera di verifica, la norma deve essere interpretata nel senso che è condizione di efficacia non solo la presentazione ma anche la verifica da parte dell'amministrazione conferente della veridicità della dichiarazione medesima.

4. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'Anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Come già detto per il Responsabile del Piano anticorruzione, anche il ruolo e i poteri dell'Anac non sono delineati in modo esaustivo dalla normativa sulle inconferibilità, le cui criticità, proprio con riferimento al profilo appena delineato, sono state oggetto dell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 5 del 9 settembre 2015.

Pertanto, tenuto conto della funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione che la legge n. 190 del 2012 riconosce all'Autorità nazionale anticorruzione, è opportuno chiarire, in questa sede, i confini e i margini di intervento dell'attività di vigilanza e di accertamento che in base al dettato normativo l'Autorità stessa può svolgere in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertici e dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Anzitutto, vale evidenziare che anche nella materia della inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, individuata quale misura di prevenzione della corruzione, l'Anac esercita il suo generale potere di regolazione, che si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 15, del d.l. 90/2014.

Il d.lgs. n. 39/2013, all'art. 16, prevede una vigilanza in capo all'Anac sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, che può svolgersi anche tramite l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

All'autorità è anche riconosciuto, ai sensi del comma 2, del citato art. 16, il potere, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica) o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico, che intenda comunque procedere al conferimento dell'incarico, deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Il potere di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico è quindi finalizzato a richiamare l'attenzione dell'amministrazione che sta conferendo l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità delle quali, però, l'amministrazione stessa può non tener conto, opportunamente motivando.

5. L'accertamento delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi.

Procedimento ed effetti.

L'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all'accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

La legge, pertanto, affida espressamente all'Anac un potere non più solo generale e di interpretazione della normativa vigente, ma di accertamento di specifiche fattispecie.

Ciò può avvenire su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie) ovvero d'ufficio (come nel caso in cui l'Anac, occupandosi di vicende diverse, venga a conoscenza di situazioni di possibile inconferibilità o incompatibilità).

L'accertamento è svolto dall'Autorità nel rispetto del principio del contraddittorio, con una interlocuzione che si svolge con il RPC dell'amministrazione interessata. L'accertamento si svolge sulla base dei documenti messi a disposizione dell'Autorità, con la possibilità, ove si riveli necessario, di procedere all'audizione degli interessati (RPC, organo conferente, soggetto incaricato), secondo quanto disposto dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione" in corso di approvazione da parte dell'Autorità.

L'effetto primario dell'accertamento di una situazione di inconferibilità è la nullità del conferimento ovvero, in caso di incompatibilità, l'obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili, di optare, su diffida del RPC, tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge.

Il RPC non può contestare l'accertamento dell'Anac e, in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa, non gli è consentito di doppiare l'attività di accertamento compiuta dall'Autorità, la quale potrà essere contestata solo in via giurisdizionale, davanti al giudice amministrativo competente.

A valle dell'accertamento dell'Anac, comunicato immediatamente al RPC, la legge pone, in capo a quest'ultimo, due ordini di comportamento da tenere: a) prendere atto dell'accertamento e della nullità dell'atto di conferimento, ovvero diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili; b) avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

6. Procedimento di accertamento delle responsabilità soggettive in caso di conferimento illegittimo di incarichi – il potere di ordine.

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

Quella appena descritta, pur nella diversità degli esiti rappresentati, costituisce la procedura ordinaria di accertamento di una situazione di inconferibilità degli incarichi, per cui in una logica di opportuna ed efficace collaborazione tra soggetti chiamati a contrastare, prevenendoli, fenomeni di corruzione, il RPC interviene a completare l'attività di prevenzione della corruzione avviata dall'Anac con l'accertamento di una situazione di inconferibilità. E vi interviene dichiarando, in linea con il proprio ambito di competenze, la nullità dell'incarico inconferibile e procedendo nella verifica del presupposto indispensabile per l'irrogazione della sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Tuttavia, può verificarsi il caso del RPC che resti inerte ovvero adotti, senza adeguata motivazione, un provvedimento non in linea con gli esiti dell'accertamento condotto da Anac, dando vita, così, ad un'ipotesi che il legislatore non ha espressamente previsto.

Nei casi in cui il RPC non prenda atto della nullità dell'incarico che l'Anac ha accertato essere inconferibile o addirittura ponga in essere atti che vanno nella direzione opposta a quella indicata nella delibera dell'Autorità di accertamento della inconferibilità, l'Autorità stessa adotta un provvedimento con il quale ordina al RPC di attenersi agli esiti dell'attività svolta. In altri termini, l'Anac ordina al RPC inerte di confermare le risultanze emerse in sede di accertamento della sua inconferibilità, oppure ordina, sempre al RPC, la rimozione dell'atto che si discosti da quelle risultanze. Questo in quanto la nullità dell'atto di conferimento di un incarico inconferibile discende direttamente dalla legge e deriva dall'accertamento della inconferibilità compiuto dall'Anac.

Il provvedimento di ordine trova la sua legittimazione in uno specifico potere - di ordine, appunto - espressamente conferito all'Autorità dall'art. 1, comma 3, della legge n. 190 (*"...ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 (soprattutto il Piano nazionale anticorruzione, nella misura in cui contenga disposizioni relative all'accertamento dei casi di inconferibilità e incompatibilità) e 5 (soprattutto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'amministrazione che deve contenere misure atte ad evitare casi di inconferibilità e incompatibilità) del presente articolo"*). Di tale potere l'Autorità si è già occupata con la delibera n. 146 del 2014 e con il richiamato regolamento di vigilanza.

CALABRIA

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”.

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I

Principi Fondamentali

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
 - d. bis) *la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità¹*;
 - e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

- f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h) *il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale*²;
- i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*³;
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

La partecipazione popolare

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Articolo 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Articolo 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Articolo 7⁴

(Abrogato)

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 11

(Referendum abrogativo)

1. È indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione:
 - a) dello Statuto;
 - b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
 - c) delle leggi di bilancio;
 - d) delle leggi tributarie;
 - e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
 - f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di *referendum* è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul *referendum* abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Articolo 12

(Referendum consultivo)

1. È indetto *referendum* consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il *referendum* è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il *quorum* di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13

(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i *referendum* previsti nel presente titolo.

TITOLO III

Organi della Regione

Articolo 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I

(Il Consiglio regionale)

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. *Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.*⁵

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d) autorizza l'esercizio provvisorio;
 - e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
 - l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

- m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
 - o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - t) può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Articolo 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'articolo 33 dello Statuto.

Articolo 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Articolo 20

(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Articolo 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.
2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Articolo 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. *Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento⁶.*
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 27

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. *I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti⁷.*
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 28

(Commissioni permanenti)

1. *Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento⁸.*
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 29

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Articolo 30

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
 - a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
 - b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
 - c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.

3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

CAPO II

(Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale)

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
 2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
 3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
 4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
 5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'articolo 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
 6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
 7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
 8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
- 8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.”.*⁹

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 - d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
 - e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
 - f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
 - g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
 - h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. *La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.*¹⁰
- 3 bis. *La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.*¹¹
4. *Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulle incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.*¹²
- 4 bis. *(abrogato)*¹³.
- 4 ter. *(abrogato)*.¹⁴
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9 bis. *Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis.*¹⁵
10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.^{16**}

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
 - a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
 - b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
 - c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
 - e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 37

(Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore)

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV

Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
 - b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Articolo 40

(Procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42

(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei Testi Unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

Rapporti con gli Enti Locali

Articolo 46

(Rapporti fra Regione ed Enti locali)

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
 - a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
 - b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarità delle funzioni;
 - c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
 - d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;
 - e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. *Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale*¹⁷.

Articolo 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione¹⁸.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

Ordinamento Amministrativo

Articolo 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
 - a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
 - b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
 - c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

(Autonomie funzionali – Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Abrogato)

TITOLO X

Strumenti di garanzia

Articolo 57¹⁹ *(Abrogato)*

TITOLO XI

Revisione dello Statuto

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII

Norme transitorie e finali

Articolo 59

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il *referendum* previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'articolo 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'articolo 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
5. bis. *Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 20.*
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

²Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

³Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

⁴Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

⁵L'art. 1, comma 1 della L.R. 10 settembre 2014, n. 18 sostituisce l'intero comma che precedentemente così recitava: "1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze."

⁶Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 6 agosto 2012, n. 34; tale comma precedentemente così recitava: «1. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.»

⁷Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

⁸Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 agosto 2012, n. 34, tale comma precedentemente così recitava: «1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.»

⁹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

¹⁰Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 6 luglio 2015, n. 15; tale comma precedentemente così recitava: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."

¹¹Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

¹²Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 6 luglio 2015, n. 15 e che precedentemente recitava: "I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta."

¹³Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. b), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Successivamente l'art. 1, comma 1 della L.R. 9 novembre 2010 abroga il comma che così recitava: «La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.»

¹⁴Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 10 settembre 2014, n. 18. Il medesimo testo di legge di revisione statutaria, approvato con seconda deliberazione consiliare il 3 giugno 2014 e pubblicato sul BURC n. 25

del 9 giugno 2014, era stato già impugnato dal Governo con deliberazione del 30 giugno 2014. Conseguentemente, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, pubblicato sul BURC n. 51 del 16.10.2014, è stato disposto l'annullamento parziale dell'atto di promulgazione della predetta legge regionale di revisione statutaria, limitatamente alla lettera c) dell'art. 2, comma 1. Successivamente, la Regione Calabria, con l.r. n. 15/2015, intendendo adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, ha disposto, all'articolo 2, comma 1, lett. d, l'abrogazione del comma 4 ter che precedentemente così recitava: "4 ter - La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti"; il Governo, con delibera del 23 settembre 2016, ha pertanto dichiarato la rinuncia all'impugnativa della citata delibera legislativa.

¹⁵ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

¹⁶ Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. c), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

* La L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, art. 1, comma 5 ha ulteriormente disciplinato lo *status* dei sottosegretari, così come segue: «1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori. 2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità. 3. Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale».

* L'articolo 3, della L.R. 6 agosto 2012, n. 34, abroga il comma 10; tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della medesima legge, produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

¹⁷ Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

¹⁸ Vedi L.R. 5 gennaio 2007, n. 1: «Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali».

¹⁹ Articoli abrogati dall'articolo 6, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2005, n. 11.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 “Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”.

(BURC n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 29 ottobre 2009, n. 38, 31 dicembre 2009, n. 57, 11 agosto 2014, n. 16 e 19 novembre 2020, n. 18)

(Il Governo, con delibera del C.d.M. del 2 ottobre 2009 ha impugnato gli articoli 2, 9, commi 1 e 4, lett. a) e b), 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3 della presente legge. La Regione Calabria, non costituitasi in giudizio, ha provveduto a modificare le disposizioni impugnate con due successive leggi regionali, la 38/2009 e la 44/2009. Il Governo, in virtù del diritto sopravvenuto, ha deliberato la rinuncia al ricorso e la Corte costituzionale con ordinanza n. 148/2010 ha dichiarato estinto il processo.)

Capo I *Norme generali*

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le «elezioni primarie» quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
2. Le «elezioni primarie» per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.

Art. 2¹
(Elezioni primarie ed elezioni regionali)

1. *Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti, ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.*
2. *Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime.*

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.

Art. 4
(Candidature e liste)

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle «elezioni primarie» candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

Capo II
Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5

(Indizione e svolgimento delle «elezioni primarie»)

1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle «elezioni primarie».
3. *(abrogato)*.²

Art. 6

(Presentazione delle liste di candidati)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle «elezioni primarie», i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

- a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle «elezioni primarie»;
- b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16 %) e non superiore a quattromila (0,22 %). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla «elezione primaria»;

~~d)~~ ³ -

- e) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per «l'elezione primaria» dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
- f) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
- g) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle «elezioni primarie», un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

~~h)~~ ⁴

i) *(abrogata)*.⁵

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

Art. 7

(Pubblicità)

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle «elezioni primarie» mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle «elezioni primarie».

Art. 8
(Sezioni elettorali)

1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le «elezioni primarie» e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le «elezioni primarie», unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:

- una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
- due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;

c) predispongono le urne per la conservazione delle schede⁶;

d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).

*In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'Ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.*⁷

4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il Presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

Capo III
Operazioni elettorali

Art. 9
(Scheda elettorale ed operazioni elettorali)

1. *L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto. Se*

*il segno è posto solo sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione del voto.*⁸

*2. La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale.*⁹

3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n.120).

4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:

*a) consegna la scheda all'elettore;*¹⁰

*b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto.*¹¹

5. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.

6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

Art. 10¹²

(Disciplina delle cause di nullità del voto)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio, delle cause di nullità del voto è disciplinata dal Regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore.

Art. 11

(Scrutinio)

*1. (abrogato).*¹³

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. terminate le operazioni di cui al comma 1, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'Ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede.¹⁴

4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Art. 12

(Graduatorie dei candidati)

1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato «Collegio di garanzia», che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo IV¹⁵

Capo V

Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 13

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle «elezioni primarie», il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;

b) *(abrogata)*.¹⁶

4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo VI

Disposizioni attuative

Art. 14
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;
- ~~b)~~ ¹⁷
- c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;
- d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;
- e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
- f) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
- g) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;
- ~~h)~~ ¹⁸
- i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
- l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Art. 15
*(Rimborso delle spese sostenute dai Comuni)*¹⁹

- 1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle «elezioni primarie».
- 2. *(abrogato)*.²⁰
- 3. Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).²¹

Art. 16
(Disposizione finanziaria)

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
- 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a «Consultazioni popolari».
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.

Art. 16 bis²²
(Disposizioni transitorie)

- 1. *La presente legge troverà applicazione con decorrenza dall'indizione delle elezioni della decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.*²³
- 2. *La presente legge non trova applicazione in occasione dello svolgimento delle elezioni*

della dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.²⁴

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ **Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 29 ottobre 2009, n. 38; precedentemente così recitava:** “1. I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle «elezioni primarie» e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella «elezione primaria».”

² **Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 11 agosto 2014, n. 16; precedentemente così recitava:** “3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle «elezioni primarie» è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le «elezioni primarie» si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.”.

³ **Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.**

⁴ **Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.**

⁵ **Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava:** “i) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.”.

⁶ **L'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38 sopprime le parole** “votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita”.

⁷ **Periodo aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38.**

⁸ **Comma sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38, come modificata dalla l.r. 3 dicembre 2009, n. 44; precedentemente il comma così recitava:** “ 1. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale. L'elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.”

⁹ **Comma sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38, come modificata dalla l.r. 3 dicembre 2009, n. 44; precedentemente il comma così recitava:** “2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l'elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l'indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale.”

¹⁰ **Lettera sostituita dall' art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava:** “a) consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale”;

¹¹ **Lettera sostituita dall' art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava:** “b) deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto.”.

¹² **Articolo sostituito dall' art. 5, comma 1, della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava:** “Art. 10 (Espressione del voto) – 1. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto. 2. L'elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta. 3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore. È nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.”.

- 13** Comma abrogato dall' art. 6, comma 1, lett. a), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava: "1. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 5."
- 14** Comma sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. b), della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38, come modificata dalla l.r. 3 dicembre 2009, n. 44; precedentemente il comma così recitava: "3. Il Presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l'urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale".
- 15** Capo mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
- 16** Lettera abrogata dall' art. 7, comma 1, della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava: "b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie".
- 17** Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
- 18** Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
- 19** Rubrica così sostituita dall' art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava: "(Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti che presentano candidature alle elezioni primarie)".
- 20** Comma abrogato dall' art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava: "2. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano partecipato alle «elezioni primarie» il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,50 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista"
- 21** Comma abrogato dall' art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2008, n. 38; precedentemente così recitava: "3. Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
- 22** Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2009, n. 57.
- 23** Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 11 agosto 2014, n. 16; precedentemente così recitava: "1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria."
- 24** Comma aggiunto dall'art.1 della l.r. 19 novembre 2020, n. 18.

LOMBARDIA

Normativa regionale in materia di sistemi elettorali

L.R. 30 agosto-2008 n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia” (estratto)

TITOLO II Organi della regione

Capo I - Il Consiglio regionale

Art. 12 Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.

I - La Giunta regionale

Art. 27 Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.
3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

L.R. 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”. (1)

Art. 1 Disposizioni in materia elettorale.

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione.

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
5. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.
6. Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
7. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all'ufficio centrale regionale, competente per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
8. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
9. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente della Regione se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; l'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.
10. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
11. Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). (2)
- 11-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 11, in ciascuna lista provinciale è presente, a pena di esclusione, il seguente numero di candidati:
 - 1) due se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due;
 - 2) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre. (3)
12. La presentazione presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 5, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. (4)
13. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste provinciali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione è a capo del gruppo di liste.

14. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente della Regione sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.

14-bis. Le liste provinciali devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge n. 108/1968, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione, da:

- a) almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista provinciale di candidati. (8)

15. L'ufficio centrale regionale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate e, qualora verifichi difformità, invita i presentatori delle liste ad uniformare le liste stesse entro le successive ventiquattro ore, pena l'esclusione delle stesse.

16. In deroga a quanto previsto dal comma 14-bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi. (9)

17. [Fermo restando quanto disposto dal comma 16, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il numero degli elettori per la presentazione delle liste previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, è dimezzato.] (10)

18. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

19. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere le eventuali preferenze. (5)

20. Ciascun elettore può, a scelta:

- a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

21. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (6)

22. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

23. Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. (12)

24. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:

- a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi;
- b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore.

25. Alle liste di cui al comma 24 non può, in ogni caso, essere attribuito più del settanta per cento dei seggi del Consiglio regionale attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio regionale, come stabilite dal comma 24, non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della Regione neoeletto.

26. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

27. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 29.

28. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

29. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

30. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 32, lettera c); individua inoltre, ai sensi del comma 24, le percentuali di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 28, lettera b); c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Regione eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente della Regione eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via in ordine progressivo, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia ottenuto almeno quarantaquattro o quarantotto seggi in Consiglio regionale, ai sensi del comma 24; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi del comma 25, più di cinquantasei seggi in Consiglio regionale; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei cinquantasei seggi in Consiglio regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione.

Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione per il quoziente elettorale della coalizione, e assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

31. Successivamente, l'ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma del comma 32, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

32. Dopo le operazioni di cui ai commi 30 e 31, l'ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 31, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 30, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 31, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi a esso assegnati a norma del comma 30, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente della Regione. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) verifica il rispetto di quanto stabilito dai commi 34, 35 e 36 in merito alla rappresentanza territoriale, applicando quanto in essi previsto se ne ricorrono le condizioni.

33. Successivamente, l'ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 31, lettera a), e i seggi residui spettanti ai sensi del comma 32, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita ai sensi del comma 28, lettera d). Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, entro la prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

34. Al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, come stabilito dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, al termine delle operazioni di competenza, l'ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione elettorale sia stato attribuito almeno un seggio.

35. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 34, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Consiglio regionale. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

36. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 34 e 35 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

37. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

38. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi del comma 32, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

39. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) o per qualsiasi altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi del comma 37.

39-bis. In relazione alle cause di sospensione previste dal comma 39, ivi compresa quella stabilita dall'articolo 5, comma 3-bis della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale), qualora al consigliere regionale subentrato temporaneamente sia possibile attribuire un seggio resosi definitivamente vacante, nella sostituzione temporanea di cui alle citate fattispecie subentra il candidato successivo come individuato ai sensi del comma 37. (11)

40. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi del comma 37.

40-bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento delle elezioni regionali di cui alla presente legge, la Regione promuove forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato e con gli organismi rappresentativi degli enti locali interessati. (7)

41. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995.

42. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

-
- (1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 ottobre 2012, n. 44, Supplemento
 - (2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.
 - (3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.
 - (4) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.
 - (5) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.
 - (6) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017. Il testo precedente era così formulato: «21. L'elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda un solo voto di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso nella stessa lista.».
 - (7) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. f), L.R. 28 dicembre 2017, n. 38, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.
 - (8) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 19 gennaio 2018, n. 2, entrata in vigore il 24 gennaio 2018.
 - (9) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 19 gennaio 2018, n. 2, entrata in vigore il 24 gennaio 2018. Il testo precedente era così formulato: «6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968 sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.».
 - (10) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 19 gennaio 2018, n. 2, entrata in vigore il 24 gennaio 2018.
 - (11) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.
 - (12) In attuazione del presente comma vedi il D.P.G.R. 20 dicembre 2012, n. 12459.

Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia”

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
2. La Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.
3. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge.
4. La Regione ha festa, bandiera, stemma e gonfalone propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.
2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.

4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:

- a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
- b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;
- d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;
- e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
- f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;
- g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
- h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;
- i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;
- j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;
- k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future;
- l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;
- m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;
- n) promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
- o) promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;
- p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.

5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3 *(Sussidiarietà)*

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali.

Art. 4
(Autonomie territoriali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.

2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.

3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.

Art. 5
(Autonomie funzionali e sociali)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

Art. 6
(Rapporti internazionali e comunitari)

1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito dell'Unione europea.

3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.

4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali.

5. La Regione sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.

Art. 7
(Solidarietà interregionale)

1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.

Art. 8
(Partecipazione)

1. La Regione:

a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.

3. La Regione promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale.

Art. 9
(Pubblicità e trasparenza)

1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.

2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 10
(Ricerca e innovazione)

1. La Regione riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali.

2. La Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione.

3. La Regione predisporre procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi procedimenti all'esercizio responsabile del suo potere decisionale in materia di innovazione tecnico-scientifica.

Art. 11
(Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)

1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.
3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE

Capo I
Il Consiglio regionale

Art. 12
(Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.

Art. 13
(Consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione.
4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento generale.
5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

6. Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.

7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.

Art. 14
(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Spetta al Consiglio in particolare:

- a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;
- b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
- c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
- d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
- e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;
- g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
- i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;
- j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
- l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;
- m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;
- p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
- q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 15
(Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 16
(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.
2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.
3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 17
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.
2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale.
3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'articolo 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici.
5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti.
6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

Art. 19
(Commissioni d'inchiesta)

1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.
3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.

Art. 20
(Indagini conoscitive)

1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti di interesse per l'attività del Consiglio regionale e, a tal fine, procedono all'audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili all'attività di indagine.

Art. 21
(Programmazione dei lavori)

1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale.
2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.
3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.

Art. 22
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.
3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali.
4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.

Art. 23
(Audizione dei rappresentanti degli enti)

1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.

Capo II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Sezione I
Presidente della Regione

Art. 24
(Elezione del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

Art. 25
(Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.
4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.
7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.
8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.
9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.
10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 26
(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Sezione II

La Giunta regionale

Art. 27

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.
3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 28

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
 - a) provvede all'attuazione del programma di governo;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;
 - c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;
 - d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;
 - e) predispose annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - f) regola l'esercizio della propria attività interna;
 - g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;
 - h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale;
 - i) vigila sull'attività dei soggetti di cui all'articolo 48;
 - j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;
 - k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
 - l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione.

Art. 29

(Censura verso uno o più assessori)

1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.

Capo III

Proroga

Art. 30

(Proroga delle funzioni)

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:

- a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;
- b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
- c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.

TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Capo I

Fonti e potestà normativa

Art. 31

(Legge regionale statutaria)

1. Lo Statuto è approvato, secondo le procedure di cui all'articolo 64, con legge regionale statutaria che assume numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.

Art. 32

(Potestà legislativa e regolamentare della Regione)

1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 41.
3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'articolo 42.
4. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.

Art. 33

(Regolamento generale del Consiglio regionale)

1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.
2. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.
3. Il regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti nella votazione finale.

4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso.

Capo II

Procedimento legislativo ordinario

Art. 34

(Iniziativa delle leggi regionali)

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.

Art. 35

(Fasi del procedimento legislativo)

1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.
2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.

Art. 36

(Partecipazione al procedimento legislativo)

1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.
2. Il regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di presidenza, secondo criteri fissati nello stesso regolamento generale, nonché le modalità della loro audizione.
3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.

Art. 37

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste da legge regionale.
2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Capo III

Procedimenti legislativi speciali

Art. 38
(Legge regionale di iniziativa degli enti locali)

1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio regionale nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 39
(Legge regionale comunitaria)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.

2. La legge regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Il progetto di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento nella procedura.

4. Eguale e diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.

5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli organi giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

6. Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali.

Art. 40
(Legge per il riordino normativo)

1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.

2. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

Capo IV
Procedimento di approvazione dei regolamenti

Art. 41
(Regolamenti delegati)

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.
2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.
3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Art. 42
(Regolamenti regionali)

1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:
 - a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;
 - b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
 - c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.

Art. 43
(Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale.
2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.

Capo V
Qualità, controllo e valutazione

Art. 44
(Qualità e impatto della normazione)

1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.
2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 45.

Art. 45
(Comitato paritetico di controllo e valutazione)

1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.
2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 46
(Principi generali dell'azione amministrativa)

1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.
5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.

Art. 47
(Organismi di studio e di ricerca)

1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.
2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48
(Enti del sistema regionale)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.

2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

Art. 49
(Ordinamento degli uffici regionali)

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della gestione.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50
(Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)

1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 34.
2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.
3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.
4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.

Art. 51
(Referendum abrogativo)

1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum gli elettori del Consiglio regionale.
3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all'articolo 50, comma 2.
4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni.
8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Art. 52
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.
2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo.

Art. 53
(Referendum territoriale)

1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 54
(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
 - b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale;
 - c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.
3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.
4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.
5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

TITOLO VI

FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55

(Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.

3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.

Art. 56

(Programmazione regionale)

1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.

3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 57
(Provvedimenti finanziari)

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale.
2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 58
(Controlli)

1. La legge regionale determina modalità, strumenti e procedure per il controllo, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

TITOLO VII
ORGANI DI GARANZIA

Art. 59
(Commissione garante dello Statuto)

1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.
2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.
4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

Art. 60
(Funzioni della Commissione garante dello Statuto)

1. La Commissione garante dello Statuto:
 - a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
 - b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
 - e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
 - f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
 - g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.
2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61
(Difensore regionale)

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
 - a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
 - b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 62
(Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 63
(Consiglio per le pari opportunità)

1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono stabilite dalla legge regionale.
3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

TITOLO VIII *APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO*

Art. 64 *(Procedimento di approvazione dello Statuto)*

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.
3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.
6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

TITOLO IX *DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 65 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840(1) - Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009)

CAPO I

ADEMPIMENTI DI INIZIO LEGISLATURA E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 1

(Assunzione delle prerogative di consigliere regionale)

1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
- 1 bis.** I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni. **(2)**

Art. 2

(Prima convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta, non prima di dieci e non oltre quindici giorni dopo la proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza, del Vice Presidente più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo successivo alla proclamazione di tutti gli eletti.

Art. 3

(Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari del Consiglio regionale)

1. Nella prima seduta il consigliere più anziano di età, fra i presenti, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.
2. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti Uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all'esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.
3. Il Consiglio procede quindi, a norma degli articoli 11, 15 e 16 dello Statuto, all'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente e dai Segretari provvisori.
4. Risulta eletto Presidente il consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
6. Nell'Ufficio di presidenza sono rappresentati entrambi i generi. **(3)**

Art. 4
(Elezioni suppletive)

1. Nell'eventualità di elezioni suppletive, si seguono i criteri di votazione di cui all'articolo 3, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i Vice Presidenti, ambedue i Segretari o l'intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo Vice Presidente o un solo Segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l'osservanza dell'articolo 16 dello Statuto.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, e nel caso di rinnovo totale, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di Segretari provvisori.
4. In caso di dimissioni, ogni componente dell'Ufficio di presidenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo componente.

Art. 5
(Illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale)

1. Nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento e comunque nei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, dello Statuto, il Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura e ne deposita il testo. **(4)**
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

Art. 6
(Programma regionale di sviluppo)

1. All'inizio della legislatura, successivamente all'illustrazione del programma di governo e nei termini stabiliti dalla legge, il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale il Programma regionale di sviluppo.
2. Il Programma regionale di sviluppo è assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio in sede referente e a tutte le altre commissioni consiliari per l'espressione del parere di competenza.
3. Il Programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio con votazione per appello nominale.

Art. 7
(Costituzione della Giunta delle elezioni)

1. Il Consiglio regionale procede, nella prima seduta, alla elezione della Giunta delle elezioni, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, sulla base di candidature presentate alla Presidenza provvisoria all'inizio della seduta.
2. La Giunta delle elezioni elegge nella sua prima riunione, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, un presidente, un vice presidente ed un segretario.
3. La presidenza della Giunta delle elezioni spetta ad un consigliere indicato dalla minoranza eletto con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Consiglio; dalla quarta votazione risulta eletto il candidato della minoranza che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; dopo la sesta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella sesta votazione. **(5)**

4. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.
5. Nelle votazioni di cui ai commi 3 e 4 ciascun componente della Giunta delle elezioni esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.
- 5 bis.** In caso di sostituzione di uno dei componenti eletti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura si procede ai sensi del comma 1. **(6)**

Art.8 (Poteri della giunta delle elezioni)

1. La Giunta delle elezioni:
 - a) esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti;
 - b) riferisce al Consiglio regionale in ordine alla valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali sulla base della normativa vigente;
 - c) si esprime circa i requisiti, previsti dallo Statuto o dalla legge, che debbono possedere gli assessori o i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale;
 - d) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente.
2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri dichiarano, ai sensi di legge e in forma scritta, alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti. **(7)**
3. La Giunta delle elezioni sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.
4. Le sedute della Giunta delle elezioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; i componenti della Giunta esprimono il proprio voto a titolo individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5.
5. Le sedute della Giunta delle elezioni non sono pubbliche salvo diversa disposizione del presidente limitatamente ai lavori riguardanti l'illustrazione della relazione finale approvata. **(8)**
6. Fino alla conclusione del procedimento gli atti della Giunta delle elezioni sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.
7. Dopo la conclusione del procedimento copia delle deliberazioni e dei verbali sono rilasciati dalle strutture preposte a chiunque ne abbia un interesse qualificato.

Art. 8 bis (Adempimenti di inizio legislatura) (9)

1. All'inizio della legislatura la Giunta delle elezioni procede all'esame delle posizioni dei consiglieri regionali ai fini della convalida dell'elezione e alla verifica delle posizioni degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale.
2. La Giunta delle elezioni esaurisce gli adempimenti relativi alla posizione dei consiglieri regionali entro sessanta giorni dall'elezione del proprio ufficio di presidenza.
3. Su richiesta motivata della Giunta delle elezioni, il Consiglio può concedere una sola proroga per la conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 per un tempo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Giunta delle elezioni non concluda i propri lavori entro il nuovo termine, deve comunque rassegnare una relazione con le proprie valutazioni, anche parziali, al Consiglio regionale che delibera in merito; le deliberazioni sono assunte su iniziativa del Presidente del Consiglio.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, il Consiglio dispone lo scioglimento della Giunta delle elezioni, procedendo a una nuova elezione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nella prima seduta utile.

Art. 9

(Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza)

1. Se nei riguardi di un consigliere regionale si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione alla Giunta delle elezioni. **(10)**

1 bis. Se le contestazioni riguardano cause di ineleggibilità originarie, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione della Giunta delle elezioni, ne accerta la sussistenza e in caso affermativo annulla l'elezione e provvede alla sostituzione del consigliere. **(11)**

2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata causa di incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio informa immediatamente il consigliere della decisione assunta e lo invita a esprimere in forma scritta la sua opzione entro i successivi dieci giorni dall'adozione della deliberazione. **(12)**

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 bis, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l'elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di ineleggibilità e di incompatibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale e che non abbiano compiuto, entro i termini stabiliti dalla legge, tutti gli atti necessari a rimuovere le cause di incompatibilità. **(13)**

4. Tali deliberazioni sono immediatamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono inoltre notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.

4 bis. Spetta alla Giunta delle elezioni anche la verifica per la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati, nel corso della legislatura, ivi compresi i supplenti. I consiglieri subentrati dichiarano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Entro i successivi trenta giorni la Giunta trasmette la propria motivata relazione al Consiglio. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti consequenziali sono regolati dal presente articolo. **(14)**

Art. 10

(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. Spetta alla Giunta delle elezioni anche l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute nel corso del mandato. **(15)**

2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri devono darne comunicazione entro dieci giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d'ufficio. La Giunta delle elezioni provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.

3. (16)

4. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti consequenziali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 9. La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla data in cui dà inizio d'ufficio al procedimento. **(17)**

Art. 11

(Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale)

1. Entro quindici giorni dalla nomina gli assessori e i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale comunicano alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.
2. Se nei riguardi di un assessore o di un sottosegretario, nominato dal Presidente della Regione al di fuori del Consiglio regionale, si configura l'insussistenza dei requisiti necessari per ricoprire la carica, la Giunta delle elezioni, entro venti giorni dall'avvio del procedimento, gli notifica le contestazioni relative, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio; l'interessato, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.
3. Entro i successivi dieci giorni la Giunta delle elezioni comunica le risultanze dell'istruttoria al Presidente della Regione per le determinazioni di sua competenza informando contestualmente il Presidente del Consiglio. **(18)**
- 3 bis.** Agli assessori e ai sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio si applica quanto disposto per i consiglieri regionali dall'articolo 10, comma 2. **(19)**

Art. 12

(Dimissioni dei consiglieri regionali)

1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
3. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni e il consigliere le ripresenti entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.

Art. 12 bis

(Dimissioni contestuali dei consiglieri regionali) (20)

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e le dimissioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione a decorrere dal momento della presentazione delle dimissioni contestuali al Presidente del Consiglio regionale. A tale fine fa fede il protocollo dell'ente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 dello Statuto e l'articolo 133 bis del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio dà immediata comunicazione delle intervenute dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale sia al Presidente della Regione sia alla Prefettura per i successivi necessari adempimenti.

Art. 13
(Giunta per il regolamento)

1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento è costituita la Giunta per il regolamento, che resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino al giorno precedente la data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale. **(21)**
2. La Giunta per il regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è formata dai componenti dell'Ufficio di presidenza e da un consigliere effettivo e uno supplente per gruppo, nominati dal Presidente del Consiglio su indicazione dei rispettivi gruppi; tra i componenti effettivi nominati dal Presidente deve essere garantita la presenza di entrambi i generi. **(22)**
- 2 bis. In caso di sostituzione di uno dei componenti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura, si procede ai sensi del comma 2. **(23)**
3. La Giunta per il regolamento:
 - a) esprime parere sulle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;
 - b) esamina e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento di iniziativa dei consiglieri regionali;
 - c) propone al Consiglio, sulla base di proprie autonome valutazioni, le modifiche al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.
4. Le decisioni della Giunta per il regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti appartenenti all'Ufficio di presidenza esprimono un voto ciascuno; il numero dei voti degli altri componenti corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo di appartenenza, decurtato del voto del componente dell'Ufficio di presidenza del medesimo gruppo. **(24)**
5. I pareri della Giunta per il regolamento sono comunicati all'Assemblea a cura del Presidente del Consiglio.
6. Le proposte di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono approvate dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO II
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne tutela le funzioni e le prerogative, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento, fa osservare il regolamento.
2. Il Presidente tiene i rapporti con il Presidente della Regione, i presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni e degli altri organismi previsti dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi dell'articolo 23, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l'ordine a norma degli articoli 64, 65 e 66, modera la discussione, dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, risolve le questioni interpretative del regolamento sorte in corso di seduta;
 - b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto;
 - c) decide sulla ricevibilità nonché sulla ammissibilità dei testi nei casi previsti dal presente regolamento;
 - d) dispone in ordine alle spese di rappresentanza secondo le norme del regolamento contabile;
 - e) esercita le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il Presidente assume le opportune iniziative per assicurare una equilibrata rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari, nelle giunte e nei comitati.

Art. 15
(Vice Presidenti)

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora non abbia designato il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni nell'ipotesi di assenza o impedimento prolungati, è sostituito prioritariamente dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 16
(Segretari)

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; prendono nota dei consiglieri iscritti a parlare; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell'attività del Consiglio regionale.

Art. 17
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dall'articolo 16, comma 3, dello Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Ufficio di presidenza:

- a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento di contabilità;
- b) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
- c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
- d) garantisce l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 14, comma 1, e 18, comma 4, dello Statuto;
- e) assicura i mezzi necessari al funzionamento delle commissioni, delle giunte e dei comitati;
- f) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;
- g) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;
- h) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;
- h bis) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei consiglieri regionali nei casi previsti dall'articolo 64, comma 5;(25)
- i) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale l'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

Art. 18
(Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza può deliberare, anche quando sia prescritta l'unanimità, con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta esplicitamente per legge o per regolamento.

2. Tutti i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza devono essere motivati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente della struttura preposta.
3. Il dirigente della struttura preposta cura la redazione del resoconto sommario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed estratti delle relative deliberazioni.

Art. 19

(Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza non possono far parte dell'ufficio di presidenza di commissioni permanenti.
2. I componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l'incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 20

(Composizione e costituzione dei gruppi)

1. All'inizio della legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, con propria denominazione e simbolo. Entro la prima seduta del Consiglio regionale ciascun consigliere deve dichiarare in forma scritta al Presidente del Consiglio uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte; i consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro proclamazione. **(26)**
2. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Tuttavia, all'inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, purché l'elezione sia avvenuta in uno stesso gruppo di liste provinciali.
3. I consiglieri che non abbiano adempiuto al disposto di cui al comma 1, o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, sono iscritti ad un unico gruppo misto. Qualsiasi riduzione in corso di legislatura della consistenza numerica di un gruppo consiliare costituito all'inizio della legislatura da consiglieri eletti nello stesso gruppo di liste provinciali non ne determina lo scioglimento. Negli altri casi, quando un gruppo scende sotto la soglia dei tre componenti, si procede allo scioglimento. **(27)**
4. Ogni gruppo, entro la prima seduta del Consiglio, nomina un proprio presidente; qualora un gruppo non riesca a nominare il proprio presidente entro detto termine, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del medesimo gruppo a partire dal consigliere più anziano di età e poi proseguendo secondo l'ordine decrescente di età. **(28)**
5. La nomina del presidente, altre cariche eventuali e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione, denominazione, simbolo o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicati immediatamente in forma scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio. **(29)**
6. L'Ufficio di presidenza verifica la regolare costituzione dei gruppi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Il Presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
- 7 bis.** In caso di contestazioni circa l'uso della denominazione o del simbolo da parte dei gruppi, si fa riferimento a quanto attestato dal soggetto titolare della denominazione o del simbolo. **(30)**

Art. 21
(Gruppo misto)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio regionale la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.
2. Le assegnazioni di contributi e di personale al gruppo misto da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono ripartite in misura proporzionale tra i consiglieri.
3. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.
4. Ai consiglieri del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo personale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.

Art. 22
(Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta motivata della Giunta regionale o di un presidente di gruppo, per esaminare questioni attinenti alla programmazione delle attività e dei lavori consiliari, nonché ogni altra questione riguardante l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.
2. Ogniqualvolta la Conferenza discuta sulla programmazione dei lavori o su questioni che attengono al rapporto con la Giunta regionale, vi partecipa il rappresentante della Giunta stessa.

CAPO IV
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 23
(Programmazione, calendario dei lavori e determinazione del tempo)

1. Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per redigere il programma trimestrale e il calendario mensile dei lavori consiliari. Alle riunioni partecipano i membri dell'Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale e, se richiesti dal Presidente del Consiglio, i presidenti delle commissioni, delle giunte e dei comitati.
3. Il programma e il calendario sono predisposti sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio regionale intende trattare con l'ordine di priorità. Il calendario stabilisce le date delle sedute in cui si prevede la trattazione degli argomenti contenuti nel programma, con l'indicazione del tempo complessivo da dedicare ai singoli argomenti in rapporto alla loro complessità e al rilievo politico-istituzionale.
4. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.
5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.

6. I presidenti dei gruppi, che rappresentano almeno la maggioranza dei consiglieri regionali, adottano il programma e il calendario a maggioranza dei quattro quinti dei votanti computati secondo i criteri di cui all'articolo 58, commi 2 e 3; nel caso in cui non si determini tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto del comma 5.
7. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di presidenza ed il rappresentante della Giunta regionale non votano.
8. Sono in ogni caso inseriti nel programma e nel calendario in deroga ai criteri di cui ai commi precedenti:
- a) i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di regolamento;
 - b) gli atti di programmazione economico-finanziaria cui si applicano gli articoli da 97 a 101;
 - c) il progetto di legge europea regionale e gli altri atti normativi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto;(31) c bis) il progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione di cui all'articolo 107 bis;(32)
 - d) i progetti di legge dichiarati urgenti a norma dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto, secondo le modalità e i limiti di cui all'articolo 82;
 - e) le interrogazioni a risposta immediata di cui all'articolo 115.
9. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.
10. Il programma ed il calendario, se adottati dai presidenti dei gruppi con la maggioranza di cui al comma 6, diventano definitivi dopo la comunicazione al Consiglio regionale. Nel caso in cui il programma sia stato predisposto dal Presidente del Consiglio, ciascun gruppo può presentare una proposta di modifica sulla quale vota l'Assemblea, previo intervento di un consigliere a favore e di uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno.
11. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno due quinti dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.
12. Nel corso della legislatura, il presidente di ciascun gruppo consiliare o dieci consiglieri, ciascuno per una sola volta, possono, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, chiedere che non si provveda alla calendarizzazione, alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi a norma dell'articolo 83. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga. La richiesta di deroga deve essere presentata prima che il programma e il calendario diventino definitivi a norma del comma 10 e non può essere presentata per i provvedimenti di cui al comma 8.
13. Le disposizioni del presente articolo relative alla calendarizzazione e alla determinazione del tempo non si applicano ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, della legge elettorale regionale e del regolamento generale del Consiglio.

Art. 24
(Programmazione dell'attività delle commissioni)

1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dai rispettivi uffici di presidenza in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all'articolo 23.
2. Per ciascun provvedimento gli uffici di presidenza determinano i modi e i tempi dell'istruttoria, comprese le attività indicate all'articolo 43.

3. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall'adozione del programma e del calendario a norma dell'articolo 23, comma 6, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.
4. Le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 25

(Istituzione e durata delle commissioni)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio regionale istituisce le commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le rispettive competenze per materia.
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti.
3. Le relative proposte sono formulate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
4. Ogni eventuale modifica nel corso della legislatura è disposta con le modalità di cui al presente articolo.
5. A metà legislatura si procede al rinnovo delle commissioni permanenti e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 26

(Composizione delle commissioni)

1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione e il numero dei rappresentanti di ciascun gruppo consiliare in seno alle commissioni sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in modo tale che sia rispettata la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi e tra la maggioranza e le minoranze.
2. Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale a norma dell'articolo 25 e dall'Ufficio di presidenza a norma del comma 1 del presente articolo, designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i generi e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Ogni eventuale modifica nel corso di legislatura è disposta con le modalità di cui al comma 1, anche su richiesta di ciascun gruppo consiliare.
4. Ogni consigliere regionale fa parte di almeno una commissione o di altro organo del Consiglio e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni d'inchiesta e quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, nonché le commissioni d'indagine di cui all'articolo 71. Non può far parte dell'ufficio di presidenza di più commissioni permanenti.

Art. 27
(Sostituzioni)

1. I consiglieri regionali che entrino a far parte della Giunta regionale o che siano nominati sottosegretari non fanno parte delle commissioni consiliari e sono sostituiti nella propria commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo. **(33)**
2. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.
3. Le sostituzioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in forma scritta dal presidente del gruppo al Presidente del Consiglio e al presidente della commissione.
4. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione scritta, prima dell'inizio della seduta, dal consigliere sostituito o dal presidente del gruppo di appartenenza al presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti all'inizio della seduta.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle commissioni d'inchiesta, a quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, alle commissioni d'indagine di cui all'articolo 71, alla Giunta delle elezioni, alla Giunta per il regolamento e al Comitato paritetico di controllo e valutazione.

Art. 28
(Costituzione delle commissioni)

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ciascuna commissione procede all'elezione del proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vice presidente ed un segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto; risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, computati a norma dell'articolo 35; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio annuncia in aula la composizione e la costituzione delle commissioni, nonché le sostituzioni effettuate a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2.

Art. 29
(Ufficio di presidenza delle commissioni)

1. L'ufficio di presidenza stabilisce il programma di lavoro della commissione a norma dell'articolo 24.
2. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori; convoca l'ufficio di presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Il vice presidente e il segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.
4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. Il segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni ed il relativo esito.
6. Ogni volta che si verifica l'assenza del segretario, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal consigliere più giovane di età.

Art. 30
(Ordine del giorno delle commissioni)

1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L'ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.
3. Possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta del componente della Giunta regionale, qualora la relativa proposta sia approvata da un numero di componenti che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano di almeno due terzi dei voti, ferma restando l'osservanza del calendario dei lavori consiliari.
4. L'ordine del giorno di ogni riunione è comunicato al Presidente del Consiglio, che provvede a farlo inserire nel calendario degli impegni settimanali.

Art. 31
(Sedute delle commissioni e loro convocazione)

1. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni prestabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi presidenti.
2. Le commissioni possono anche essere convocate in via straordinaria, oltre che dal rispettivo presidente, dal Presidente del Consiglio, per propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti della commissione che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano almeno di dieci voti, o di altri dieci consiglieri, oltre che per decisione della commissione stessa.
3. Della convocazione in via straordinaria deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione straordinaria, l'ordine del giorno e i testi dei provvedimenti, qualora non siano già stati distribuiti, devono essere inviati ai componenti della commissione non meno di tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore.
5. Le commissioni non si riuniscono durante le sedute del Consiglio.

Art. 32
(Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle commissioni con diritto di proposta e di parola. Il Presidente può farsi rappresentare da un sottosegretario.
2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute:
 - a) per rispondere ad interrogazioni e interpellanze;
 - b) se richiesti dalle commissioni nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, a norma dell'articolo 51;
 - c) negli altri casi in cui il loro intervento sia richiesto dalla commissione.

Art. 33
(Processo verbale e resoconto integrale)

1. Di ogni seduta della commissione si redige il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali delle discussioni e i nomi di coloro che vi sono intervenuti, nonché l'esito di ciascuna votazione e le espressioni di voto dei consiglieri. Il processo verbale è distribuito a tutti i consiglieri e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 3 e 4.
2. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente della commissione, dal consigliere segretario e dal responsabile della struttura preposta; copia ed estratti dello stesso, degli atti e delle deliberazioni sono autenticati e rilasciati dal dirigente della struttura preposta.

3. Ciascun consigliere può far trascrivere integralmente a verbale proprie dichiarazioni, nonché chiedere che siano verbalizzati in sintesi tutti gli interventi e le conclusioni espresse su argomenti determinati.

4. Il presidente può disporre, in relazione agli argomenti in discussione, che si rediga il resoconto integrale; in ogni caso si procede alla resocontazione integrale se richiesta dai due terzi dei commissari presenti.

Art. 34
(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che la commissione non deliberi quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi. In caso di seduta segreta, la commissione decide in merito alla verbalizzazione e alla partecipazione del personale preposto all'assistenza; durante la seduta segreta non si procede alla registrazione né audio né video salvo diversa decisione della commissione. **(34)**

2. Il pubblico segue lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 35
(Validità delle deliberazioni e accertamento del numero legale)

1. In commissione il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo stesso. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto. Il presidente della commissione, ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati dalla precedente ripartizione, attesta l'arrivo dei singoli consiglieri e attribuisce tali voti secondo l'ordine di presentazione dei consiglieri stessi alle sedute.

2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto esprimono il proprio voto a titolo individuale o in misura corrispondente al numero di consiglieri della componente politica che rappresentano.

3. La commissione può deliberare quando è presente alla votazione un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2; sono compresi tra i votanti, oltre ai consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario, anche gli astenuti; i consiglieri che annunciano di non partecipare alla votazione, presenti in aula di commissione, rilevano ai soli fini del numero legale. Le votazioni avvengono per alzata di mano; immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere richiesta la controprova da parte di almeno tre consiglieri.

5. Il presidente della commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta per un massimo di trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 36
(Trasmissione degli affari alle commissioni e abbinamento)

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni i progetti di legge e ogni altro affare che rientrino nelle materie di competenza delle medesime. Più affari aventi oggetto identico o strettamente connesso sono trasmessi alla medesima commissione che decide in ordine all'esame abbinato degli stessi.

2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati la commissione procede alla scelta di un testo base o alla redazione di un testo unificato.
3. Qualora, prima che inizi l'esame di un affare, un consigliere o la Giunta regionale preannuncino la presentazione di affari aventi oggetto identico o connesso, la commissione può rinviare di non oltre quindici giorni l'inizio della discussione, ai fini dell'abbinamento.
4. L'abbinamento non può essere disposto quando l'esame del provvedimento è terminato ai sensi dell'articolo 39, comma 4.

Art. 37

(Competenze concorrenti e questioni di competenza)

1. Un affare può essere assegnato a più commissioni, per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite costituiscono un unico collegio, presieduto dal presidente più anziano di età, e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 35.
2. Se una commissione ritiene che un affare ad essa assegnato non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un affare assegnato ad altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio.

CAPO VI

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 38

(Attività delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
 - a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;
 - b) in sede deliberante, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 40;
 - c) in sede redigente, secondo quanto previsto dall'articolo 41;**(35)**
 - d) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
 - e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45;
 - f) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 51 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio regionale di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.

Art. 39

(Commissioni in sede referente)

1. Su ciascun affare, previa nomina del relatore da parte del presidente della commissione, è svolto un dibattito di ordine generale; quando si tratta di un testo articolato, si svolge l'esame dei singoli articoli.

2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, coordinato dal relatore e composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio regionale.
3. Il presidente stabilisce, in accordo con la commissione, i termini per la presentazione degli emendamenti e le modalità per il loro esame; in ordine all'ammissibilità degli emendamenti si applica l'articolo 88, comma 2. **(36)**
4. Terminato l'esame del provvedimento, il relatore redige la relazione la quale si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.
5. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
6. Le relazioni, con il testo proposto e ogni altra eventuale documentazione, sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori consiliari e del calendario di cui all'articolo 23. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione deve essere tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.
7. Le commissioni non possono deliberare su questioni pregiudiziali o sospensive, ma della loro proposizione e discussione possono dar conto nella relazione.

Art. 40
(Commissioni in sede deliberante)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle relazioni, delle risoluzioni e delle proposte di atto amministrativo, nonché di altri atti a valenza amministrativa. **(37)**
- 1 bis.** La commissione in sede deliberante non è in ogni caso ammessa per gli atti per i quali il presente regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di approvazione, per i piani e i programmi generali di sviluppo economico- sociale e territoriale della Regione, nonché per i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Per i regolamenti delegati si procede ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto. **(38)**
2. Per le sedute di commissione in sede deliberante valgono le norme statutarie e regolamentari previste per le sedute del Consiglio regionale.
3. Fino all'esame conclusivo del provvedimento da parte della commissione competente, se il Presidente della Regione o almeno un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione richiedono che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame in sede deliberante e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Il presidente della commissione trasmette gli atti definitivamente approvati al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.

Art. 41
(Commissioni in sede redigente) (39)

1. Le commissioni si riuniscono in sede redigente per le proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi di cui agli articoli 106 e 107, secondo le procedure e le modalità stabilite dai medesimi articoli.
2. Il Presidente del Consiglio può altresì assegnare alla commissione competente, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza della commissione stessa, l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari in occasione delle programmazioni di cui all'articolo 23. Alla commissione in sede redigente compete l'istruttoria, l'esame degli emendamenti e la stesura definitiva degli articoli del progetto di legge o regolamento.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, fino all'esame conclusivo del provvedimento di cui al comma 2 da parte della commissione competente in sede redigente, se il Presidente della Regione o almeno cinque consiglieri richiedono che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame, il Presidente del Consiglio dispone la fine dell'esame in sede redigente e la continuazione dei lavori in sede referente.

4. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di revisione normativa e di semplificazione, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, dell'assestamento e alla legge di stabilità, alle leggi riguardanti i tributi, alle leggi e ai regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata, nonché per il regolamento generale del Consiglio regionale.

5. Il progetto di legge o regolamento assegnato alla commissione in sede redigente ai sensi del comma 2 è approvato dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la votazione articolo per articolo e la votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.

6. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili.

Art. 42 **(Indagini conoscitive)**

1. Le indagini conoscitive previste dall'articolo 20 dello Statuto sono deliberate dalle commissioni interessate ovvero attivate da un terzo dei componenti del Consiglio regionale. **(40)**

1 bis. I soggetti di cui al comma 1 predispongono il programma organizzativo e finanziario dell'indagine conoscitiva da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio. Nel caso in cui il programma sia presentato da un terzo dei componenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza delibera sentito l'ufficio di presidenza della commissione interessata. **(41)**

2. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede della commissione.

3. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.

4. Compiuta l'indagine, la commissione approva un documento conclusivo oppure nomina un proprio relatore al Consiglio.

5. Sono sempre ammesse conclusioni o relazioni di minoranza.

6. Documenti e conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

7. Per le indagini conoscitive di particolare complessità o rilevanza possono essere istituite commissioni speciali a norma dell'articolo 25, comma 2.

Art. 43 **(Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)**

1. Le commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 dello Statuto, su richiesta dei soggetti medesimi o per propria decisione, in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.

2. L'ufficio di presidenza della commissione, sentita la commissione, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.

3. Le commissioni, per le attività di cui ai commi 1 e 2, nonché per altre attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza possono recarsi fuori della propria sede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Previo accordo con la Giunta regionale, le commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento di dette attività, delle sedi territoriali della Regione.
4. Le commissioni possono avvalersi per le attività di cui al presente articolo degli strumenti ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.
5. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari, rappresentativo anche delle minoranze, che è tenuto a riferire alla commissione stessa.

Art. 44

(Forme di partecipazione al procedimento legislativo ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto)

1. Le commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti interessati, procedono alle audizioni sui progetti di legge ad esse assegnati secondo le modalità e i criteri indicati nel presente articolo.
2. L'obbligo di informare i soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statuto è assicurato attraverso l'immediata pubblicazione dei testi dei progetti di legge assegnati a ciascuna commissione sul sito internet del Consiglio regionale.
3. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) rappresentatività;
 - b) radicamento sul territorio;
 - c) diretto interesse al provvedimento;
 - d) utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.
4. L'ufficio di presidenza della commissione predispone il programma delle audizioni in modo da renderne lo svolgimento compatibile con il calendario dei lavori consiliari e può fissare il termine entro il quale i soggetti individuati devono presentare le proprie osservazioni. I soggetti individuati a norma del comma 3 sono informati del luogo e della data delle loro audizioni con preavviso di almeno tre giorni.
5. Le commissioni si avvalgono, ai fini dell'istruttoria legislativa, delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni, garantendo a tutti i propri componenti, alla Giunta regionale e ai partecipanti la conoscenza delle stesse.
6. Per l'acquisizione delle proposte e delle osservazioni di cui al presente articolo le commissioni possono indire consultazioni per via telematica.
7. Nel caso di esame di un progetto di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 50 dello Statuto i soggetti promotori devono essere consultati dalla commissione; alla consultazione sono ammessi:
 - a) se si tratta d'iniziativa di cittadini, i delegati dei presentatori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci;
 - b) se si tratta d'iniziativa di consigli provinciali o comunali, una delegazione rappresentativa degli stessi.
8. A ciascun delegato è data facoltà di parola, per non più di una volta, per illustrare e motivare la proposta in esame o particolari aspetti di essa.
9. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari che sono tenuti a riferire alla commissione stessa.

Art. 44 bis

(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'istruttoria legislativa) (42)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54 dello Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì fornire indicazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Consiglio delle autonomie locali, contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari.

4. Nel corso dell'istruttoria, il presidente della commissione referente valuta, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, la convocazione di incontri o audizioni con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 44 ter

(Espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali) (42)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, inviandolo direttamente al presidente della commissione referente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto nel caso lo richieda la programmazione dei lavori di cui all'articolo 23.

3. Decorsi inutilmente i termini fissati, si producono gli effetti dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto.

4. Conclusa l'istruttoria in commissione, il Consiglio delle autonomie locali può esprimere ulteriori osservazioni sul testo approvato ed eventualmente modificato nel termine di dieci giorni dall'acquisizione dello stesso. Detto termine è ridotto se la programmazione dei lavori a norma dell'articolo 23 lo richiede.

5. Il Presidente del Consiglio regionale invia il parere e le eventuali osservazioni pervenute dal Consiglio delle autonomie locali ai consiglieri regionali e, per conoscenza, alla Giunta regionale.

Art. 44 quater

(Espressione dei pareri da parte di organismi esterni al Consiglio regionale) (43)

1. Nei casi in cui le leggi regionali prevedano l'espressione del parere da parte di un organismo esterno al Consiglio regionale in merito a determinati progetti di legge o altri atti assegnati alle commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla richiesta di parere sul testo presentato dai proponenti, contestualmente all'atto di assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente a esclusione degli atti per i quali il parere è già stato richiesto ai sensi della normativa vigente.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta o comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare o dalla legge. Il parere è inviato al Presidente del Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso il parere non sia reso nei termini previsti si intende favorevole.

3. Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì fornire indicazioni e pareri su qualsiasi progetto di legge o atto di proprio interesse, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari competenti.

Art. 45

(Audizione dei rappresentanti degli enti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti procedono all'audizione dei rappresentanti della Regione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, individuati dalla legge regionale, entro trenta giorni dalla loro nomina o elezione.

2. Le commissioni consiliari permanenti possono altresì audire, su richiesta di un numero di consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei voti consiliari, i soggetti di cui al comma 1 durante l'espletamento del loro mandato.

3. Il Presidente del Consiglio regionale informa le competenti commissioni consiliari delle nomine e designazioni effettuate dalla Giunta regionale.

Art. 46
(Pareri alla Giunta regionale)

1. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Regione.

Art. 47
(Procedure per le intese)

1. Quando la legge prevede che un provvedimento amministrativo della Giunta regionale debba essere adottato d'intesa con le commissioni consiliari, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Le intese devono essere conseguite nei termini stabiliti dalla legge e comunicate dal presidente della commissione al Presidente della Regione.
3. Se la commissione esprime l'intesa con condizioni, l'atto approvato dalla Giunta regionale è comunicato al presidente della commissione e dà conto del recepimento delle condizioni medesime.
4. Se la Giunta regionale non intende accogliere le condizioni poste dalla commissione, ritrasmette la proposta di deliberazione al presidente della commissione motivando il mancato accoglimento. In tal caso la commissione, nei termini previsti dalla legge o, se scaduti, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della proposta, si pronuncia definitivamente; decorso detto termine la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto.

Art. 48
(Pareri facoltativi ad altre commissioni)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 37, 49 e 99, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sull'affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, relativamente ai punti rientranti nella competenza di quest'ultima.
2. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione od esprimere il proprio parere su un affare assegnato ad un'altra commissione ne fa domanda al Presidente del Consiglio.
3. I pareri sono espressi in forma scritta entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione dell'affare; decorso detto termine senza che la commissione abbia espresso il parere richiesto, la commissione competente procede oltre.

Art. 49
(Relazione tecnica e parere obbligatorio sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie) (44)

1. Per i progetti di legge che sono inseriti nella programmazione dei lavori ai sensi dell'articolo 23, le commissioni consiliari competenti richiedono, qualora non sia già presente, alla Giunta regionale la relazione tecnica prevista dalla legge regionale di contabilità. La relazione tecnica è trasmessa dalla

Giunta regionale nel termine stabilito dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. La relazione tecnica è aggiornata sulla base degli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione consiliare competente che stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari, il termine per l'aggiornamento, comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di rispettare i termini fissati dal presente comma ne evidenzia le ragioni ed è tenuta comunque a trasmettere la relazione tecnica almeno due giorni lavorativi prima della seduta della commissione competente in materia di programmazione e bilancio fissata per l'espressione del parere di cui al comma 2. **(45)**

2. I progetti di legge comportanti spese o minori entrate, assegnati alle commissioni di merito, sono sottoposti anche al parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; il parere è espresso alla commissione di merito in forma scritta.

3. Ai fini di cui al comma 2, la commissione consiliare di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria, la relativa relazione tecnica di cui al comma 1, se pervenuta, e, nel caso si sia discostata da quanto in essa espresso, le motivazioni relative, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari; se il parere è favorevole e corredato dalla relativa norma finanziaria, il presidente della commissione di merito trasmette il progetto di legge, unitamente alla relazione tecnica, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea; se il parere è negativo sottopone nuovamente il progetto all'esame della commissione. **(46)**

4. Un progetto di legge, prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere di cui al comma 2, non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

5. Qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica di cui al comma 1, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere di cui al comma 2, ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.

Art. 50 **(Pareri sui regolamenti)**

1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio alla Giunta regionale in merito ai regolamenti regionali di cui all'articolo 42 dello Statuto, entro sessanta giorni dall'assegnazione.

2. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato, nel caso in cui il Consiglio regionale ne attribuisca l'approvazione alla Giunta regionale a norma dell'articolo 41, comma 3, dello Statuto, entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

3. In caso di decorrenza dei termini di cui al comma 2, la commissione competente può richiedere al Presidente del Consiglio, motivandone le circostanze, l'assegnazione di un nuovo termine, decorso il quale la Giunta regionale può procedere.

Art. 51 **(Funzioni di vigilanza e controllo)**

1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto.

2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l'attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto.
5. Quando le commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
6. Quando le commissioni chiedono l'intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario.
7. Le commissioni possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta regionale, per valutare scelte e situazioni dell'ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante.
8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso.
9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.

Art. 52
(Commissioni d'inchiesta)

1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.
3. L'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, delibera l'istituzione della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l'assegnazione di ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.
4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio i nominativi dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del Consiglio.
5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio ufficio di presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.
6. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime attraverso appositi ordini del giorno.
7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della commissione stessa.

8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione.

8 bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti della commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 112, secondo modalità e tempi indicati dagli uffici a supporto della commissione. **(47)**

Art. 53

(Modalità d'esame delle petizioni popolari)

1. Le petizioni di cui all'articolo 50, comma 4, dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette alla commissione consiliare competente e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
4. La commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
5. Qualora la petizione riguardi provvedimenti già assegnati alle commissioni, essa viene esaminata nello stesso contesto istruttorio.
6. L'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente di cui al comma 1.

Art. 53 bis

(Relazioni e referti della Corte dei conti) (48)

1. Le relazioni, i referti e altri atti consimili che la Corte dei conti trasmette al Consiglio regionale a norma delle vigenti disposizioni sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che può riferire al Consiglio sull'esito dell'esame. **(49)**

CAPO VII

ASSEMBLEA CONSILIARE - DISCIPLINA GENERALE, NORME DI FUNZIONAMENTO E MODI DI VOTAZIONE

Art. 54

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Le sedute in via ordinaria si svolgono secondo il programma e il calendario trimestrale dei lavori di cui all'articolo 23.
2. La convocazione straordinaria può essere disposta direttamente dal Presidente del Consiglio in casi di particolare necessità e urgenza. Può essere chiesta dal Presidente della Regione o da almeno quindici consiglieri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e allegando i relativi testi; in tal caso la seduta deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta. **(50)**
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 99, comma 5, l'avviso di convocazione, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. In caso di convocazione di seduta straordinaria il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

4. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.

5. Nell'eventualità che una seduta del Consiglio non possa essere presieduta né dal Presidente né da alcuno dei Vice Presidenti, per loro contemporanea assenza o impedimento, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

6. Nell'eventualità che alla seduta manchino entrambi i consiglieri Segretari, le funzioni relative sono temporaneamente svolte dal consigliere più giovane di età tra i presenti.

Art. 55

(Inizio e termine delle sedute)

1. L'orario di inizio delle sedute non può essere antecedente alle ore otto; l'orario di chiusura non può essere successivo alle ore ventiquattro. Eventuali proroghe della durata delle sedute sono disposte dal Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente, all'orario di inizio indicato per la seduta, dichiara aperti i lavori. Decorsi sessanta minuti, il Presidente, valutata la presenza dei consiglieri, può rinviare i lavori alla seduta successiva.

Art. 56

(Luogo delle sedute)

1. Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede; può riunirsi fuori della propria sede per decisione presa dall'Ufficio di presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari.

3. Persone estranee al Consiglio regionale non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto i funzionari autorizzati dal Presidente.

4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.

Art. 57

(Pubblicità delle sedute e sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente o di almeno dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare, dopo l'intervento di un consigliere a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 58

(Validità delle deliberazioni)

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.

3. I consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione, rilevano ai soli fini del numero legale (51).

3 bis. Nelle votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, i consiglieri che non intendono partecipare al voto sono tenuti ad attestare la non partecipazione nei modi indicati dall'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 76, comma 3, e comunque, se presenti in aula, sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale **(52)**.

Art. 59
(Verifica del numero legale)

1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2. **(53)**
2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.
4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.

Art. 60
(Mancanza del numero legale)

1. Se manca il numero legale il Presidente dell'Assemblea può sospendere oppure togliere la seduta. Il Presidente toglie la seduta dopo tre verifiche consecutive nelle quali è constatata la mancanza del numero legale. Quando la seduta è tolta, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, alla medesima ora del giorno seguente non festivo.

Art. 61
(Processo verbale e resoconto integrale)

1. Salvo quanto è disposto dal comma 2, per ogni seduta si redige il processo verbale, nel quale sono indicati gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di seduta segreta il Consiglio può deliberare che non si rediga il processo verbale.
3. Il testo del verbale è trasmesso a tutti i consiglieri e si intende approvato se all'inizio della seduta successiva nessuno fa osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.
5. Dopo l'approvazione, il verbale è sottoscritto dal Presidente, da uno dei consiglieri Segretari e dal dirigente della struttura preposta.
6. Il dirigente della struttura preposta provvede, su richiesta di chiunque, al rilascio di copie autenticate dei verbali approvati e dei relativi estratti, nonché degli atti e delle deliberazioni consiliari.
7. Di ogni seduta pubblica è redatto e pubblicato il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutti gli interventi svolti nel corso della seduta.

Art. 62
(Comunicazioni al Consiglio regionale)

1. Il Presidente comunica al Consiglio le domande di congedo.
2. Il Presidente dà notizia:
 - a) dei messaggi e delle petizioni inviate al Consiglio regionale;
 - b) dell'assegnazione di progetti di legge alle commissioni;
 - c) delle decisioni concernenti le richieste di trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
 - d) delle leggi regionali impugnate innanzi alla Corte costituzionale e delle sentenze che dichiarano l'illegittimità, anche parziale, di una legge regionale;
 - e) dell'esito dei referendum abrogativi di leggi regionali, nonché delle sentenze di annullamento di regolamenti o di atti amministrativi di competenza consiliare;
 - f) di ogni altro atto o provvedimento che ai sensi dello Statuto, del presente regolamento o per legge deve essere portato a conoscenza del Consiglio.
3. Il Presidente annuncia le interrogazioni, le interpellanze e le risposte date dalla Giunta regionale alle stesse, nonché le mozioni pervenute.
4. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione o un componente della Giunta regionale da lui delegato possono fare comunicazioni all'Assemblea in ogni momento della seduta consiliare. Sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Regione o dal componente della Giunta regionale si apre il dibattito. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio.

Art. 63
(Congedi)

1. Il consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della seduta, ai fini del congedo. **(54)**
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
3. Il consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio, viene computato per la determinazione del numero legale.
4. L'elenco dei consiglieri in congedo è esposto nell'aula.

Art. 64
(Ordine delle sedute - sanzioni)

1. Se un consigliere regionale turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
2. Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il periodo restante della seduta. Se il consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le disposizioni necessarie perché l'ordine sia eseguito.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale.
4. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del consigliere.

5. Nei casi più gravi l'Ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente, delibera l'esclusione dall'aula fino ad un massimo di due sedute, ivi compresa quella in corso, oppure può proporre al Consiglio di deliberare nei riguardi del consigliere l'interdizione dal partecipare ai lavori dell'aula fino ad un massimo di tre sedute; in tal caso la deliberazione è adottata, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

5 bis. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenute ai sensi del comma 5, partecipano, senza diritto di voto, i presidenti dei gruppi consiliari che non abbiano propri componenti in seno all'Ufficio stesso.
(55)

Art. 65
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

2. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 66
(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, per il giorno seguente, alla medesima ora.

Art. 67
(Ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)

1. Il Presidente può proporre inversioni dell'ordine del giorno o anticipazioni di argomento, giustificandone la necessità. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la proposta è sottoposta al voto del Consiglio.

2. Prima dell'inizio della seduta dieci consiglieri possono proporre l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di un consigliere a favore e di uno contro e per non oltre cinque minuti ciascuno su tutte le proposte.

3. Salvo quanto è disposto dal comma 4, il Consiglio non può deliberare né discutere su argomento non iscritto all'ordine del giorno.

4. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta, da presentarsi al Presidente del Consiglio non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori. La domanda deve essere corredata dall'attestazione dell'ora di ricevimento ad opera del dirigente della struttura preposta; sull'accoglimento della domanda, salvo che un numero di consiglieri non inferiore a dieci chieda che sia sottoposta al voto del Consiglio, decide il Presidente; nella relativa discussione intervengono, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contro.

5. La domanda di trattazione urgente non può essere avanzata per i progetti di legge.

6. Gli argomenti urgenti iscritti all'ordine del giorno secondo le disposizioni di cui al comma 4 sono trattati al termine del normale ordine del giorno, prima della conclusione della seduta.

Art. 68
(Facoltà di parlare)

1. Durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio, rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso.
2. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare; è tuttavia facoltà del Presidente riprogrammare l'intervento prima della fine della discussione generale.

Art. 69
(Ordine e disciplina degli interventi)

1. Il Presidente dà notizia degli iscritti a parlare all'inizio della seduta e disciplina l'ordine degli interventi alternando opportunamente gli esponenti dei gruppi della maggioranza e delle minoranze.
2. La durata di un intervento non può superare i dieci minuti salvo diversa ripartizione dei tempi; qualora abbia preventivamente provveduto a far distribuire in aula copia del proprio intervento, il consigliere può chiedere che il testo integrale di esso venga inserito agli atti.
3. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza, il limite di cui al comma 2 può essere superato, su decisione del Presidente, anche su richiesta di un presidente di gruppo, da comunicarsi all'Assemblea prima dell'inizio della discussione.
4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita il consigliere a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.
5. Nessun discorso può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per questioni di carattere incidentale, nei casi previsti dagli articoli 72 e 73, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 70
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale, per un massimo di cinque minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

Art. 71
(Commissione d'indagine)

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente l'istituzione di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio nomina la commissione, garantendo la presenza di entrambi i generi, e le assegna un termine per presentare le sue conclusioni; esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può disporre la stampa della relazione della commissione.

Art. 72
(Richiami all'ordine del giorno)

1. I richiami al regolamento inerenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla priorità delle discussioni e delle votazioni hanno precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere favorevole e uno contrario, non oltre cinque minuti ciascuno. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 73
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, devono essere proposte con atto scritto motivato, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente a quello dell'inizio della seduta nella quale l'argomento viene trattato se si tratta di questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria, mentre negli altri casi prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi. **(56)**
 2. Il Presidente ha facoltà di negare l'ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive che siano formulate con frasi sconvenienti o non inerenti all'argomento della discussione.
 3. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
 4. Se concorrono questioni sospensive e pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti. Le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria sono risolte con votazioni separate; più questioni sospensive e pregiudiziali di merito sono risolte, rispettivamente, con un'unica votazione.
- 4 bis.** L'approvazione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale o statutaria comporta l'applicazione dell'articolo 81, comma 3, salvo che nel periodo di sei mesi cambi il contesto normativo di riferimento. L'articolo 81, comma 3, trova applicazione anche nel caso di approvazione di una questione pregiudiziale di merito, salvo che il Consiglio regionale non stabilisca un termine inferiore. **(57)**
- 4 ter.** Se il Consiglio approva una questione sospensiva, decide anche in merito alla scadenza della stessa. **(57)**

Art. 74
(Chiusura della discussione)

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.
2. La chiusura della discussione può anche essere chiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un consigliere favorevole ed uno contrario per non più di cinque minuti ciascuno; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere tra quelli iscritti a parlare per ciascun gruppo, salvo il disposto dell'articolo 70.
3. La chiusura della discussione non può essere chiesta quando il tempo complessivo sia stato ripartito a norma dell'articolo 83 o sia stata concessa la deroga a norma dell'articolo 23, comma 12.

Art. 75
(Dichiarazione di voto)

1. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso per non più di dieci minuti, spiegandone i motivi. Analoga facoltà compete ai consiglieri dissenzienti, limitatamente ad un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il gruppo di appartenenza e per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gruppi che abbiano già utilizzato tutto il tempo assegnato a norma dell'articolo 83, salva diversa disposizione del Presidente.
3. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente regolamento devono adottarsi senza discussione o che sono precedute da interventi in numero limitato.
4. Di norma le dichiarazioni di voto iniziano con quelle dei gruppi numericamente meno consistenti e si concludono con quelle dei gruppi numericamente più consistenti.
5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

Art. 76
(Modi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.
3. Per le votazioni che si effettuano, ai sensi del presente regolamento, con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 77
(Votazione per alzata di mano)

1. L'Assemblea vota per alzata di mano quando il regolamento prevede esplicitamente tale modalità di votazione. **(58)**
- 1 bis.** La votazione per alzata di mano è inoltre effettuata, salvo che in aula sorga opposizione da parte di almeno dieci consiglieri, quando il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, dispone di adottare tale modalità di voto nella trattazione di determinati provvedimenti o durante determinate fasi del procedimento; la decisione del Presidente è comunicata all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. **(59)**
2. Della votazione per alzata di mano ciascun consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula e ordinato la chiusura delle porte, e viene effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, o, in caso di difetto dei relativi dispositivi, per alzata di mano.
- 2 bis.** Non possono essere sottoposte al voto per alzata di mano le deliberazioni da approvare con una maggioranza qualificata. **(60)**

Art. 78
(Votazione nominale) (61)

1. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e si effettua quando non sia altrimenti disposto dal regolamento; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata. **(62)**
2. **(63)**

3. (63)

4. Nell'ipotesi di votazione per chiamata, il Presidente designa il nome di un consigliere e si inizia da questo l'appello per ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. L'elenco dei votanti con l'indicazione del rispettivo voto resta esibito sul banco della presidenza ed è pubblicato nel resoconto della seduta e nel sito internet del Consiglio regionale. **(64)**

Art. 79

(Votazione a scrutinio segreto)

1. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti a una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, sempreché il Presidente della Regione non dichiari che l'oggetto investe il programma di governo.

2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o mediante procedimento elettronico.

4. (65)

5. La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:

a) la legge regionale statutaria e il regolamento generale del Consiglio regionale;

a bis) la legge elettorale;**(66)**

b) il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economico-finanziaria;

c) la legge finanziaria;

d) il bilancio di previsione e il suo assestamento;

e) il conto consuntivo;

e bis) il bilancio del Consiglio regionale, le relative variazioni e il conto consuntivo del Consiglio;**(67)**

f) le disposizioni finanziarie contenute nella legge collegata alla sessione di bilancio;

g) le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali e il finanziamento dei gruppi consiliari.

Art. 80

(Proclamazione del risultato - ripetizione delle votazioni invalide)

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula 'Il Consiglio approva', oppure con la formula 'Il Consiglio non approva'.

2. Qualora il Presidente accerti, anche su segnalazione di un consigliere, che si sono verificate irregolarità influenti in modo determinante sull'esito della votazione, invalida la votazione medesima e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO VIII

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 81

(Presentazione, assegnazione dei progetti di legge e annuncio in aula)

1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di allegati cui si fa riferimento nel testo, della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica, nei casi previsti dalla legge regionale di contabilità, ovvero della scheda di cui al comma 2; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità. **(68)**

2. Per i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione deve essere predisposta una relazione tecnica secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; i progetti di legge di iniziativa consiliare o d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste. **(69)**

2 bis. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni. **(70)**

3. I progetti di legge respinti dal Consiglio possono essere ripresentati solo dopo un intervallo di almeno sei mesi dalla precedente votazione.

4. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente alla commissione competente e annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro assegnazione.

5. Copia dei progetti di legge con indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun consigliere.

Art. 82

(Procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge il Presidente della Regione o i consiglieri proponenti o almeno cinque consiglieri possono chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, motivandone le ragioni e indicando la data della seduta consiliare per la quale ne propongono la trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile e sulla richiesta il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito un consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, fissando la data per la trattazione in aula.

3. I progetti di legge per i quali il Consiglio ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui all'articolo 23 in numero massimo di due all'anno e sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento.

4. La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà di tutti i termini istruttori previsti dal regolamento.

5. I progetti di legge di cui al presente articolo sono iscritti, nel testo licenziato dalla commissione, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare stabilita e non può esserne chiesta l'inversione.

6. Qualora la commissione consiliare non abbia licenziato il testo in tempo utile, il Presidente del Consiglio iscrive, su richiesta del proponente, l'argomento all'ordine del giorno della seduta programmata e l'Assemblea esamina il progetto di legge nel testo inizialmente assegnato alla commissione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia statutaria, elettorale, istitutivi di tributi o imposte regionali, nonché a quelli indicati ai Capi IX, X, fatta salva la disposizione di cui all'articolo

103, comma 3, e XI.

Art. 83

(Ripartizione del tempo complessivo)

1. Spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari assumere le decisioni per la ripartizione del tempo complessivo dedicato alla trattazione degli argomenti indicati nel calendario di cui all'articolo 23 e iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il tempo complessivo comprende, oltre a

quello della discussione generale e dei singoli articoli, la trattazione delle questioni pregiudiziali e sospensive, degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto; sono esclusi gli interventi dei relatori e del rappresentante della Giunta regionale, per i quali sono distintamente stabiliti i tempi, nonché le operazioni materiali di voto.

2. La Conferenza decide a maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati in Consiglio regionale. Nel caso in cui non si determini tale maggioranza, la decisione è assunta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza.

3. Il tempo complessivo è ripartito tra ciascun gruppo, per una parte in misura uguale per tutti i gruppi e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi. I consiglieri eventualmente dissenzienti dal proprio gruppo hanno diritto ad intervenire al di fuori del tempo assegnato ai rispettivi gruppi. Per il gruppo misto la parte di tempo determinata in misura uguale è ripartita tra i singoli consiglieri. In ogni caso è assegnato a ciascun gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti.

Art. 84

(Discussione generale)

1. L'esame dei progetti di legge da parte del Consiglio regionale si apre con la discussione generale.

2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, prima di iniziare la discussione generale può disporre che tale discussione sia divisa per parti o per articoli.

3. Intervengono nella discussione generale i relatori, il rappresentante della Giunta regionale, i consiglieri iscritti a parlare. Al termine della discussione il rappresentante della Giunta e i relatori possono replicare.

Art. 85

(Presentazione e trattazione di ordini del giorno)

1. Ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario, fino a cinque ordini del giorno sui contenuti di un progetto di legge, recanti impegni rivolti alla Giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni del progetto di legge, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Nel corso della discussione generale possono ancora essere presentati ordini del giorno da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero massimo di tre per ciascun gruppo. **(71)**

2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno dei presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

3. **(72)**

4. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono risolti con un'unica votazione, da effettuare al termine della discussione generale.

4 bis. Gli ordini del giorno possono essere votati per parti separate a norma dell'articolo 93 sentito il proponente. **(73)**

5. Gli ordini del giorno sono votati prima della votazione finale sul progetto; è ammessa, sul complesso degli ordini del giorno presentati, una dichiarazione di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

6. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno anche in relazione a provvedimenti diversi dai progetti di legge, fatti salvi gli specifici casi di esclusione previsti dal regolamento.

7. Le limitazioni alla presentazione degli ordini del giorno di cui al comma 1 non si applicano nel caso di concessione della deroga di cui all'articolo 23, comma 12.

7 bis. Al testo degli ordini del giorno sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato e con il consenso dei proponenti. **(74)**

Art. 86
(Ammissibilità degli ordini del giorno)

1. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano:
 - a) formulati con frasi sconvenienti;
 - b) non inerenti all'oggetto della discussione;
 - c) che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi respinti nel corso dello stesso procedimento legislativo;
 - d) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.
3. Nei casi di cui al comma 2 il Presidente ha facoltà di invitare i proponenti a riformulare l'ordine del giorno.

Art. 87
(Presentazione di emendamenti)

1. Gli emendamenti devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale devono essere corredati da una relazione tecnica ai sensi della legge regionale di contabilità. **(75)**
2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio, ai consiglieri e alla Giunta regionale. **(76)**
3. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 e anche nel corso della seduta la presentazione di emendamenti è ancora ammessa:
 - a) da parte del relatore;
 - b) da parte del rappresentante della Giunta regionale;
 - c) da parte della commissione referente, tramite il relatore, se deliberati in seduta straordinaria appositamente convocata previa autorizzazione del Presidente del Consiglio;
 - d) da parte di ciascun consigliere nell'ipotesi prevista dall'articolo 67, comma 4.
4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti solo a emendamenti proposti da altri, sino al termine della discussione generale. I subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati entro il termine stabilito dal Presidente.
5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.
6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.

Art. 88
(Ammissibilità degli emendamenti)

1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, decide in ordine alla inammissibilità di emendamenti che siano:**(77)**
 - a) formulati con frasi sconvenienti;
 - b) non inerenti all'oggetto della discussione;
 - c) puramente formali;

- d) contrari ai principi e alle norme costituzionali o statutarie;(78)
- e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo; e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate. (79)

2 bis. Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista. (80)

Art. 89

(Discussione degli articoli e degli emendamenti)

1. Esaurita la discussione generale e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli, il Consiglio passa alla discussione degli articoli. La discussione si svolge sul testo di ciascun articolo e sui rispettivi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione di ogni articolo una sola volta per non più di dieci minuti, contestualmente illustrando e pronunciandosi su emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dallo stesso e da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richiede.

2 bis. Sugli emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante della Giunta regionale, che anticipano al Presidente, prima della chiusura della discussione di ciascun articolo, gli emendamenti che intendono accogliere. (81)

Art. 90

(Sospensione dell'esame o rinvio in commissione)

1. Quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l'esame di un progetto di legge può essere sospeso, previa decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi adottata con la maggioranza di cui all'articolo 23, comma 6, oppure rinviato dal Consiglio alla commissione competente. Nel secondo caso il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l'ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente al Consiglio.

2. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della commissione competente in materia di programmazione e bilancio.

Art. 91

(Deliberazione di stralcio)

1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un consigliere ovvero della Giunta regionale, avanzata nel corso della discussione generale e comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.

2. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in commissione della parte stralciata.

Art. 92

(Votazione degli articoli, degli emendamenti e subemendamenti)

1. La votazione si fa articolo per articolo, prima sugli emendamenti poi sull'articolo, prima sui subemendamenti poi sugli emendamenti, purché siano stati distribuiti per tempo a tutti i consiglieri.

2. Se relativamente ad un articolo è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.

3. Se concorrono più emendamenti, la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti identici sono posti in votazione congiuntamente.

4. Qualora sia stata presentata ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

5. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Il Presidente può anche disporre, in tutto o in parte, la votazione degli emendamenti per alzata di mano ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis. **(82)**

5 bis. Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, può disporre la votazione in blocco di una pluralità di emendamenti sulla medesima disposizione normativa che il relatore e la Giunta abbiano dichiarato di accogliere. **(83)**

6. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.

Art. 93

(Votazioni per parti separate)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere chiesta la votazione per parti separate.

2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art. 94

(Votazione finale)

1. Esaurita la votazione degli articoli e svolte le dichiarazioni di voto, ha luogo la votazione finale sul progetto di legge.

2. Se il progetto consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto.

3. La votazione finale delle leggi, dei regolamenti, delle proposte di legge al Parlamento, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h), dello Statuto ha luogo mediante votazione nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere richiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79.

Art. 95

(Correzioni formali)

1. Prima della votazione finale ciascun consigliere può segnalare e proporre eventuali correzioni di forma e di coordinamento.

2. Se le correzioni di forma e di coordinamento si rivelano di particolare complessità, anche a seguito degli emendamenti approvati, il Presidente ha facoltà di rinviare la votazione finale ad un successivo momento della seduta per consentire di comunicare al Consiglio le modificazioni apportate al testo.

3. Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata successivamente alla votazione finale, vi provvede il Presidente del Consiglio, che si avvale delle strutture consiliari a ciò preposte. Delle correzioni sono informati immediatamente i presidenti dei gruppi consiliari ed è data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva all'approvazione.

Art. 96
(Applicazione estensiva)

1. Le disposizioni di questo capo si applicano, in quanto compatibili, per i regolamenti e ogni altra deliberazione del Consiglio regionale, ivi compresa l'approvazione delle proposte di legge alle Camere di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

1 bis. Ai soli fini dell'invio delle proposte di legge alle Camere, tali proposte, se approvate dal Consiglio regionale, devono essere corredate della relazione tecnico-finanziaria predisposta dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione. **(84)**

CAPO IX

**SESSIONI DI BILANCIO - PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art. 97
(Sessioni di bilancio del Consiglio regionale)

1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.

2. Nei sette giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.

3. La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprende l'esame del conto consuntivo, dell'asestamento di bilancio e del documento di programmazione economico-finanziario regionale.

4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 98
(Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è assegnato in sede referente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre commissioni.

2. La commissione competente esamina il DPEFR e acquisisce i pareri delle altre commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.

3. La relazione scritta della commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La discussione in Assemblea sul DPEFR e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni.

5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.

6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DPEFR; delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge finanziaria e del collegato alla finanziaria.

7. Qualora lo richiedano eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi successivamente all'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DPEFR approvato; l'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo, in questo caso, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'esame della nota di aggiornamento al DPEFR da parte del Consiglio deve svolgersi prima della conclusione, in commissione, dell'esame istruttorio della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione.

Art. 99

(Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari)

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere di cui all'articolo 48.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso per iscritto.

3. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate con votazione nominale mediante procedimento elettronico. **(85)**

5. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.

6. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.

7. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.

8. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.

9. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.

10. La presentazione di emendamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 3, è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 9.

11. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.

12. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili. **(86)**

Art. 100

(Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria)

1. Il progetto di legge collegato alla manovra finanziaria é assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre commissioni consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Regione e al Consiglio.
3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni della legge finanziaria e del bilancio.
4. Non sono ammissibili in commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
7. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione del relativo progetto di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili. **(87)**

Art. 101

(Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio)

1. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
2. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dal Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale, determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta. Qualora i gruppi non raggiungano un accordo unanime, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 23.

Art. 101 bis

(Atti di programmazione pluriennale di rilevanza europea) (88)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi.
2. Al fine di consentire al Consiglio regionale di definire indirizzi o manifestare orientamenti in merito agli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la relativa documentazione al Consiglio regionale almeno trenta giorni prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee.

CAPO X

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI (89)

Art. 102
(Sessione europea del Consiglio regionale) (90)

1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.
2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea, l'esame del progetto di legge europea regionale e l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea. **(91)**
3. All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 103
(Provvedimenti europei) (92)

1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge europea sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche europee e alle altre commissioni per l'espressione del parere di cui all'articolo 48. **(93)**
2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere. **(94)**
3. Per l'esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 82.

Art. 104
(Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo europeo) (95)

1. Alla commissione competente in materia di politiche europee sono assegnati i progetti e gli atti europei. **(96)**
2. I progetti e gli atti europei sono altresì assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge. **(97)**
- 2 bis. Le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al comma 2 possono essere trattate con le modalità di cui all'articolo 40. **(98)**
3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge. **(99)**
4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo europeo. **(100)**

CAPO X bis
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (101)

Art. 104 bis
(Riunioni congiunte del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali) (102)

1. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali possono riunirsi annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente del Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.

CAPO XI

'QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI RIORDINO NORMATIVO, DEI TESTI UNICI COMPILATIVI E DELLA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA E DI SEMPLIFICAZIONE ANNUALE (103)

Art. 105

(Qualità della normazione)

1. L'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme.
2. Nella redazione dei testi normativi si applicano le disposizioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dalle strutture consiliari a ciò preposte.
4. Le commissioni consiliari possono chiedere alle strutture a ciò preposte pareri formali su progetti di legge e altri affari in esame. La richiesta è trasmessa dal presidente della commissione all'Ufficio di presidenza del Consiglio che dispone in ordine alla trasmissione alle strutture consiliari competenti al fine di garantire l'adempimento nei tempi più brevi e nelle modalità più funzionali, tenendo conto anche della programmazione dei lavori. Il parere reso alla commissione è comunicato all'Ufficio di presidenza. **(104)**
5. I consiglieri possono rivolgersi direttamente agli uffici per ottenere pareri orali. Per ottenere pareri scritti devono proporre domanda all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 106

(Procedimento di approvazione delle leggi di riordino normativo)

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto il Consiglio regionale può, con una apposita risoluzione, su proposta della commissione competente per materia, incaricare il Presidente della Regione a presentare un progetto di legge di riordino normativo che tenga conto dei principi e delle direttive contenute nella risoluzione medesima.
2. I progetti di legge di riordino normativo, presentati dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alle commissioni competenti per materia. I progetti devono essere accompagnati da una apposita relazione che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale.
3. Il Presidente della Regione assicura la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori della commissione per illustrare la proposta e, se richiesto dalla commissione, nel corso di tutta la successiva istruttoria.
4. La commissione competente per materia può apportare modifiche al progetto di legge nel rispetto dei criteri di redazione e dei principi direttivi di riordino.
5. Il progetto di legge di riordino, esaminato ed approvato dalla commissione competente articolo per articolo, è trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale e che evidenzii le eventuali disposizioni modificate rispetto al testo originario.
6. Il progetto di legge è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica delle leggi di riordino, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

8. Per il progetto di legge di riordino normativo non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.

Art. 107

(Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)

1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale mediante testi unici meramente compilativi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e le procedure di cui al presente articolo.
2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
3. La commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
4. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzia la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.
8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.

Art. 107 bis

(Modalità di trattazione della legge di revisione normativa e di semplificazione) (105)

1. Il progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione sono presentati al Consiglio regionale dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente, e a tutte le altre commissioni consiliari in sede consultiva, con l'indicazione delle parti di rispettiva competenza.
2. Il Presidente del Consiglio accerta che, prima della presentazione del progetto di legge, sia stata approvata la risoluzione di cui al comma 7; prima dell'assegnazione verifica altresì che il medesimo progetto non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale e che non siano presenti disposizioni che operano interventi di revisione organica o complessiva di materia o di settori di legislazione regionale e, se del caso, ne dispone lo stralcio dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Per le disposizioni stralciate, assunta la forma di una o più autonome iniziative legislative, si procede secondo le modalità ordinarie di trattazione dei progetti di legge.
3. Le commissioni in sede consultiva esprimono il parere sulle disposizioni del progetto di legge di rispettiva competenza, indicate ai sensi del comma 1, e possono proporre emendamenti, anche di carattere aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale.

4. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente esamina il progetto di legge solamente per le parti di propria specifica competenza, indicate ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, recepisce gli eventuali emendamenti proposti, ai sensi del comma 3, dalle altre commissioni consiliari e procede all'approvazione della relazione sul progetto di legge ai sensi dell'articolo 39.

5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge proposto dalla commissione referente.

6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati nelle commissioni decidono i presidenti delle commissioni stesse. La dichiarazione di inammissibilità di un emendamento deve essere motivata e comunicata ai consiglieri.

7. In merito alla relazione annuale sulla semplificazione, il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione volta a dettare gli indirizzi della Regione in materia di semplificazione.

CAPO XII

COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 108

(Istituzione e composizione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione, previsto dall'articolo 45 dello Statuto e ne nomina i componenti.

2. Il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a otto.

3. La proposta dell'Ufficio di presidenza è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi.

4. Non possono far parte del Comitato gli assessori regionali, i sottosegretari, i presidenti di commissione e i consiglieri nominati presso gli enti del sistema regionale.

5. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente ed il vice presidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranze.

6. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

7. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.

Art. 109

(Finalità e funzioni)

1. Il Comitato di controllo e valutazione opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, prevista dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto. A tal fine:

a) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti;

b) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale assegna tali progetti di legge al Comitato;

c) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;

d) assicura ai consiglieri e alle commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato:

a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni e con la Giunta regionale, in particolare per l'esame delle relazioni di cui al precedente comma 1, lettera c);

b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

c) si avvale di un'apposita struttura interna del Consiglio regionale che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale.

4. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione. Il Consiglio ne discute in una apposita seduta. **(106)**

Art. 110

(Clausole valutative)

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono:

a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati delle politiche regionali;

b) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;

c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

d) l'eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto, il Comitato propone alle commissioni l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge. Nel caso in cui aderisca alla proposta, la commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato. Se la clausola valutativa non viene approvata se ne fa menzione nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge.

Art. 111

(Missioni valutative)

1. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

2. I progetti di missione valutativa sono elaborati dal Comitato per le leggi e gli interventi regionali individuati d'intesa con le commissioni consiliari competenti. Il Comitato sottopone i progetti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 111 bis

(Esiti delle attività di controllo e valutazione delle politiche regionali) (107)

1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione esamina gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali e formula osservazioni e proposte alle commissioni consiliari competenti per materia e alla Giunta regionale.
2. Le commissioni consiliari esaminano gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali unitamente ai documenti inviati in merito dal Comitato paritetico di controllo e valutazione; in esito a tale esame possono proporre relazioni e risoluzioni per la discussione in Assemblea.
3. Su proposta del Comitato paritetico di controllo e valutazione e delle commissioni consiliari, la programmazione di cui all'articolo 23 prevede adeguati tempi da dedicare alla trattazione degli esiti dell'attività di controllo e valutazione.

CAPO XIII

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO - MOZIONE DI SFIDUCIA E MOZIONE DI CENSURA

Art. 112

(Informazione dei consiglieri regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto i consiglieri regionali ottengono direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Tali dati, se disponibili, devono essere forniti anche in formato elettronico e/o in forma elaborata, pur non essendovi l'obbligo per i soggetti di cui al presente comma di effettuare ulteriori elaborazioni.
2. Al fine di rendere effettivi il diritto di informazione e il diritto di accesso ai documenti, la Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 favoriscono l'accesso dei consiglieri tramite banche dati informatizzate.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i consiglieri si rivolgono direttamente ai dirigenti responsabili della Giunta regionale e ai rappresentanti legali dei soggetti indicati al comma 1, informandone l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Le richieste debbono essere riferite ad oggetti determinati, e le relative notizie, informazioni, atti e documenti sono forniti con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge.
5. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato delle attività.
6. Al consigliere vengono indicati l'ufficio presso cui, per un periodo di almeno quindici giorni, lo stesso può prendere visione ed estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. Se i documenti oggetto della richiesta di accesso sono disponibili in formato elettronico, la consultazione avviene in forma telematica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, che sono nello stesso documento richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento.
8. L'eventuale differimento, limitazione o rifiuto all'accesso richiesto sono motivati in forma scritta, a cura del dirigente responsabile del procedimento, facendo riferimento specifico alla normativa vigente ed al presente regolamento, alle categorie di documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come è stata proposta.

9. La richiesta di accesso deve essere soddisfatta entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla sua presentazione.

10. Nel caso in cui la richiesta del consigliere avvenga in forma scritta e questa sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione entro dieci giorni al consigliere richiedente e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

11. Qualora la richiesta di accesso non sia stata, in tutto o in parte, soddisfatta, il consigliere, fatti salvi gli ordinari mezzi di rimedio previsti dall'ordinamento giuridico, può richiedere l'intervento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio il quale, avvalendosi delle competenti strutture del Consiglio regionale, adotta le opportune iniziative per consentire l'acquisizione degli atti. **(108)**

12. I consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti o eccedenti l'esercizio del mandato. Essi sono tenuti alla riservatezza nonché al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 113

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda, anche non motivata, per avere informazioni su fatti e questioni che investono la competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale per sapere se gli stessi abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati.

Art. 114

(Presentazione delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di interrogazioni che siano formulate con frasi sconvenienti o che riguardino quesiti, fatti o questioni per i quali non siano ravvisabili competenze e responsabilità del Presidente della Regione o della Giunta regionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Presidente può invitare i presentatori, ove possibile, a riformulare i testi.

4. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta immediata in aula, risposta in commissione o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.

5. Le interrogazioni sono annunciate e distribuite ai consiglieri nella prima seduta utile e inserite nel resoconto integrale della medesima seduta; le risposte orali sono inserite nel resoconto integrale della seduta in cui vengono rese.

Art. 115

(Risposta immediata in aula)

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un fatto connotato da particolare urgenza o attualità politica, rientrante nell'ambito delle competenze del Presidente della Regione o della Giunta regionale. **(109)**

1 bis. Le interrogazioni a risposta immediata possono essere presentate: **(110)**

a) da cinque consiglieri regionali, anche appartenenti a gruppi consiliari diversi;

b) da tutti i componenti di uno stesso gruppo consiliare, qualora il gruppo sia composto da meno di cinque consiglieri.

Ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola interrogazione.

2. Le interrogazioni a risposta immediata sono discusse all'inizio delle sedute consiliari individuate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e comunque almeno una volta al mese.
3. Le interrogazioni a risposta immediata devono essere presentate al Presidente del Consiglio regionale almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. **(111)**
4. Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, ne trasmette subito copia al Presidente della Regione.
5. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interrogazione per non più di due minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di quattro minuti; l'interrogante può replicare per non più di due minuti.
6. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta nessuno degli interroganti è presente in aula.
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio assicura adeguate forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 132, comma 5, alle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

Art. 116
(Risposta in commissione)

1. In caso di interrogazione con richiesta di risposta in commissione il Presidente del Consiglio trasmette l'atto al presidente della commissione competente dandone comunicazione al Presidente della Regione.
2. Entro venti giorni dalla trasmissione l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della commissione.
3. Se l'interrogante non fa parte della commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
4. La commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari unitamente al testo dell'interrogazione.

Art. 117
(Risposta scritta alle interrogazioni)

1. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.
2. La Giunta ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interrogazione in aula. Se la risposta non perviene entro il termine, l'interrogazione, su richiesta scritta dell'interrogante, è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.

Art. 118
(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente della Regione o della Giunta regionale su questioni che ne investono la competenza.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le disposizioni previste dall'articolo 114; l'interpellante deve dichiarare se vuole risposta in aula, in commissione o scritta; in difetto la risposta si intende scritta.

Art. 119
(Risposta orale alle interpellanze)

1. Le interpellanze sono trattate di norma una volta al mese, nella prima parte della seduta, successivamente alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.
2. Il Presidente del Consiglio, sentite la Giunta regionale e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, iscrive all'ordine del giorno le interpellanze da trattarsi nella seduta, secondo una equilibrata ripartizione tra i presentatori, tenuto conto anche della data di presentazione.
3. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interpellanza per non più di cinque minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di cinque minuti; l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.
4. Il Presidente può disporre che le interpellanze relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.
5. Si osservano per le risposte orali in commissione le disposizioni previste dall'articolo 116.

Art. 120
(Risposta scritta alle interpellanze)

1. In caso di interpellanza a risposta scritta, il Presidente della Regione o l'assessore competente ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interpellanza in aula.
2. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.
3. Se la risposta non perviene entro il termine previsto, l'interpellanza, su richiesta scritta dell'interpellante, è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.

Art. 121
(Mozioni)

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili le mozioni formulate con frasi sconvenienti.
2. Se il presentatore di un'interpellanza non è soddisfatto della risposta data dalla Giunta regionale può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 122
(Presentazione e svolgimento delle mozioni)

1. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio regionale e annunciata in aula; il testo della mozione è distribuito ai consiglieri e inserito nel resoconto della seduta consiliare in cui viene annunciata.
2. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno le mozioni secondo una equilibrata ripartizione tra i gruppi consiliari e tra la maggioranza e le minoranze; di norma le mozioni sono trattate una volta al mese nella seduta dedicata agli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. **(112)**
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, comma 3, possono essere trattate ulteriori mozioni il cui contenuto riguardi le mozioni di cui al comma 2, presentate entro le ore dodici e trenta del giorno precedente la seduta da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero di una per gruppo. In tal caso si svolge un'unica discussione. **(113)**

4. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra la mozione all'aula per non più di sette minuti; nella discussione possono intervenire, per non più di sette minuti ciascuno, un solo consigliere per gruppo, diverso dal consigliere che ha illustrato la mozione, nonché il rappresentante della Giunta regionale; al termine, il consigliere che ha illustrato la mozione può replicare per non più di tre minuti. È consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di tre minuti ciascuno. È sempre possibile la dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, nei limiti di cui all'articolo 75, per non più di tre minuti. **(114)**

5. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

6. Nel corso del dibattito il Consiglio, acquisito il consenso di tutti i proponenti, può votare l'invio della mozione alla commissione competente per l'esame in sede deliberante. La commissione trasmette la propria deliberazione al Presidente del Consiglio che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari. **(115)**

6 bis. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono più mozioni, il Presidente, sentiti i proponenti, può stabilire che si svolga per tutte un'unica discussione. **(116)**

Art. 123

(Votazione delle mozioni)

1. Più mozioni, concernenti il medesimo oggetto, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, a norma dell'articolo 93.

3. Sono ammesse modifiche al testo di una mozione, purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti. **(117)**

Art. 124

(Mozioni urgenti) (118)

1. Sono urgenti le mozioni relative a fatti sui quali è indifferibile assumere iniziative da parte della Regione o le mozioni di attualità politica, determinata da fatti verificatisi o divenuti noti successivamente alla convocazione della seduta.

2. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell'articolo 67, commi 4 e 6, le mozioni presentate da almeno otto consiglieri; ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola mozione urgente, escluse le mozioni presentate ai sensi del comma 5.

3. Nelle sedute dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, di cui all'articolo 122, comma 2, possono essere ammesse alla trattazione non più di due mozioni urgenti, una per la maggioranza e una per le minoranze. È sempre fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4. Sull'ammissione alla trattazione delle mozioni urgenti decide il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e dei limiti di cui al comma 3. Il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, anche su richiesta di un presidente di gruppo, prima di decidere in merito. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la decisione sulla trattazione è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

5. Qualora la mozione sia sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi consiliari, la mozione è sempre considerata urgente e ammessa alla trattazione; il Presidente dell'Assemblea decide in merito alla sua collocazione nell'ordine dei lavori della seduta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 6.

6. Non sono ammissibili mozioni urgenti il cui contenuto riguardi le mozioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 125

(Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata) (119)

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interpellanze, interrogazioni a risposta immediata e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione; intervengono per primi i proponenti delle mozioni e poi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta immediata. (120)

Art. 126

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione e a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 26, comma 1, dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 127

(Mozione di censura)

1. La mozione di censura nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione, agli assessori per i quali viene proposta la censura, nonché a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare convocata dal Presidente del Consiglio, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, comma 2, dello Statuto, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
7. In caso di approvazione della mozione di censura il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.

Art. 127 bis
(Esame delle risoluzioni) (121)

1. Le risoluzioni di cui all'articolo 38 sono illustrate dal relatore all'aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Per la presentazione degli emendamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87.

Art. 128
(Monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e sul diritto di informazione dei consiglieri regionali)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a garanzia e tutela dei diritti dei consiglieri regionali:
 - a) verifica che le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze siano rese nei termini stabiliti dal regolamento e, se ravvisa inadempienze, sollecita la Giunta regionale a fornire le risposte mancanti;
 - b) verifica, anche in base alle segnalazioni effettuate dai consiglieri a norma dell'articolo 112, comma 11, il rispetto del diritto all'informazione dei consiglieri previsto all'articolo 13, comma 5, dello Statuto e, se ravvisa inadempienze, ne dà notizia all'assessore regionale competente.
2. L'Ufficio di presidenza cura la raccolta delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dal Consiglio.
3. Ferme restando le iniziative promosse da ciascuna commissione consiliare a norma dell'articolo 51, comma 2, l'Ufficio di presidenza verifica periodicamente lo stato di attuazione, da parte della Giunta regionale, degli adempimenti previsti dalle deliberazioni consiliari di cui al comma 2.
4. Il Presidente del Consiglio relaziona all'Assemblea in ordine alle iniziative adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo.

Art. 128 bis
(Contenzioso costituzionale. Informazione e seguiti) (122)

1. Il Presidente della Regione informa il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) degli atti di promovimento, da parte della Giunta regionale, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni;
 - b) degli atti di promovimento, da parte del Governo o di altre Regioni, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge della Regione Lombardia;
 - c) degli atti che sollevano un conflitto di attribuzione promossi dalla Giunta regionale o aventi ad oggetto atti della Regione Lombardia.
2. Se è stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale, il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Assemblea la decisione della Corte costituzionale e trasmette la relativa sentenza alla commissione consiliare competente.

CAPO XIII bis
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE INTERNAZIONALE E INTERNA DELLA REGIONE (123)

Art. 128 ter

(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale e interna della Regione) (124)

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sui progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati, nonché sui progetti di accordo o intesa con altre Regioni con cadenza almeno annuale e, comunque, prima della comunicazione agli organi governativi o della adozione del provvedimento definitivo della Giunta regionale con cui si autorizza la sottoscrizione dell'accordo o dell'intesa.
2. I progetti di legge di ratifica degli accordi o intese sottoscritti dal Presidente della Regione sono assegnati alla commissione consiliare competente.
3. Il Presidente della Regione informa con cadenza almeno annuale il Consiglio regionale degli accordi e delle intese raggiunti con altri Stati o enti territoriali interni ad altri Stati, degli accordi o intese raggiunti con altre Regioni non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale a tutti i consiglieri.

CAPO XIV

NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 129

(Designazioni e nomine ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto)

1. Le designazioni e le nomine previste dall'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto, avvengono a scrutinio segreto, tenuto conto dell'articolo 11 dello Statuto.
2. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Nei casi in cui il Consiglio regionale debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 3.
- 4 bis. Fermo quanto previsto al comma 4, nei casi in cui la legge prevede per la designazione o nomina una riserva di posti garantita al genere meno rappresentato, risultano eletti i candidati, di genere diverso dai primi eletti, nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. (125)

Art. 130

(Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto)

1. I rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, nell'ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.

2. La decisione in ordine alle scelte effettuate deve essere comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.

Art. 130 bis
(Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza) (126)

1. Le funzioni di presidente della conferenza dei gruppi consiliari di minoranza sono svolte dai componenti con rotazione annuale; il presidente di turno coordina e dirige la conferenza e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio regionale.
2. Quando sia necessario procedere alla designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, il Presidente del Consiglio regionale informa il presidente di turno della conferenza e lo invita a convocare la conferenza, indicando i termini entro i quali adottare le decisioni.
3. Il presidente di turno convoca la conferenza, la presiede e comunica le decisioni adottate al Presidente del Consiglio.
4. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ciascun componente della conferenza esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.
6. Le decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti fino alla terza votazione. Dalla quarta votazione le decisioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Il presidente di turno dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio della decisione, che trasmette al Presidente della Regione il nominativo del candidato indicato dalle minoranze. Qualora non si formi una deliberazione, il presidente di turno comunica al Presidente del Consiglio una lista di nomi da trasmettere al Presidente della Regione, il quale sceglie tra i candidati indicati.

CAPO XV
INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 131
(Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle commissioni.
3. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

Art. 132
(Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.

3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:

a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;

b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;

c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;

d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;

e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;

f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;

g) **(127)**

h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente. **(128)**

4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione. **(129)**

4 bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza. **(130)**

5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso. **(131)**

6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo. **(132)**

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari. **(133)**

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 133

(Effetti della conclusione della legislatura)

1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.

2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, dello Statuto, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Capo XIII pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.

3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.

Art. 133 bis

**(Adempimenti urgenti ed indifferibili in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale)
(134)**

1. In caso di scioglimento anticipato per ogni caso diverso da quello dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le attività del Consiglio regionale ammesse devono rientrare nella categoria degli adempimenti e rispettare contemporaneamente i requisiti di urgenza e indifferibilità, la cui sussistenza deve essere valutata in sede di programmazione dei lavori consiliari ai sensi dell'articolo 23 ed emergere dall'istruttoria degli atti.
2. Rientrano nella categoria degli atti ammessi alla trattazione e approvazione i progetti di legge concernenti la finanziaria e il bilancio di previsione, nonché gli atti individuati al comma 3.
3. Presentano i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità:
 - a) gli adempimenti derivanti da norme o trattati internazionali e dalla normativa dell'Unione europea il cui mancato rispetto espongono lo Stato italiano e la Regione a procedure d'infrazione;
 - b) gli adempimenti imposti da norme di carattere costituzionale;
 - c) gli adempimenti previsti dalla normativa statale la cui mancata adozione entro un determinato termine comporta l'applicazione di sanzioni a carico della Regione;
 - d) gli atti di nomina, previsti dalla legge in capo al Consiglio regionale, degli organi la cui decadenza si verifica nel periodo di depotenziamento, in considerazione delle conseguenze che la mancata nomina potrebbe comportare ai fini del funzionamento degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione;
 - e) gli adempimenti connessi alle disposizioni di legge concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali;
 - f) ulteriori adempimenti che presentino inequivocabilmente i requisiti prescritti dal comma 1.
4. Fatti salvi i procedimenti relativi ad atti urgenti e indifferibili, cessa ogni funzione istruttoria, referente, redigente o consultiva delle commissioni consiliari connessa agli altri procedimenti legislativi o amministrativi pendenti. L'attività consultiva prevista dagli articoli 46, 47 e 50 prosegue per i soli atti che la Giunta regionale ha ritenuto rientranti, dandone motivazione, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto. L'attività delle commissioni di inchiesta è interrotta.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale continua a esercitare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale nei limiti degli atti necessari ad assicurare la funzionalità del Consiglio, a garantire l'autonomia finanziaria e la transizione alla nuova legislatura.
6. La Giunta delle elezioni continua a esercitare i propri compiti.
7. La Giunta per il regolamento può essere convocata per l'esame delle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), nonché per altri adempimenti che dovessero risultare urgenti e indifferibili.
8. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione può proseguire l'attività ordinaria già programmata, con il limite connesso alla programmazione dei lavori consiliari e al principio della neutralità degli atti e dei comportamenti da porre in essere nel periodo considerato.
9. L'iniziativa dei consiglieri regionali è ammessa unicamente con riferimento agli atti di cui ai commi da 1 a 3 e nel rispetto delle previsioni statutarie relative a iniziative riservate; le attività di indirizzo politico e di sindacato ispettivo non sono ammesse. Il diritto di informazione di cui all'articolo 112 è ammesso solo se connesso all'esercizio delle funzioni consiliari esercitabili nel periodo di depotenziamento.

Art. 134

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° settembre 2009.

2. È fatta salva a tutti gli effetti, sino al termine della legislatura in corso, l'esistenza dei gruppi consiliari costituitisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed operanti secondo le norme regolamentari preesistenti.

3. Sono abrogate le deliberazioni del Consiglio regionale:

- 10 ottobre 1984, n. III/1727 (BURL 5 dicembre 1984, n. 49, 1° S.S.); **(135)**
- 5 dicembre 1991, n. V/378 (BURL 31 gennaio 1992, n. 5, 3° S.S.); **(136)**
- 19 maggio 1999, n. VI/1257 (BURL 14 giugno 1999, n. 24, Se.O.); **(137)**
- 28 febbraio 2006, n. VIII/133 (BURL 14 marzo 2006, n. 11, Se.O.) **(138)**.

NOTE:

1. Deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
9. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
16. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
18. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
21. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
23. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
25. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
26. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
27. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.

28. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
30. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
31. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
32. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno
33. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
34. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
35. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
38. Il comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
39. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
42. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
43. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
44. L'articolo è stato sostituito dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
46. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
48. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
49. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
50. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento interno
52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento interno
53. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
54. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
55. Il comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
56. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente dall'art. 9, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
57. Il comma è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
59. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
60. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
61. La rubrica è stata modificata dall'art. 11, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
62. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
63. Il comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
64. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
65. Il comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
66. La lettera è stata aggiunta dall'art. 27, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

67. La lettera è stata aggiunta dall'art. 27, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
68. Il comma è stato sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
69. Il comma è stato sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
70. Il comma è stato aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
71. Il comma è stato sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
72. Il comma è stato abrogato dall'art. 29, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
74. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
75. Il comma è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
77. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
78. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
79. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 14, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
82. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
83. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
84. Il comma è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
85. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
86. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
87. Il comma è stato modificato dall'art. 35, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
88. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 36, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
89. La rubrica è stata sostituita dall'art. 37, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
90. La rubrica è stata modificata dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
91. Il comma è stato modificato dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
92. La rubrica è stata modificata dall'art. 39, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
93. Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
94. Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
95. La rubrica è stata modificata dall'art. 40, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
96. Il comma è stato sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
97. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
98. Il comma è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
99. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.

100. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
101. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
102. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
103. La rubrica è stata sostituita dall'art. 43, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2 del regolamento interno approvato con der 3 ottobre 2017 , n. X/1637.
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 42, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
105. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 43, comma 2 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
106. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
107. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
108. Il comma è stato modificato dall'art. 44, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
109. Il comma è stato sostituito dall'art. 45, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
110. Il comma è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
111. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18luglio 2017, n. X/1565.
112. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con der 18luglio 2017, n. X/1565.
113. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
114. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con der 18luglio 2017, n. X/1565.
115. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
116. Il comma è stato aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
117. Il comma è stato sostituito dall'art. 47, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente dall'art. 21, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
118. L'articolo è stato sostituito dall'art. 22, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18 luglio 2017, n. X/1565.
119. La rubrica è stata modificata dall'art. 23, comma 1 del regolamento interno approvato con der 18luglio 2017, n. X/1565.
120. Il comma è stato sostituito dall'art. 49, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
121. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 50, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
122. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 51, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
123. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
124. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
125. Il comma è stato aggiunto dall'art. 53, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
126. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 54, comma 1 del regolamento interno approvato con der 21 ottobre 2014, n. X/494.
127. La lettera è stata abrogata dall'art. 55, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
128. La lettera è stata sostituita dall'art. 55, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
129. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.

130. Il comma è stato aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
131. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
132. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
133. Il comma è stato modificato dall'art. 55, comma 1, lett. g) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
134. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 56, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
135. Si rinvia al regolamento interno 10 ottobre 1984, n. III/1727 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
136. Si rinvia al regolamento interno 5 dicembre 1991, n. V/378 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
137. Si rinvia al regolamento interno 19 maggio 1999, n. VI/1257 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
138. Si rinvia al regolamento interno 28 febbraio 2006, n. VIII/133 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 “Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale”
(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016)

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, nonché degli assessori regionali e dei sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto d'autonomia, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Art. 2
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per il Presidente della Regione si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).

Art. 3
(Cause di ineleggibilità)

1. Sono ineleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale:

- a) i capi di dipartimento o i segretari generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
- b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
- d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;
- f) coloro che ricoprono le cariche di presidente o componente dell'organo collegiale, nonché i soggetti che svolgono incarichi amministrativi di vertice, negli organismi di garanzia e vigilanza e nelle Autorità indipendenti statali e regionali, compreso il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 62 dello Statuto d'autonomia;
- g) gli ecclesiastici o i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) i segretari generali, i dirigenti e il personale dipendente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lett. k);
- i) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia e agli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) (di seguito denominati: enti del sistema regionale), salvo quanto previsto dalla lettera j);
- j) limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari o i direttori sociosanitari, nonché, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche i componenti del consiglio di amministrazione e i direttori scientifici;
- k) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società in relazione alle quali la Regione detiene una partecipazione superiore al cinquanta per cento o sulle quali comunque esercita il controllo, anche in forma indiretta;
- l) i componenti della Commissione garante dello Statuto, il Difensore regionale o il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia;
- m) i componenti degli organi delle agenzie regionali istituite con legge regionale della Lombardia.

Art. 4

(Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza dalla carica)

1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista una delle cause di

ineleggibilità previste dall'articolo 3, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla relativa funzione o carica, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti, urgenti e improrogabili.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la rimozione delle cause di ineleggibilità si perfeziona il giorno dell'invio all'organo o soggetto competente della comunicazione recante dimissioni, richiesta di trasferimento, richiesta di revoca dell'incarico o del comando o richiesta di collocamento in aspettativa. A tal fine, la comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata con firma digitale o consegna al protocollo dell'ente. La rimozione delle cause di ineleggibilità ha effetto indipendentemente dalla accettazione delle dimissioni o dall'effettivo trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o del collocamento in aspettativa.

4. La mancata rimozione delle cause di ineleggibilità o la mancata effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione o carica, come previsto dal comma 2, comporta l'annullamento dell'elezione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio.

Art. 5 *(Cause di incompatibilità)*

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale le seguenti funzioni o cariche:

- a) membro di una delle due Camere del Parlamento;
- b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;
- c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;
- d) presidente di Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale di altra Regione;
- e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco e consigliere di Città metropolitana, comprese nel territorio della Regione;
- f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;
- g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti al momento della elezione;
- h) presidente o assessore di comunità montana o di unione di comuni con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti;
- i) presidente o componente dell'organo direttivo di consorzio o di ente pubblico, compresi nel territorio della Regione, disciplinati con legge regionale o destinatari in via diretta o indiretta di finanziamenti continuativi;
- j) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- k) presidente e i membri della Giunta delle Camere di commercio con sede nel territorio lombardo.

2. L'incarico di commissario straordinario delle istituzioni e degli enti di cui al comma 1 è causa di incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, salvo che l'incarico sia attribuito in ragione della carica regionale ricoperta.

3. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:

- a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società, sottoposti a vigilanza della Regione, salvo quanto previsto dalla lett. b);

- b) i componenti esecutivi degli organi di gestione o di amministrazione, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di fondazioni, costituite o partecipate dalla Regione oppure destinatarie di contributi regionali, diretti o indiretti, continuativi nell'ultimo biennio;
- c) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;
- d) i componenti dei comitati tecnico consultivi e i soggetti che svolgono incarichi di consulenza previsti dagli articoli 8 e 37, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);
- e) colui che, con sentenza passata in giudicato, è stato dichiarato responsabile nei confronti della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione, ha ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente;
- g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali o del Consiglio per le pari opportunità di cui agli articoli 54 e 63 dello Statuto d'autonomia;
- h) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;
- i) i rettori delle università con sede nel territorio lombardo;
- j) i rappresentanti di interessi di cui alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale);
- k) il personale delle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché il personale delle segreterie e staff dei gruppi consiliari di cui, rispettivamente, agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.

3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura. **(1)**

4. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.

5. Sono incompatibili il Presidente della Regione e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.

Art. 6

(Esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente della Regione e ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge o dello Statuto d'autonomia in connessione con il mandato elettivo.

Art. 7

(Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di incompatibilità - decadenza dalla carica)

1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista o si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 5, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.(2)
2. In caso di accertamento di una causa di incompatibilità, ai fini della validità dell'opzione per il mandato regionale, è necessaria la rimozione della situazione di incompatibilità e l'effettiva cessazione o astensione dal compimento di qualsiasi atto inerente alla carica o funzione, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti urgenti ed improrogabili.
3. Per la rimozione della situazione di incompatibilità di cui al comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio, in caso di mancato esercizio dell'opzione o di opzione non valida ai sensi del comma 2.

Art. 8

(Disciplina applicabile agli assessori regionali e ai sottosegretari non appartenenti al Consiglio regionale)

1. Gli assessori regionali non appartenenti al Consiglio regionale e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto d'autonomia non appartenenti al Consiglio regionale, ai fini della loro nomina e durante l'esercizio del mandato, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. L'accertamento e la contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori e dei sottosegretari di cui al comma 1 è effettuato nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009) (3è abrogato).

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla data della sua entrata in vigore.

2. Nel corso della X legislatura, nessuna contestazione può essere mossa per un incarico già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge che, secondo la normativa precedentemente applicabile, non costituiva causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Resta fermo e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012'), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e da quanto stabilito dall' articolo 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 19 gennaio 2018, n. 3.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 19 gennaio 2018, n. 3.
3. Si rinvia alla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale 19 gennaio 2018, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”
(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018)

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 31/2016)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale) (1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura.'

b) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: *'fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.'*

Art. 2

(Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2012)

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) (2è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 39 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'39 bis. In relazione alle cause di sospensione previste dal comma 39, ivi compresa quella stabilita dall'articolo 5, comma 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale), qualora al consigliere regionale subentrato temporaneamente sia possibile attribuire un seggio resosi definitivamente vacante, nella sostituzione temporanea di cui alle citate fattispecie subentra il candidato successivo come individuato ai sensi del comma 37.'

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 1, programmi 1 e 10 - Titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020, da adeguarsi, se necessario, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 2016, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

2. Si rinvia alla l.r. 31 ottobre 2012, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

LAZIO

Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n.62 “Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio regionale”. Testo coordinato ¹

SOMMARIO

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1** *Esercizio delle funzioni*
Art. 2 *Prima convocazione del Consiglio – elezione dell’Ufficio di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti*

CAPO II ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

- Art. 3** *Funzioni di garanzia*
Art. 4 *Presidente del Consiglio*
Art. 5 *Vicepresidenti del Consiglio*
Art. 6 *Consiglieri Segretari*
Art. 7 *Ufficio di Presidenza*
Art. 8 *Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari*
Art. 9 *Giunta per il regolamento*

CAPO III CONVALIDA DELLE ELEZIONI

- Art. 10** *Procedura*
Art. 11 *Procedure particolari*

CAPO IV I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 12** *Composizione e Presidente del gruppo*
Art. 12 bis *Gruppo misto*
Art. 13 *Spese per le funzioni*

CAPO V LE COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione I Commissioni permanenti

- Art. 14** *Istituzione*
Art. 14 bis *Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari*
Art. 14 ter *Commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali*

Art. 14 quater	<i>Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione</i>
Art. 14 quinquies	<i>Commissione permanente trasparenza e pubblicità</i>
Art. 15	<i>Costituzione - Ufficio di Presidenza – durata in carica delle Commissioni</i>
Art. 16	<i>Presidente</i>
Sezione II	<i>Commissioni speciali</i>
Art. 17	<i>Istituzione</i>
CAPO VI	RAPPORTI TRA CARICHE
Art. 18	<i>Non cumulabilità ed incompatibilità</i>
CAPO VII	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art. 19	<i>Conferenza dei Presidenti dei gruppi</i>
Art. 20	<i>Programma dei lavori</i>
Art. 21	<i>Calendario dei lavori</i>
Art. 22	<i>Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti</i>
CAPO VIII	SEDUTE DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI
Art. 23	<i>Convocazione dell'Aula</i>
Art. 24	<i>Convocazione delle Commissioni consiliari</i>
Art. 25	<i>Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni –Processo verbale e ordine del giorno</i>
CAPO IX	LA DISCUSSIONE
Art. 26	<i>Modalità degli interventi in Aula</i>
Art. 27	<i>Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori</i>
Art. 28	<i>Durata degli interventi in Aula</i>
Art. 29	<i>Questioni pregiudiziali e sospensive</i>
Art. 30	<i>Richiami al regolamento</i>
Art. 31	<i>Fatto personale</i>
Art. 32	<i>Numero degli interventi</i>
Art. 33	<i>Chiusura della discussione</i>
CAPO X	NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI
Art. 34	<i>Numero legale dell'Aula e delle Commissioni – richiesta verifica in Aula</i>
Art. 35	<i>Procedura di verifica del numero legale in Aula</i>
Art. 36	<i>Maggioranza richiesta per deliberare</i>

CAPO XI	VOTAZIONI
Art. 37	<i>Forme di votazione</i>
Art. 38	<i>Facoltà di parlare in caso di votazione</i>
Art. 39	<i>Modalità di votazione e richiesta appello nominale</i>
Art. 40	<i>Procedura per la richiesta votazione per appello nominale</i>
Art. 41	<i>Richiesta della controprova</i>
Art. 42	<i>Procedura per l'appello nominale</i>
Art. 43	<i>Modalità di elezione membri di collegi</i>
Art. 44	<i>Irregolarità nella votazione – Proclamazione del risultato della votazione</i>
CAPO XII	ORDINE DELLE SEDUTE
Art. 45	<i>Richiamo all'ordine</i>
Art. 46	<i>Tumulto in Aula</i>
Art. 47	<i>Ordine ed intervento della forza pubblica</i>
CAPO XIII	PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Art. 48	<i>Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta</i>
Art. 49	<i>Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula</i>
Art. 50	<i>Pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento</i>
CAPO XIII BIS	SEDUTE DELL'AULA, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEGLI ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO IN MODALITÀ TELEMATICA
Art. 50 bis	<i>(Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica)</i>
Art. 50 ter	<i>(Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista. Rinvio)</i>
CAPO XIV	BILANCIO DEL CONSIGLIO
Art. 51	<i>Discussione e votazione</i>
CAPO XV	UFFICI DEL CONSIGLIO
Art. 52	<i>Ordinamento del personale</i>
TITOLO II	INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
CAPO I	PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 53	<i>Redazione in articoli e titolarità</i>
Art. 54	<i>Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge</i>
Art. 55	<i>Ricevimento, assegnazione, distribuzione</i>
Art. 56	<i>Proposte di legge precedentemente respinte</i>
Art. 57	<i>Richiesta di dichiarazione d'urgenza</i>
CAPO II	ESAME IN SEDE REFERENTE
Art. 58	<i>Parere delle Commissioni secondarie</i>
Art. 59	<i>Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione</i>
Art. 60	<i>Audizioni in Commissione consiliare</i>
Art. 61	<i>Esame abbinato</i>
Art. 62	<i>Discussione</i>
Art. 63	<i>Relazione delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula</i>
CAPO III	ESAME IN AULA
Art. 64	<i>Discussione</i>
Art. 65	<i>Discussione sulle linee generali</i>
Art. 66	<i>Discussione sui singoli articoli</i>
Art. 67	<i>Emendamenti</i>
Art. 68	<i>Modalità di votazione degli emendamenti</i>
Art. 69	<i>Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale</i>
Art. 70	<i>Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>
Art. 71	<i>Correzioni di forma e coordinamento formale</i>
Art. 72	<i>Votazione finale</i>
Art. 73	<i>Testi non legislativi</i>
Art. 74	<i>Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula</i>
TITOLO III	PROCEDURE PARTICOLARI, NOMINE E DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
CAPO I	PROCEDURE PARTICOLARI
Art. 75	<i>Esame in sede redigente</i>
Art. 76	<i>Esame delle leggi rinviate dal Governo</i>
Art. 77	<i>Esame del bilancio</i>
Art. 78	<i>Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale</i>
CAPO II	NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 79	<i>Disciplina</i>
Art. 80	<i>Requisiti per le candidature</i>
Art. 81	<i>Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature</i>
Art. 82	<i>Esame delle candidature</i>
Art. 83	<i>Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica</i>
Art. 84	<i>Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83</i>
Art. 85	<i>Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti</i>
Art. 86	<i>Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico</i>

CAPO III PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Sezione I Pareri e proposte

Art. 87	<i>Formulazione ed esame</i>
Art. 88	<i>Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale</i>

Sezione II Seguito delle sentenze della Corte costituzionale

Art. 89	<i>Procedura</i>
----------------	------------------

Sezione III Decisioni della Commissione statale di controllo

Art. 90	<i>Comunicazioni all'Aula</i>
----------------	-------------------------------

Sezione IV Mozioni ed interpellanze

Art. 91	<i>Titolarità dell'iniziativa delle mozioni</i>
Art. 92	<i>Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze</i>
Art. 93	<i>Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno</i>
Art. 94	<i>Mozioni relative a fatti od argomenti identici</i>
Art. 95	<i>Durata degli interventi sulle mozioni</i>
Art. 96	<i>Presentazione e votazione degli emendamenti</i>
Art. 97	<i>Mozione per proporre voti o proposte di legge al Parlamento</i>
Art. 98	<i>Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze</i>

Sezione V Interrogazioni

Art. 99	<i>Oggetto e svolgimento</i>
Art. 100	<i>Collocazione all'inizio della seduta</i>
Art. 101	<i>Risposta scritta</i>
Art. 102	<i>Interrogazioni urgenti</i>
Art. 103	<i>Interrogazioni presentate dai comuni</i>
Art. 104	<i>Interrogazioni a risposta immediata in Aula</i>
Art. 105	<i>Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare</i>

CAPO IV INDAGINI CONOSCITIVE

Art. 106	<i>Obiettivi e modalità di svolgimento</i>
-----------------	--

CAPO V	COMMISSIONI D'INCHIESTA
Art. 107	<i>Costituzione e funzionamento</i>
CAPO VI	INFORMAZIONE
Art. 108	<i>Forma e modalità</i>
Art. 109	<i>Diritto dei consiglieri all'informazione</i>
CAPO VII	INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 110	<i>Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale</i>
Art. 111	<i>Esame in Commissione consiliare</i>
Art. 112	<i>Assistenza tecnica</i>
CAPO VIII	PETIZIONE E VOTI
Art. 113	<i>Presentazione ed esame in Aula</i>
Art. 114	<i>Esame in Commissione consiliare</i>
Art. 115	<i>Modalità di consultazione</i>
CAPO IX	DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Art. 116	<i>Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità</i>

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 *(Esercizio delle funzioni)*

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2 *(Prima convocazione del Consiglio – elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori dei conti)*

1. Per la prima convocazione del Consiglio regionale e per gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza si procede a norma dell'articolo 8 dello Statuto. Con le stesse modalità si procede in caso di elezioni suppletive.
2. Della costituzione e delle modificazioni dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Costituito l'Ufficio di Presidenza, nella stessa seduta o in quella successiva si procede alla elezione del Collegio dei revisori dei conti a norma dell'articolo 9 dello Statuto.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica per un esercizio finanziario e sono rieleggibili.

CAPO II
ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 3
(Funzioni di garanzia)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono e tutelano i diritti dei consiglieri, assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze, mantengono i rapporti con i gruppi consiliari ed esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 4
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.

2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente del Consiglio convoca l'Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l'ordine e ne annuncia il risultato.

3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:

a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo;

b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;

c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;

d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;

e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;

f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio;

g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire;

h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5
(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6
(Consiglieri Segretari)

1. I consiglieri Segretari:

a) sovrintendono alla redazione del processo verbale;

b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare;

- c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Aula;
 - d) procedono all'appello nominale;
 - e) accertano il risultato delle votazioni;
 - f) vigilano sulla fedeltà del resoconto;
 - g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti.

Art. 7

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.
 2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) predispone il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto, comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione;
 - b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti relativi ai servizi del Consiglio sulla base del regolamento di contabilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) predispone il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare;
 - d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio del Consiglio;
 - e) delibera gli atti di organizzazione delle strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle strutture stesse;
 - f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Consiglio;
 - g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto.
 3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
- 3bis.** La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante:
- a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;
 - b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari dei provvedimenti adottati;
 - c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti di interesse generale.²

Art. 8

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari. La Giunta regionale è sempre informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 9

(Giunta per il regolamento)

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è composta da dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede. Il Presidente del Consiglio, udito il parere della Giunta stessa, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi, rispettando comunque la proporzione tra maggioranza ed opposizione.
3. Spetta alla Giunta per il regolamento:
 - a) l'esame delle proposte di modifica al regolamento presentate dai consiglieri regionali;
 - b) il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;
 - c) il parere per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio.
4. Le proposte di modifica di cui al comma 3, lettera a) sono trasmesse dalla Giunta per il regolamento all'Aula con relazione scritta da distribuire almeno cinque giorni prima dell'inizio della relativa discussione. L'Aula delibera con le modalità del procedimento legislativo a norma del titolo IV dello Statuto. Le altre decisioni della Giunta del regolamento sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Aula.
5. Le modifiche al regolamento sono adottate dall'Aula con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

CAPO III

CONVALIDA DELLE ELEZIONI

Art. 10

(Procedura)

1. Subito dopo la sua costituzione l'Ufficio di Presidenza, quale Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti.
2. Al fine di cui al comma 1, i consiglieri regionali, entro trenta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio l'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni dal relativo conferimento, per le cariche e gli uffici che vengano a ricoprire successivamente.
3. L'Ufficio di Presidenza, oltre alla documentazione di cui al comma 2, prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti.
4. Compiuto l'esame l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Qualora manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

6. Qualora l'Ufficio di Presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'Aula delibera sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni, sarà considerato automaticamente decaduto.

7. Quando, successivamente alle elezioni, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione è sottoposta dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di Presidenza il quale, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, propone all'Aula di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.

8. Le deliberazioni dell'Aula di annullamento delle elezioni o di dichiarazione di decadenza sono tempestiva pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione a cura della segreteria dell'Assemblea che provvede altresì a notificarle, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto o la cui elezione sia stata annullata.

9. L'Aula delibera sulla convalida dei propri componenti entro sei mesi dalla loro proclamazione.

Art. 11

(Procedure particolari)

1. Qualora si debba procedere alla proclamazione di un consigliere prima della elezione dell'Ufficio di Presidenza, al suddetto adempimento provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento del Consiglio sulla base delle risultanze elettorali e nel rispetto della normativa vigente in materia. Della proclamazione è data contestuale notizia all'Aula.

2. A seguito di dimissioni di un consigliere o di cessazione dalla carica per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 10, il Presidente del Consiglio, acquisite le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza quale Giunta delle elezioni, dichiara eletto con proprio decreto il consigliere regionale che subentra e ne dà comunicazione all'Aula che ne prende atto.

3. Il consigliere eletto è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 10.

CAPO IV

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 12³

(Disposizioni relative ai gruppi)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. I consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, possono costituire un gruppo che sia espressione delle stesse. Per la costituzione di altri gruppi è necessario un numero minimo di tre componenti.

2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il nome del presidente del proprio gruppo.

3. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di gruppi costituiti da almeno tre consiglieri.

4. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel gruppo misto.

5. Fatti salvi i gruppi che siano espressione delle liste di cui al comma 1, quando i componenti dei gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo misto.

6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente.
7. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.
8. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

Art. 12 bis⁴
(Gruppo misto)

1. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con rotazione semestrale, dai componenti dello stesso gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a parità, dal più anziano di età.
2. Ciascun consigliere del gruppo misto può dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art. 13
(Spese per le funzioni)

1. Nel titolo delle spese del bilancio del Consiglio regionale è stanziata la somma necessaria ad assicurare ai gruppi consiliari l'espletamento delle loro funzioni, secondo criteri fissati da legge regionale.

CAPO V
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione I Commissioni permanenti

Art. 14⁵
(Istituzione)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:
 - a) I Commissione - affari costituzionali e statuari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia;
 - b) II Commissione - affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli;
 - c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;
 - d) IV Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio;
 - e) V Commissione - cultura, spettacolo, sport, turismo;
 - f) VI Commissione - lavori pubblici, infrastrutture mobilità, trasporti;
 - g) VII Commissione - sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare;
 - h) VIII Commissione - agricoltura, ambiente;
 - i) IX Commissione - lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio;
 - l) X Commissione - urbanistica, politiche abitative, rifiuti;
 - m) XI Commissione - sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione;
 - n) XII Commissione - tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione;⁶

n bis) XIII Commissione – trasparenza e pubblicità.⁷

2. All’inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione al Segretario generale.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni permanenti.

5. Ai sensi dell’articolo 32, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale nonché ciascun consigliere che non faccia parte della Commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola, di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto.

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento con diritto di voto.⁸

Art. 14 bis⁹

(Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari)

1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza, tra l’altro, in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria e a quelle in materia elettorale.¹⁰

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14 ter¹¹

(Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali)¹²

1. La Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l’Unione europea ed in materia di rapporti internazionali, nonché in materia di cooperazione tra i popoli.¹³

2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge regionale europea, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento.¹⁴

3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l’attuazione della normativa dell’Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell’ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea, approvare le osservazioni e verificare il rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi della normativa vigente.¹⁵

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14 quater¹⁶

(Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione svolge, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, dello Statuto, funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.
2. La Commissione di cui al comma 1, nello svolgimento della propria funzione di monitoraggio e vigilanza, può attivare forme di collaborazione e di coordinamento con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni e, in particolare, con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom). Può, inoltre, richiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi dell'attività di studio, analisi e ricerca di organismi pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore.
3. Sono assegnati alla Commissione di cui al comma 1 gli atti concernenti le funzioni svolte dalla Commissione stessa trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente.
4. Le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale forniscono alla Commissione di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione dalla stessa richieste.
5. La Commissione di cui al comma 1 segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio casi di inosservanza del pluralismo dell'informazione.
6. La Commissione di cui al comma 1, con cadenza almeno annuale, trasmette al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro all'Aula, una relazione sull'attività di monitoraggio e di vigilanza esercitata.

Art. 14 quinquies¹⁷

(Commissione permanente trasparenza e pubblicità)

1. La Commissione permanente trasparenza e pubblicità ha competenza referente in ordine alle proposte di legge regionale in materia di trasparenza e pubblicità.
2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1 per il parere, le proposte di legge deferite ad altre commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti ai fini della trasparenza e della pubblicità.
3. La Commissione di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di monitoraggio, anche attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti, sulla trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa regionale. In particolare, verifica che l'azione amministrativa regionale sia improntata al rispetto:
 - a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;
 - b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
 - c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.
4. La Commissione di cui al comma 1 ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ogni eventuale grave rilievo nello svolgimento delle procedure amministrative.
5. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta da un consigliere dell'opposizione.

6. Nello svolgimento della propria attività la Commissione di cui al comma 1 ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.

7. La Commissione di cui al comma 1 produce relazioni periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine conoscitiva, entro sei mesi dall'inizio dell'indagine, presentando eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.

8. I componenti della Commissione di cui al comma 1, i dirigenti, i funzionari e il personale addetti all'attività della Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali.

9. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle commissioni consiliari permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 15

(Costituzione - Ufficio di Presidenza – durata in carica delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione di ciascuna Commissione consiliare e la convoca per la elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il direttore della competente struttura organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di segretario.

2. La elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3. Per la sostituzione del Presidente della Commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio con le modalità di cui al comma 1 e 2. Per la sostituzione dei Vicepresidenti provvede direttamente la Commissione consiliare con le modalità di cui al comma 2.

4. Le Commissioni consiliari durano in carica trenta mesi e i loro componenti possono essere confermati con le medesime modalità.

Art. 16

(Presidente)

1. Il Presidente della Commissione consiliare:

a) rappresenta la Commissione;

b) sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione, tenendo conto delle disposizioni del Presidente del Consiglio sul coordinamento dei lavori delle Commissioni, convoca la Commissione e ne forma l'ordine del giorno;

c) presiede le sedute della Commissione.

2. Il Presidente della Commissione consiliare permanente designa, di volta in volta, il Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

3. Il funzionario segretario della Commissione consiliare assiste il Presidente della Commissione durante lo svolgimento dei lavori.

Sezione II Commissioni speciali

Art. 17

(Istituzione)

1. Il Consiglio regionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può istituire, con propria deliberazione assunta a

maggioranza assoluta, Commissioni consiliari speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di studio e di ricerca alle stesse demandati.

2. La costituzione delle Commissioni consiliari speciali avviene con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2 e 3 e all'articolo 15, comma 1, 2 e 3.

3. La Commissione consiliare speciale, a conclusione del termine assegnato allo svolgimento dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.

4. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la Commissione consiliare speciale si avvale delle strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il supporto operativo.

5. La Commissione consiliare speciale in ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.

CAPO VI RAPPORTI TRA CARICHE

Art. 18

(Non cumulabilità ed incompatibilità)

1. Le cariche di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di Commissione consiliare permanente, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con quella di componente della Giunta regionale.

2. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

CAPO VII PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 19

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Ai fini di cui il comma 1, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi alla quale spetta:

a) l'approvazione del programma di lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le relative priorità;

b) l'adozione del calendario per l'esame da parte dell'Aula dei diversi argomenti;

c) l'indicazione, per ogni provvedimento, della seduta nella quale procedere alla votazione finale.

Art. 20

(Programma dei lavori)

1. Il programma dei lavori dell'Aula determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Aula stessa e delle Commissioni consiliari permanenti per il periodo considerato ed è deliberato dalla Conferenza di Presidenti di gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Giunta regionale, che interviene alla riunione personalmente o incaricando un componente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio può convocare preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti di gruppo le proprie indicazioni in

ordine alle priorità almeno due giorni prima della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Entro lo stesso termine, ciascun gruppo consiliare può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

3. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta e delle proposte dei gruppi consiliari, contiene l'elenco degli argomenti che l'Aula intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

4. Le proposte di legge sono inserite nel programma in modo tale da assicurare che la discussione abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 63 per la presentazione della relazione all'Aula. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione consiliare permanente abbia già concluso l'esame ovvero su accordo unanime dei Presidenti di gruppo.

5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi consiliari, nel rispetto della riserva di argomenti di cui all'articolo 21, comma 4, secondo periodo.

6. Il programma formato ai sensi del comma 4 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

7. Le proposte di legge finanziaria e di bilancio nonché gli atti dovuti diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78 sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 22, comma 2.

8. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione alle esigenze istruttorie manifestate dalle Commissioni consiliari permanenti.

9. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi del presente articolo, si procede a norma dell'articolo 23, comma 2.

Art. 21

(Calendario dei lavori)

1. Stabilito il programma, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo per adottare un calendario a durata quindicinale che ne definisce modalità e tempi di applicazione. La Giunta regionale, informata della riunione, comunica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di gruppo, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Aula. Entro lo stesso termine ciascun gruppo può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio.

2. La Giunta regionale interviene alla riunione di cui al comma 1 con un proprio rappresentante.

3. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei gruppi consiliari. Il calendario, approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi aventi la consistenza numerica complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio, è definitivo ed è comunicato all'Aula. Il Presidente del Consiglio definisce comunque il tempo da dedicare agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.

4. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 3, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio inserisce nel calendario le proposte dei gruppi consiliari di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti, diversi dalle proposte di legge, inseriti nel calendario su proposta di gruppi di opposizione sono, di norma, collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.

5. Le proposte di legge finanziaria e di bilancio nonché gli atti dovuti, diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78, sono inseriti nel calendario al di fuori dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

6. Il calendario approvato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Aula, il calendario è stampato e distribuito.

7. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché ciò non ne pregiudichi la realizzazione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 22

(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Presidente della Commissione consiliare permanente convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato, qualora lo ritenga opportuno, dai rappresentanti dei gruppi consiliari, per la predisposizione del programma e del calendario.

2. Il programma ed il calendario di cui al comma 1 sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria delle proposte di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Aula, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 20 e 21.

3. La procedura prevista nei commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo.

4. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti a scrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Aula. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni consiliari permanenti fissandone l'ordine del giorno. Di tale iniziativa da notizia all'Aula.

CAPO VIII

SEDUTE DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI

Art. 23

(Convocazione dell'Aula)

1. Le convocazioni dell'Aula devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore. La convocazione è comunicata a tutti i

consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Tale annuncio vale come comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione a tutti i consiglieri assenti con preavviso di almeno ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e ventiquattro ore in caso di urgenza.

4. Qualora un quinto dei consiglieri richieda la convocazione di un Consiglio straordinario per l'esame e la discussione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta sia fissata entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta.

Art. 24

(Convocazione delle Commissioni consiliari)

1. Le convocazioni delle Commissioni consiliari devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente della Commissione consiliare e, comunque, con preavviso di almeno un giorno. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

2. Se un quinto dei componenti di una delle Commissioni consiliari permanenti o un Presidente di gruppo ne domandi la convocazione per discutere argomenti urgenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno successivo a quello in cui gli sia pervenuta la richiesta.

3. Il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta nei termini di cui al comma 1. L'ordine del giorno è formato secondo il programma ed il calendario di cui all'articolo 22.

Art. 25

(Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni – Processo verbale e ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità.

2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari segretari delle singole commissioni. Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni.

3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula o delle Commissioni consiliari il rispettivo Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti per ciascun consigliere.

4. Il processo verbale dell'Aula, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto in apposito registro.

5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al verbale, è redatto un resoconto sommario.

6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta segreta il processo verbale è redatto dal direttore segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto stenografico.

7. L'Aula e le Commissioni consiliari non possono deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una decisione da adottare con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri stessi.

8. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da tre consiglieri;

b) in Commissione consiliare dal Presidente della Commissione o da due consiglieri.

9. La decisione sull'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 8 è adottata per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno.

CAPO IX LA DISCUSSIONE

Art. 26

(Modalità degli interventi in Aula)

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la presidenza entro il giorno in cui la discussione stessa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 21, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione.

2. È consentito sia lo scambio di turno tra consiglieri sia lo scambio tra consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Se un consigliere chiamato dal Presidente del Consiglio non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente del Consiglio.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente del Consiglio.

Art. 27

(Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno l'obbligo, se richiesti, di partecipare alle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari. Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell'Aula un componente della Giunta regionale.

Art. 28

(Durata degli interventi in Aula)

1. La durata degli interventi su provvedimenti legislativi non può superare i venti minuti nella discussione generale ed i dieci minuti nella discussione sui singoli articoli. Nel caso siano presentati emendamenti, è consentito al primo firmatario o, in sua assenza, da uno degli altri firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti.

2. Salvo diversa previsione regolamentare, la durata degli interventi in Aula diversi da quelli di cui al comma 1 non può eccedere i cinque minuti.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio, richiamato due volte l'oratore, gli toglie la parola.

4. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
5. Per le eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza non possono essere superati i quindici minuti ciascuna.

Art. 29

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali con le quali si richiede che un dato argomento non debba discutersi e le questioni sospensive volte a rinviare la discussione ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate possono essere proposte da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prima che sia iniziata la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere sottoscritta da tre Presidenti di gruppo.
2. Le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive devono essere discusse rispettivamente prima che abbia inizio e prima che continui la discussione. La discussione non prosegue se l'Aula non ha respinto le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive.
3. Qualora vengano presentate una o più questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola soltanto un consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo indicato all'articolo 28, comma 2.
4. Chiusa la discussione di cui al comma 3, l'Aula decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle questioni sospensive indicando, in caso di accoglimento, le date della ripresa della discussione.

Art. 30

(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento posti nel corso di sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Essi sono concessi solo se fanno esplicito riferimento ad articoli del regolamento. Su tali richiami può prendere la parola soltanto un consigliere a favore e uno contro. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi che, comunque, non possono superare la durata di tre minuti ciascuno.
2. Se una questione di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissione consiliare, il Presidente della commissione decide sulla stessa salvo che non ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio che può decidere autonomamente oppure acquisire il parere della Giunta per il regolamento.

Art. 31

(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere leso nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o che comunque ledano la propria onorabilità. Il consigliere che si ritenga offeso può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non più di tre minuti.
2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del consigliere che si ritenga offeso, può nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della contestazione. Alla commissione può essere assegnato un termine per presentare la conclusione all'Aula.

Art. 32

(Numero degli interventi nella stessa discussione)

1. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta:
 - a) in Aula, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da 3 consiglieri;
 - b) in Commissione, consiliare da un consigliere.
2. La chiusura della discussione di cui al comma 1 può essere chiesta purché non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti.
3. Non occorre deliberare la chiusura della discussione quando non vi sia più nessun iscritto a parlare.

CAPO X

NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI

Art. 34

(Numero legale dell'Aula e delle Commissioni – richiesta verifica in Aula)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Nelle sedute d'Aula il Presidente del Consiglio deve verificare la presenza del numero legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di mano e, comunque, non prima dell'approvazione del processo verbale delle sedute precedenti.
4. I richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti agli effetti del numero legale.
5. I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

Art. 35

(Procedura di verifica del numero legale in Aula)

1. Per verificare se l'Aula è in numero legale, il Presidente del Consiglio dispone l'appello.
2. Se l'Aula non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla. In questo ultimo caso, l'Aula si intende convocata senz'altro per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
3. Qualora persistano le condizioni di mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha facoltà di operare il rinvio di cui al comma 2 più volte nella stessa seduta.
4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2 e 3.

Art. 36

(Maggioranza richiesta per deliberare)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.
2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari.
3. I consiglieri Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione.

CAPO XI VOTAZIONI

Art. 37

(Forme di votazione)

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

Art. 38

(Facoltà di parlare in caso di votazione)

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi previsti dal regolamento, i consiglieri hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.

Art. 39

(Modalità di votazione e richiesta appello nominale)

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano normalmente per alzata di mano o per procedimento elettronico, a meno che non venga richiesta la votazione nominale; in tal caso il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le relative apparecchiature risulta possibile la registrazione dei nomi e dei relativi voti.
2. La votazione per appello nominale può essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione degli articoli e per la votazione finale.

Art. 40

(Procedura per la richiesta votazione per appello nominale)

1. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o la Commissione consiliare a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il consigliere proponente chieda che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.

3. La richiesta di votazione per appello nominale si intende ritirata qualora il consigliere che l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui viene posta ai voti la richiesta stessa.

Art. 41

(Richiesta della controprova)

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. La controprova è normalmente effettuata mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione dei consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del Consiglio indica da quale parte devono mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si pongono al centro dell'Aula.

Art. 42

(Procedura per l'appello nominale)

1. Per il voto per appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.

2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la indicazione del voto da ciascuno espresso, viene indicato nel resoconto della seduta.

Art. 43

(Modalità di elezione di membri di collegi)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori, ogni volta che l'Aula debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un solo nome.

2. Salva diversa disposizione di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.

3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.

4. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.

3. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 44

(Irregolarità nella votazione – Proclamazione del risultato della votazione)

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal numero dei votanti o si verifichino altre irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la seguente formula: <Il Consiglio approva>> ovvero: <<Il Consiglio non approva>>.

CAPO XII
ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 45

(Richiamo all'ordine)

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente nominandolo.
2. Dopo un secondo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente del Consiglio può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.
3. L'esclusione di cui al comma 2 può essere disposta dal Presidente del Consiglio anche dopo un solo richiamo all'ordine quando il consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto.
4. Se il consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'Aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e da ai consiglieri Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.
6. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 il Presidente del Consiglio può, altresì, proporre all'Aula la censura nei confronti del consigliere. L'Aula delibera sulle proposte del Presidente del Consiglio con votazione a scrutinio palese.

Art. 46

(Tumulto in Aula)

1. Quando sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, l'Aula o la Commissione consiliare si intendono convocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula o la Commissione consiliare abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.

Art. 47

(Ordine ed intervento della forza pubblica)

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in Aula spettano all'Aula stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare in Aula se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XII
PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Art. 48

(Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta)

1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche.

2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.

Art. 49

(Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nell'aula ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico e le persone ammesse ad assistere alle sedute nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Il Presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento di persone che turbino l'ordine dei lavori e può altresì disporre, nei casi più gravi, il temporaneo sgombrò dei settori.

Art. 50

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento)

1. La pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento è assicurata mediante distribuzione dei verbali a tutti i consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della Commissione consiliare, che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

CAPO XIII BIS¹⁸

**SEDUTE DELL'AULA, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEGLI ORGANI INTERNI
DEL CONSIGLIO IN MODALITÀ TELEMATICA**

Art. 50 bis

(Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica)

1. Nel caso in cui l'Aula, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca la relativa seduta in modalità telematica.
2. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
3. La convocazione della seduta e la documentazione funzionale allo svolgimento della stessa sono trasmesse nei termini previsti dal presente regolamento con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario della relativa trasmissione.
4. La seduta in modalità telematica dell'Aula si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale.

5. La votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.

6. Ai fini dello svolgimento della seduta dell'Aula in modalità telematica occorre assicurare, in particolare: a) che sia accertata l'identità dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e garantita la continua interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione; b) che siano verificate le maggioranze richieste dal presente regolamento per la validità delle deliberazioni; c) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di intervenire nella discussione e di votare; d) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale di esercitare le proprie funzioni; e) adeguate forme di tracciabilità e di pubblicità delle sedute; f) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

7. Nel caso in cui le commissioni consiliari, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possano riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, convoca la relativa seduta in modalità telematica con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui al comma 7, il Presidente della commissione consiliare, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la relativa seduta in modalità telematica in forma mista con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il Presidente e un componente dell'Ufficio di presidenza della commissione.

9. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari, anche in forma mista, si svolge secondo le modalità previste per l'Aula dal presente articolo, in quanto compatibili.

10. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

11. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale detta, con propria deliberazione, le disposizioni attuative del presente Capo e, in particolare, individua:

a) i sistemi che rendono possibile il regolare svolgimento della seduta in modalità telematica dell'Aula e delle commissioni consiliari nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) i sistemi che consentano il rispetto delle forme di tracciabilità e di pubblicità di cui al comma 6, lettera e);

c) le modalità di trasmissione della convocazione della seduta dell'Aula e delle commissioni consiliari nonché della documentazione funzionale al loro svolgimento.

Art. 50 ter

(Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista.

Rinvio)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle sedute dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato regionale di controllo contabile e degli altri organi interni del Consiglio regionale, in quanto compatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rinvia alle ulteriori disposizioni del regolamento.

CAPO XIV BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 51

(Discussione e votazione)

1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Consiglio, deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Aula assieme alla relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti.
2. Le proposte di variazioni, corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono deliberate dall'Aula.

CAPO XV

UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 52

(Ordinamento del personale)

1. L'ordinamento del personale del Consiglio è disciplinato, nel rispetto dei principi fissati con legge dello Stato, dalla legge regionale, dagli atti di organizzazione e dai contratti collettivi.

TITOLO II

**INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO**

CAPO I

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 53

(Redazione in articoli e titolarità)

1. L'iniziativa delle leggi regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli e compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto.

Art. 54

(Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge)

1. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo presentate su iniziativa della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente della Giunta.
2. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi comuni.
3. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive province.
4. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa popolare sono sottoscritte da almeno 5 mila elettori della Regione che, all'atto della firma della proposta, godano dei diritti di elettorato attivo.
5. Le proposte di iniziativa popolare e quelle degli enti locali non decadono per la sopravvenuta scadenza o per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 55

(Ricevimento, assegnazione, distribuzione)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di legge e di provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta successiva alla presentazione e le assegna alle Commissioni consiliari competenti. Di esse è fatta menzione nell'ordine del giorno generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono distribuite ai consiglieri non oltre la data di invio alle Commissioni consiliari. Delle proposte si dà sommaria notizia nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Presidente del Consiglio riceve e dà comunicazione delle relazioni e di ogni altro documento presentato al Consiglio.

Art. 56

(Proposte di legge precedentemente respinte)

1. Non possono essere trasmesse alle Commissioni consiliari né essere sottoposte alla discussione e votazione dell'Aula proposte di legge precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.

Art. 57

(Richiesta di dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge o di deliberazione, o anche successivamente, il Presidente della Giunta o tre Consiglieri regionali o un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono chiedere all'Aula che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dai presentatori di proposte di iniziativa popolare o di enti locali.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.
3. L'Aula, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
4. Nel caso in cui la proposta di legge o di deliberazione sia dichiarata urgente, il termine stabilito dall'articolo 63 è ridotto a metà ma l'Aula può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente.

CAPO II

ESAME IN SEDE REFERENTE

Art. 58

(Parere delle Commissioni secondarie)

1. Se il Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione ad una Commissione consiliare, o anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione consiliare, può richiederlo, prima che si deliberi sul provvedimento stesso. La Commissione consiliare competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione consiliare.
2. La Commissione consiliare interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo. La Commissione consiliare competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione consiliare competente per il merito può procedere all'esame della proposta.

3. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere:

- a) parere favorevole;
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

4. La Commissione consiliare consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione consiliare competente. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione consiliare in sede referente, che esso sia allegato alla relazione scritta per l'Aula.

5. Qualsiasi conflitto di competenza, insorto fra due o più Commissioni consiliari, è deferita al Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Art. 59

(Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione)

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla Commissione consiliare permanente competente al cui esame sono state assegnate e alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2. Il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula.

3. Se la Commissione consiliare permanente competente introduce in una proposta disposizioni che comportino nuove entrate o nuove spese, o che siano rilevanti ai fini della programmazione, deve trasmetterne il testo alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall' articolo 58.

Art. 60

(Audizioni in Commissione consiliare)

1. Le Commissioni consiliari, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione.

2. Ciascun consigliere, per l'esame preventivo delle proposte assegnate e in relazione a fatti ed eventi di particolare rilevanza, può chiedere all'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente di cui fa parte l'audizione dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Presidente, nel caso di cui al comma 2, convoca la Commissione consiliare per lo svolgimento dell'audizione nei quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora non la convochi entro tale termine, vi provvede il Presidente del Consiglio su richiesta del consigliere di cui al comma 2.

4. La Commissione consiliare formula i propri pareri, le proprie osservazioni e proposte conclusive e le rimette all'Aula insieme ai pareri, alle proposte ed alle osservazioni formulate dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno partecipato alle audizioni.

Art. 61
(Esame abbinato)

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione consiliare si trovano contemporaneamente proposte di legge o di provvedimento amministrativo identici o vertenti su materia identica, il relativo esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione consiliare non è trasmessa al Presidente del Consiglio.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinata, la Commissione consiliare procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 62
(Discussione)

1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione consiliare o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia componente della Commissione consiliare.
2. La proposizione in sede referente di questioni pregiudiziali o sospensive nonché ogni altra richiesta procedurale non esimono la Commissione consiliare dal riferire all'Aula anche nel merito. Di esse dovrà farsi menzione nella relazione della Commissione consiliare.
3. Al termine della discussione, la Commissione consiliare nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non componenti della Commissione consiliare.
4. La relazione di maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, l'Aula deliberi termini minori o autorizzi la redazione orale con due terzi dei presenti.
5. Qualora una proposta sia approvata integralmente da una Commissione consiliare permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione consiliare stessa può proporre all'Aula che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 63
(Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula)

1. Le relazioni delle Commissioni consiliari devono essere presentate all'Aula nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto nel caso previsto dall'articolo 57, comma 4.
3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, le proposte di legge o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Presidente di gruppo, sono iscritte all'ordine del giorno e discusse nel testo presentato salvo che l'Aula, su richiesta della Commissione consiliare, non fissi un termine ulteriore, non superiore a quello assegnato e non prorogabile. Le proposte di iniziativa popolare e quelle di enti locali sono iscritte all'ordine del giorno a cura del Presidente del Consiglio e sono discusse, nel testo presentato, nell'ambito del programma e del calendario dei lavori dell'Aula che, a ciò, debbono riservare il tempo necessario.
4. Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento.

CAPO III
ESAME IN AULA

Art. 64
(Discussione)

1. La discussione in Aula delle proposte di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi consiliari, ed a meno che, per urgenza, l'Aula non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 57, comma 4, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno due giorni prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

Art. 65
(Discussione sulle linee generali)

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza, della Giunta regionale e di un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi. I relatori e la Giunta regionale possono replicare al termine della discussione.
2. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione.
3. Gli ordini del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
Se presentati dopo la chiusura della discussione generale, non possono essere svolti.

Art. 66
(Discussione sui singoli articoli)

1. Quando l'Aula vi acconsente, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti proposti.
2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
3. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. È facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.
4. Ciascun consigliere può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 3, per non più di tre minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dell'articolo 67, comma 3.
5. La chiusura della discussione su ciascun articolo può essere chiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore.
6. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 67, comma 3 su ognuno di essi può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa. Sulla proposta l'Aula discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

8. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi.

Art. 67
(Emendamenti)

1. Articoli aggiuntivi o emendamenti, anche se respinti in Commissione consiliare, possono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

2. I subemendamenti possono essere presentati fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta.

3. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione consiliare.

4. I relatori e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

5. I nuovi emendamenti presentati dalla Giunta regionale o dalla Commissione consiliare competente possono essere subemendati. Il Presidente del Consiglio decide il termine entro il quale possono essere presentati subemendamenti, termine comunque non inferiore ad un'ora dalla presentazione degli emendamenti.

6. I nuovi articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero sono rilevanti ai fini della programmazione economica, sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione.

7. Per le finalità di cui al comma 6, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è sempre convocata d'ufficio in coincidenza con le sedute dell'Aula ed esprime il proprio parere immediatamente ed in casi eccezionali entro quarantotto ore.

8. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o da tre consiglieri.

9. Se il proponente di un emendamento non è presente in Aula quando l'emendamento stesso viene chiamato dal Presidente, l'emendamento si intende ritirato.

10. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno quando:

a) si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione;

b) siano preclusi da precedenti deliberazioni;

c) comportino spesa e non siano corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria.

Art. 68
(Modalità di votazione degli emendamenti)

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti allo stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario con il seguente ordine: quelli interamente soppressivi; quelli parzialmente soppressivi; quelli modificativi ed integrativi ed infine quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti che contengono articoli aggiuntivi sono approvati autonomamente.

2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate; questa non è ammessa quando si tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono essere proposti emendamenti alle singole voci.

3. Quando una proposta di legge consta di un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale.

4. È facoltà del Presidente del Consiglio modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno consultare l'Aula, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 69

(Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale)

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta regionale in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste, l'Aula decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 70

(Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero che siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, l'Aula decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 71

(Correzioni di forma e coordinamento formale)

1. Prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, i relatori possono richiamare l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che essa richieda, e proporre le conseguenti modificazioni, sulle quali l'Aula delibera.

2. L'Aula può, se occorre, autorizzare il Presidente del Consiglio al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 72
(Votazione finale)

1. La votazione finale sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese e i voti sono espressi per appello nominale.

Art. 73
(Testi non legislativi)

1. Per la discussione su testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione dell'Aula si applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 64 e seguenti, assumendo, in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e per le votazioni.

Art. 74
(Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula)

1. Il Presidente e i membri della Giunta regionale possono sempre chiedere la parola per dare comunicazioni all'Aula.
2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale si apre un dibattito a se stante quando ne facciano richiesta un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o almeno 3 consiglieri. In tal caso il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Aula entro e non oltre il settimo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

TITOLO III
PROCEDURE PARTICOLARI, NOMINE E DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI
INDIRIZZO E CONTROLLO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

CAPO I
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 75
(Esame in sede redigente)

1. L'Aula può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente la formulazione degli articoli di una proposta di legge, riservando a se medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 66, degli articoli così formulati.
2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione consiliare.
3. Il procedimento redigente non può essere adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 dello Statuto.
4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi momento, fino all'esame conclusivo della Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in tutto o in parte, le proposte di legge alla normale procedura di esame e di approvazione.

Art. 76

(Esame delle leggi rinviate dal Governo)

1. Le leggi rinviate dal Governo a termini dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione sono riesaminate dal Consiglio solo per quanto ecceduto come eccedente la competenza della Regione ovvero perché in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni.
2. Il Presidente comunica all'Aula i motivi del rinvio e dispone l'inoltro della legge rinviata alla competente Commissione consiliare per l'esame e per le eventuali proposte di modifica. La relazione della Commissione consiliare deve essere presentata all'Aula entro trenta giorni dalla data di inoltro. Scaduto tale termine, il riesame della legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula.
3. Nella ipotesi in cui la legge non sia riapprovata ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, l'Aula vota le modifiche ai singoli articoli proposte dalla Commissione consiliare o dai consiglieri con la procedura di cui agli articoli 66, 67, 68, 69 e 70. La medesima procedura si segue nel caso in cui, in conseguenza, si rendano necessarie modifiche ad altri articoli.

Art. 77

(Esame del bilancio)

1. Entro il mese di novembre la Commissione competente in materia di bilancio, acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni consiliari, presenta all'Aula la relazione sul bilancio di previsione e sui documenti ad esso allegati. L'Aula procede all'esame del bilancio con precedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è esaminato il bilancio consuntivo e la annessa relazione del Collegio dei revisori dei conti e i documenti allegati che devono comunque essere approvati dall'Aula entro il 15 ottobre. All'uopo, la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile.
3. Il Collegio dei revisori dei conti, per assolvere al proprio compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo, può acquisire notizie e qualsiasi atto inerente l'amministrazione della Regione.

Art. 78

(Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale)

1. Il Presidente del Consiglio riceve i provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale e trasmessi per la ratifica a norma dell'articolo 22, primo comma, numero 10) e numero 11) dello Statuto, ne dà annuncio all'Aula e li assegna alla Commissione consiliare competente per materia.
2. La Commissione di cui al comma 1 li esamina a norma dell'articolo 62 e ne riferisce all'Aula entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio non abbia posto un termine più breve o concesso una proroga, tale comunque da consentire all'Aula di deliberare entro il termine di cui alla richiamata disposizione statutaria.
3. L'Aula, esaminate le proposte della Commissione di cui al comma 1, delibera comunque entro i termini fissati per la ratifica ed eventualmente adotta provvedimenti contestuali necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione annullata.

CAPO II NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 79
(Disciplina)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale avvengono nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 80
(Requisiti per le candidature)

1. Le candidature, ai fini delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale, devono essere presentate sulla base di specifiche competenze tecnico- amministrative e professionali risultanti da dettagliato *curriculum*, corredato della necessaria documentazione, in cui sono evidenziati:

- a) i requisiti professionali, consistenti in particolari titoli di studio e specializzazione;
- b) l'attività scientifica svolta, con studi e pubblicazioni in materia;
- c) le competenze tecnico-amministrative correlate agli specifici compiti dell'ente;
- d) le precedenti esperienze manageriali in settori affini.

2. Per le candidature a Presidente o componente del Collegio dei revisori dei conti costituiscono requisito necessario l'iscrizione al relativo registro.

Art. 81
(Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature)

1. Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini.

2. Della possibilità di avanzare candidature è data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale. L'avviso pubblico e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione deve, in particolare, specificare gli organismi per i quali si possono avanzare proposte di candidature.

3. Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dai proponenti con allegato il *curriculum* del candidato stesso nonché l'accettazione della candidatura, recante la sottoscrizione dell'interessato e la menzione dell'ente o dell'organismo per il quale la candidatura viene proposta.

Art. 82
(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di candidature alla Commissione consiliare competente per il relativo esame istruttorio, che deve comunque essere effettuato entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio sottopone le proposte di candidature al dibattito consiliare.

2. Nel corso dell'esame istruttorio di cui al comma 1, ciascun componente della Commissione consiliare può chiedere al Presidente della Commissione stessa l'audizione dei candidati alle nomine o dei designati.

3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare valuta la richiesta di cui al comma 2 e comunica la decisione alla Commissione.

4. Della convocazione della Commissione consiliare di cui al comma 1 è data comunicazione ai direttori delle testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale con almeno cinque giorni di anticipo. I rappresentanti delle testate giornalistiche possono, attraverso un sistema audiotelevisivo a circuito chiuso, seguire i lavori della Commissione consiliare.

Art. 83

(Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica)

1. Le procedure di cui agli articoli 81, comma 3, e 82, comma 1, non si applicano nel caso in cui la elezione riguardi un membro in carica del Consiglio regionale.
2. Le elezioni avvengono con votazione a scrutinio segreto e con la modalità di cui all'articolo 43 sulla base delle candidature proposte. Possono essere votati, oltre i membri in carica del Consiglio regionale, soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.

Art. 84

(Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83)

1. I candidati eletti ai sensi dell'articolo 83 devono rilasciare una dichiarazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle condizioni di cui alle lettere *a), b), c), d), f)*, del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sulla avvenuta rimozione di cause di incompatibilità previste da specifiche leggi regionali nonché sulla consistenza del patrimonio del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
2. Nel caso di dimissioni o di decadenza per il sopravvenire di cause di incompatibilità o di condizioni ostative di cui al comma 1, l'Aula provvede, entro dieci giorni, alla sostituzione del decaduto o del dimissionario con le modalità previste per la nomina o per la designazione.

Art. 85

(Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti)

1. Gli organi regionali, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e di direttiva, determinano i criteri fondamentali cui gli amministratori di nomina regionale devono attenersi nello svolgimento della rispettiva attività nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire.
2. Le relazioni presentate dagli eletti concernenti la loro attività sono distribuite a tutti i consiglieri regionali che ne possono chiedere la discussione nella Commissione consiliare permanente competente per materia. Alla seduta della Commissione consiliare può anche partecipare il presentatore della relazione, ove ritenuto necessario dal Presidente della Commissione.

Art. 86

(Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico)

1. Per le sostituzioni di persone elette ai sensi del presente capo si applicano le procedure previste nello stesso.
2. Il mandato di nomina o la designazione in un organo può essere riconfermato per una sola volta.
3. Alla scadenza degli incarichi gli interessati devono comunque presentare entro trenta giorni copia sottoscritta della propria situazione patrimoniale e dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

CAPO III
PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Sezione I Pareri e proposte

Art. 87
(Formulazione ed esame)

1. Le proposte ed i pareri della Regione e tutti gli altri adempimenti previsti dall'articolo 44 dello Statuto in materia di programmazione economica nazionale, gli altri pareri richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione sono predisposti dalle Commissioni consiliari competenti che procedono ai sensi dell'articolo 58 sperando le procedure di consultazione di cui all'articolo 115.
2. Le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula entro il termine posto dal Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione o con successiva proroga.
3. L'Aula esamina le proposte formulate dalle Commissioni consiliari a norma dell'articolo 73.

Art. 88
(Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio e questi alla Commissione consiliare competente per materia, lo schema di delibere di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6), seconda parte e numero 7) dello Statuto nonché lo schema di ogni altro provvedimento da sottoporre al parere preventivo delle Commissioni consiliari.
2. La Commissione consiliare procede all'esame dei provvedimenti a norma dell'articolo 62 e rende il proprio parere entro la seconda settimana successiva alla assegnazione, salvo che la Giunta regionale o il Presidente del Consiglio non consentano una proroga. Nel caso previsto dall'articolo 22, primo comma, numero 7 dello Statuto il parere deve essere espresso entro dieci giorni dall'assegnazione.

Sezione II
Seguito delle sentenze della Corte costituzionale

Art. 89
(Procedura)

1. Le sentenze della Corte costituzionale relative a leggi che concernono la Regione sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione consiliare competente per materia.
2. La Commissione consiliare di cui al comma 1 trasmette all'Aula, con apposito documento, il proprio parere ove ravvisi la opportunità di iniziative, indicandone, se del caso, i criteri informativi. Il documento è stampato e distribuito.
3. Se all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente si trovi già un progetto di legge sull'argomento o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è abbinato e non si applica in tal caso il comma 2.

Sezione III
Decisioni della Commissione statale di controllo

Art. 90

(Comunicazione all'Aula)

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Aula le decisioni della Commissione statale di controllo in ordine agli atti amministrativi deliberati dall'Aula stessa.

Sezione IV

Mozioni ed interpellanze

Art. 91

(Titolarità dell'iniziativa delle mozioni)

1. Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione dell'Aula.

Art. 92

(Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze)

1. Ciascun consigliere ha diritto di interpellare la Giunta regionale circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Art. 93

(Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni e le interpellanze, ne dà comunicazione all'Aula entro la seduta successiva e le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta della seconda settimana successiva a quella del loro annuncio, a meno che l'Aula non deliberi di anticiparne la discussione. In quest'ultimo caso l'Aula delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato non più di un oratore a favore ed uno contro.

2. Le mozioni e le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

Art. 94

(Mozioni relative a fatti od argomenti identici)

1. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.

2. Nel caso di cui al comma 1, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

3. La stessa disposizione si applica se sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Art. 95

(Durata degli interventi sulle mozioni)

1. Nella discussione sulle mozioni gli interventi non possono superare i venti minuti.

2. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti.
3. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.
4. Il Presidente del Consiglio può consentire un ampliamento della discussione, ove si tratti di mozioni su problemi complessi e impegnativi.

Art. 96

(Presentazione e votazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
2. I subemendamenti possono essere presentati nella stessa seduta relativa alla discussione della mozione cui si riferiscono.
3. I singoli emendamenti sono votati secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono, applicando le modalità di cui all'articolo 68.
4. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Art. 97

(Mozioni per proporre voti o proposte di legge al Parlamento)

1. Ciascun consigliere può con mozione proporre all'Aula di formulare un voto o una proposta di legge al Parlamento.
2. L'Aula esamina il voto o la proposta a norma degli articoli 93 e seguenti.

Art. 98

(Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze)

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta regionale, può presentare una mozione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Sezione V Interrogazioni

Art. 99

(Oggetto e svolgimento)

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la vita politica, economica ed amministrativa della regione o che con essa abbiano comunque relazione.
2. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta regionale. Della interrogazione è dato sommario annuncio dal Presidente del Consiglio. Il testo della interrogazione è pubblicato nel resoconto stenografico della seduta in cui è dato l'annuncio.

3. La Giunta regionale ha la facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta ad una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza settimana successiva.

4. Dopo la risposta della Giunta regionale, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto.

5. Qualora la Giunta regionale non risponda nel termine ultimo di cui al comma 3, ciascun consigliere può sollecitare, al termine della seduta per non più di cinque minuti, la risposta della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio invita la Giunta regionale a riferire sull'argomento nella Commissione consiliare competente.

Art. 100

(Collocazione all'inizio della seduta)

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

2. Trascorso il tempo di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

Art. 101

(Risposta scritta)

1. Nel presentare una interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro la seconda settimana successiva, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva dell'Aula.

2. La risposta scritta è inserita nel resoconto della seduta.

3. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio pone l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta.

Art. 102

(Interrogazioni urgenti)

1. Quando la Giunta regionale riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica ai sensi dell'articolo 99, comma 4.

Art. 103

(Interrogazioni presentate dai comuni)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai comuni della regione in base all'articolo 37 dello Statuto, ne dà sommario annuncio nella prima seduta dell'Aula e le trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia.

2. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal sindaco del comune richiedente.

3. La Giunta regionale risponde in Commissione consiliare entro la seconda settimana successiva all'annuncio.

4. Il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato è ammesso in Commissione consiliare ad ascoltare la risposta ed a replicare.

5. Ove il comune interrogante chieda risposta scritta questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta regionale, che deve inviarla in copia anche al Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma 3.

6. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia posta all'ordine del giorno della Commissione consiliare nella seduta successiva alla scadenza del termine, dandone notizia al Presidente della Giunta.

Art. 104

(Interrogazioni a risposta immediata in Aula)

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Ciascun consigliere può presentare le interrogazioni di cui al comma 1 entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente della Giunta, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente della Giunta, come definita dall'articolo 121, quarto comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Giunta a rispondere direttamente o a designare l'Assessore competente per le materie sulle quali verte il maggior numero di interrogazioni presentate. I gruppi consiliari che abbiano presentato interrogazioni concernenti differenti materie possono presentarne altre rivolte agli Assessori invitati a rispondere entro trenta giorni.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta regionale per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo consiliare ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Per la presentazione di interrogazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 99 si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 70 e 94.
6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 105

(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare ha luogo, di norma, due volte al mese.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione consiliare per ciascun gruppo consiliare può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente per materia.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione consiliare, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde l'Assessore per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

CAPO IV INDAGINI CONOSCITIVE

Art. 106 *(Obiettivi e modalità di svolgimento)*

1. Le Commissioni a norma dell'articolo 13 dello Statuto, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio, sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma e gli strumenti. Su tale documento deve essere previamente acquisita l'intesa del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.
2. La Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all'articolo 13, settimo, ottavo e nono comma dello Statuto avvalendosi anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.
3. La Commissione consiliare di cui al comma 1 riferisce all'Aula con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

CAPO V COMMISSIONI D'INCHIESTA

Art. 107 *(Costituzione e funzionamento)*

1. Le Commissioni consiliari speciali per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale sono costituite con legge regionale. La Commissione consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri della Commissione consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio Presidente, il quale provvede su indicazione dei gruppi consiliari e con rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione consiliare. Di quest'ultima non possono far parte i membri della Giunta regionale sul cui operato verte l'inchiesta.
2. La legge regionale stabilisce un termine entro il quale la Commissione consiliare di cui al comma 1 deve riferire all'Aula.
3. Le sedute della Commissione consiliare di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa disposizione della legge che l'ha istituita.
4. La Commissione consiliare di cui al comma 1 ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti.
5. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.
6. Nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale dei poteri ispettivi.
7. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può richiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle amministrazioni provinciali e comunali della regione informazioni e notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.
8. Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.

CAPO VI INFORMAZIONE

Art. 108

(Forma e modalità)

1. Il Consiglio regionale provvede ad ampia e tempestiva informazione sulle iniziative politiche, legislative ed amministrative proposte all'esame delle Commissioni consiliari e dell'Aula.
2. A tal fine le proposte presentate vengono sollecitamente inviate, a scelta e a cura dell'Ufficio di Presidenza, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali che, direttamente, possono avervi interesse. Di ciò è data comunicazione all'Aula congiuntamente all'annuncio dell'assegnazione delle proposte alle Commissioni consiliari.
3. L'invio può essere esteso ad altri enti ed organismi, oltre quelli prescelti dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta dei consiglieri all'atto della comunicazione all'Aula o, successivamente, su iniziativa della competente Commissione consiliare.
4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è data informazione anche della eventuale richiesta e dichiarazione di urgenza delle relative proposte effettuate ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a garantire ai cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali, la più ampia disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali.

Art 109

(Diritto dei consiglieri all'informazione)

1. Ciascun consigliere può richiedere al Presidente della Commissione competente di acquisire dall'amministrazione regionale, dagli enti e dalle aziende da questa dipendenti, informazioni, notizie e documenti.
2. Il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio e trasmette la richiesta all'Assessore competente e, ove necessario, anche al Presidente della Giunta, investendo il Presidente del Consiglio nei casi di persistente ritardo o di diniego.

CAPO VII

INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 110

(Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale)

1. Le proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della regione, presentate dagli elettori o dai consigli comunali e provinciali a norma degli articoli 28, 33 e 35 dello Statuto, sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza ne trasmette copia ai consiglieri ed alla Giunta regionale e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte dell'Aula.
3. L'Aula verifica la regolarità formale delle proposte e le sottopone all'esame della Commissione consiliare competente. La eventuale dichiarazione di irregolarità formale mediante deliberazione motivata è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 111

(Esame in Commissione consiliare)

1. La Commissione consiliare competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ammettendo ad illustrare le proposte medesime, rispettivamente, i primi cinque sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei consigli comunali e provinciali proponenti.
2. La stessa procedura di cui al comma 1 si applica per la revoca di funzioni amministrative delegate a comuni o a province nel caso di cui all'articolo 42, secondo comma, dello Statuto.

Art. 112

(Assistenza tecnica)

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali l'Ufficio di Presidenza fornisce, tramite gli uffici del Consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.

CAPO VIII

PETIZIONE E VOTI

Art. 113

(Presentazione ed esame in Aula)

1. Il Presidente del Consiglio annunzia all'Aula ed assegna alla Commissione consiliare competente, nella prima seduta successiva al loro ricevimento, voti di consigli comunali e provinciali.
2. I voti sono esaminati con le modalità dell'articolo 111.
3. Se il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione consiliare questa lo esamina congiuntamente e ne riferisce all'Aula con un'unica relazione.
4. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno dell'Aula il voto entro la seconda settimana successiva alla richiesta di presa in considerazione.
5. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di tre consiglieri, esamina il voto e, secondo la competenza, delibera nel merito ovvero invita la Giunta regionale a provvedere. La discussione si svolge secondo la procedura di cui all'articolo 95, ferma la facoltà del Presidente del Consiglio di consentire un ampliamento della discussione.
6. Per le petizioni e le istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 114

(Esame in Commissione consiliare)

1. Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti.
2. Le petizioni su argomenti connessi a provvedimenti in esame sono discusse congiuntamente con questi. Sulle altre le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula ogni mese.
3. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in considerazione una petizione, provvedendo, secondo la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla alla Giunta regionale con l'invito a provvedere.
4. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 115
(Modalità di consultazione)

1. Congiuntamente al programma dei lavori dell’Aula e delle Commissioni consiliari, l’Ufficio di Presidenza, la cui composizione è integrata da esponenti dei gruppi consiliari in esso non rappresentati al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività, elabora, di intesa con la Giunta regionale, le proposte sui modi ed i tempi delle consultazioni da effettuarsi, in relazione ai vari problemi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 dello Statuto. A tal fine sono prese in considerazione anche le richieste di consultazione pervenute dagli enti locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli altri organismi sociali.
2. Le proposte di consultazione sono sottoposte all’approvazione dell’Aula unicamente alle proposte di programma dei lavori.

CAPO IX
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

[Art. 116¹⁹
(Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale concernente la disciplina del sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione, sono sospese le procedure di esame delle ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali attualmente in corso.]

¹ Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 agosto 2001, n. 24, s.o. N. 1.

² Comma aggiunto dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

³ Articolo sostituito dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9.

⁴ Articolo inserito dall’articolo 2 dell’allegato alla deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9.

⁵ Articolo sostituito dall’articolo 2 dell’allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

⁶ Comma sostituito dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 12 dicembre 2007, n. 43, poi dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e da ultimo dall’articolo 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

⁷ Lettera inserita dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2021, n. 6.

⁸ Comma modificato dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 3.

⁹ Articolo inserito dall’articolo 3 dell’allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

¹⁰ Comma modificato dall’articolo 2 dell’allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26.

¹¹ Articolo inserito dall’articolo 4 dell’allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

¹² Rubrica modificata dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n.6

¹³ Comma modificato dall’articolo 3 dell’allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e poi dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

¹⁴ Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n.6.

¹⁵ Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

¹⁶ Articolo inserito dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 4.

¹⁷ Articolo inserito dall’articolo 2 dell’allegato alla deliberazione 26 aprile 2021, n. 6.

¹⁸ Capo inserito dall’articolo 1 dell’allegato alla deliberazione consiliare 7 maggio 2020, n. 1.

¹⁹ Articolo annullato dalla sentenza TAR Lazio, Sez. Iter, n. 10132/2002.

Legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio (estratto)

Organi costituzionali della Regione

Capo I - Il Consiglio regionale

Sezione I - Assemblea consiliare

Art. 19

Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione (1).
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata, con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 14 ottobre 2013, n. 1.

TITOLO IV

Organi costituzionali della Regione

Capo III - La Giunta regionale

Art. 45

Composizione e durata in carica

1. La Giunta regionale si compone oltre che del Presidente della Regione, di dieci componenti. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti della Giunta. La composizione della Giunta è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore (1).
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.
4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R.Stat. 14 ottobre 2013, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.».

L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

(1)

(1) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, nelle Appendici 1 e 2 alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (Appendice 1) e della L. 23 febbraio 1995, n. 43 (Appendice 2), aggiornate con modifiche apportate, da ultimo, dalla presente legge, recepite dall'art. 1, comma 2, della stessa unitamente alle loro successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Lazio.

Art. 1 Recepimento.

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. [Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali] (2)

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. È altresì consigliare il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio (3).

5-bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (4).

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, lettera c), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Composizione del Consiglio regionale (5)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere

5) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. L.R. 19 aprile 2013, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 4

Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi (6)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

6) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 **Indizione delle elezioni (7)**

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 – bis **Scheda elettorale e preferenza di genere (8)**

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo (9).
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio (10).
3. L'elettore può, a scelta, votare:
 - a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
 - b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
 - c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
 - d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, il D.P.Reg. 4 dicembre 2017, n. T00225.

(10) Vedi, anche, il D.P.Reg. 4 dicembre 2017, n. T00225.

Art. 6
Operazioni dell'Ufficio centrale regionale (11)

1. terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della L. n. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale. 1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".

2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;".».

Art. 7

Cause di ineleggibilità.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti(12).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(12) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

Art. 8 **Liste e candidature.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L. n. 108/1968, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori (13).

di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori (14).

2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista (15).

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2 (16).

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (17).

I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente.

"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.".

5-bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell'ambito dei seguenti limiti:

- a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti (17).

(13) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

«2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.».

(15) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

«3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.».

(17) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Spese per la campagna elettorale.

1. Al comma 1, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".

2. Al comma 3, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".

Art. 9

Gestione del procedimento elettorale (18)

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Appendice 1

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale

(1)

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2 la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dai successivi articoli della citata L.R. n. 2/2005.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.

Articolo 2 Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

Il Consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e di 30 membri nelle altre Regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (4).

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(4) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 4, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

Articolo 3 Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'art. 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi (5).

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione (6).

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

(5) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 5, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.».

(6) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 5, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.».

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione (7).

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] (8).

(7) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(8) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione (9);

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] (10).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(10) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 6 **Cause di incompatibilità.**

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro Consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione] (11).

(11) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 7 **Cause di decadenza.**

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art.18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] (12).

(12) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III Procedimento elettorale

Articolo 8 **Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.**

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9

Liste di candidati (13).

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (14); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (15).

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (16).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (17).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (18);
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato (19);
- 4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di

confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature (20). La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(13) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi anche, per quanto riguarda la Regione Lazio, l'art. 8, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(14) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2. (15) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(16) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2. (18) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(19) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(20) Il presente numero, già sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130, è stato poi nuovamente così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 8, comma 5, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.»

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (21);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(21) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (22);
 - 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (23);
 - 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (24).
- Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(22) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(23) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53. (24) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza (25).

(25) Così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (26);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (27);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (28). A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) (29). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione (30);
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (31);

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (32).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (33).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (34).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(26) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2. (27) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2. (28) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(29) Periodo così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

(30) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 6, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «(4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;».

(31) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127. (32) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(33) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43 riportata nella successiva appendice 2. Vedi, anche, la L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(34) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 16 **Surrogazioni.**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto (35).

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 16-bis Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 (36).

(36) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

TITOLO IV Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17 Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18 Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la

procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione] (37).

(37) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 19

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni.

Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna Regione, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Allegato A (38)

[\(38\) Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70.](#)

Allegato B (39)

[\(39\) Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70.](#)

Appendice 2

L. 23 febbraio 1995, n. 43 **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

(1)

[\(1\) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2 la presente legge \(qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante\) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dall'art. 9 della citata L.R. n. 2/2005.](#)

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della Regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (3), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (4), e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (5).
7. ... (6).
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (7), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. ... (8).
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (9), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale (10).
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (11), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 (2) Riportata nella precedente appendice 1.

(3) Riportata nella precedente appendice 1. (4) Riportata nella precedente appendice 1.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(6) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(7) Riportata nella precedente appendice 1.

(8) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1. (9) Riportata nella precedente appendice 1.

(10) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi anche, per quanto riguarda la Regione Lazio, l'art. 8, comma 3, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(11) Riportata nella precedente appendice 1.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del

capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Articolo 3

1. ... (12).
2. ... (13).
3. ... (14).

(12) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(13) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(14) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. ... (15).

(15) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n.182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 50.000,00 (16) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,03 (17) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 50.000,00 (18). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (19).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(16) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 in lire 62.265.910 e così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(17) L'originario importo di lire 10 (pari a euro 0,01) è stato così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(18) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 in lire 62.265.910 e così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(19) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 (vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo) e successivamente così modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 9, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

Articolo 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della Regione interessata (20).

(20) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"

L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2 "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale". (1)

Sommario

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Composizione del Consiglio regionale)

Art. 4 (Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi) Art. 5 (Indizione delle elezioni)

Art. 5bis (Scheda elettorale e preferenza di genere) Art. 6 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

Art. 7 (Cause di ineleggibilità)

Art. 8 (Liste e candidature)

Art. 9 (Spese per la campagna elettorale)

Art. 9bis (Gestione del procedimento elettorale) Art. 10 (Urgenza)

Art. 1 (Recepimento)

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione. (2)

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. (3)

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio. (4)

5 bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (5)

Art. 3 (6) (Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 4 (7)
(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.
2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 5 (8)
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5 bis (9)
(Scheda elettorale e preferenza di genere)

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
3. L'elettore può, a scelta, votare:
 - a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
 - b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
 - c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Art. 6 (10) **(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)**

1. Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 7 **(Cause di ineleggibilità)**

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti. (11)

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 8 **(Liste e candidature)**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968 le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una

delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. (12)

2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista. (13)

2 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2. (13)

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. (14)

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

5 bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell'ambito dei seguenti limiti:

- a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti. (15)

Art. 9

(Spese per la campagna elettorale)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 30.987,41” è sostituita con “euro 50.000,00” e la cifra di “euro 0,01” è sostituita con “euro 0,03”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 1,00” è sostituita con “euro 1,50”.

Art. 9 bis (16)
(Gestione del procedimento elettorale)

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

Art. 10
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

- (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 2005, n. 2, s.o.n. 9
- (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (3) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (6) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10 (7) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10 (8) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10 (9) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10 (10) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (11) Comma modificato dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (12) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (13) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (14) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (15) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (16) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”

XI legislatura - Dossier n.2 - 30 giugno 2018 “La verifica dei poteri procedura per la convalida degli eletti”

Statuto della Regione Lazio e Regolamento dei lavori del Consiglio regionale - XI Legislatura

VALLE D'AOSTA

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”

(Testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato di note, dell'elenco degli articoli modificati, delle leggi costituzionali di modifica e delle norme di attuazione)

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

ARTICOLO 1

La Valle d’Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d’Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica ¹ e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie ²:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ³;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;

- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.

ARTICOLO 3

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione ⁴ delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattare alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.

ARTICOLO 4

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

ARTICOLO 5

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione. Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

ARTICOLO 6

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

- le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
- le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 7

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

ARTICOLO 8

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione ⁵ ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

ARTICOLO 9

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

ARTICOLO 10

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

ARTICOLO 11

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

ARTICOLO 12

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

ARTICOLO 13

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV ZONA FRANCA

ARTICOLO 14⁶

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

TITOLO V ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 15

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione
5.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo ⁷. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle ⁸.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31 ⁹. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso ¹⁰.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale ¹¹, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ¹².

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle ¹³.

ARTICOLO 16 ¹⁴

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno ¹⁵.

ARTICOLO 17

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo ¹⁶.

(...) ¹⁷

ARTICOLO 18 ¹⁸

Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni ¹⁹.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione ⁵ e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione ⁵ in carica.

ARTICOLO 19

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno ²⁰, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 20

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione ⁵ o di almeno un terzo dei consiglieri.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

ARTICOLO 22

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

ARTICOLO 23

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 24

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 25

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione ²¹.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 27 ²²

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 ²³.

ARTICOLO 28 ²⁴

ARTICOLO 29

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

ARTICOLO 30 ²⁵

ARTICOLO 31 ²⁶

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ARTICOLO 32

Il Presidente della Regione ⁵, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

ARTICOLO 33 ²⁷

ARTICOLO 34

Il Presidente della Regione ⁵ è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

L'ufficio di Presidente della Regione ⁵ o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

ARTICOLO 36

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

ARTICOLO 37

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica

TITOLO VI LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

ARTICOLO 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

ARTICOLO 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

ARTICOLO 40

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

ARTICOLO 40-BIS ²⁸

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale ²⁹ hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 41

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione **5**, previa deliberazione della Giunta **30**.

Il Presidente della Regione **5**, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII
ENTI LOCALI

ARTICOLO 42

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge **31** istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

ARTICOLO 43

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorzierie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale **32** in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX
RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

ARTICOLO 44

Il Presidente della Regione **5** per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

ARTICOLO 45

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 46 ³³

La Commissione di coordinamento, prevista dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

ARTICOLO 47

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ³⁴.

ARTICOLO 48

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale ³⁵.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle ³⁶.

ARTICOLO 48-BIS ³⁷

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della

regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione **38**.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 49

La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle. Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 50

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali **39**.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi **40**.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale **41**.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato **42**, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

(...) **43**

ARTICOLO 51

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

ARTICOLO 52

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica **44**.

NOTE

Nota all'art. 2.

¹ L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (*G.U.* 1° febbraio 2001, n. 26), ha disposto la sostituzione delle parole “*dello Stato*” con “*della Repubblica*”.

Nota all'alea dell'art. 2.

2 In merito alle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa ed ai relativi vincoli, si veda anche il combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), e dell'articolo 117 della Costituzione.

Nota alla lett. b) del primo comma dell'art. 2.

3 Lettera così sostituita dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (G.U. 25 settembre 1993, n. 226). Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma primo dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (G.U. 10 marzo 1948, n. 59), recitava:
"b) circoscrizioni comunali;"

Nota all'alea dell'art. 3.

4 Si veda, tuttavia, il combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nota all'intero Statuto.

5 L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha disposto la sostituzione delle parole *"Presidente della Giunta"* con *"Presidente della Regione"* ovunque ricorrono.

Nota all'art. 14.

6 In attesa che sia attuato il regime di zona franca, si veda la legge 3 agosto 1949, n. 623 (G.U. 15 settembre 1949, n.212).

Nota al secondo comma dell'art. 15.

7 Si vedano le leggi regionali 25 giugno 2003, n. 19, 7 agosto 2007, n. 20 e 7 agosto 2007, n. 21.

Nota al secondo comma dell'art. 15.

8 Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al terzo comma dell'art. 15.

9 Si veda la nota all'articolo 31.

Nota al terzo comma dell'art. 15.

10 Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quarto comma dell'art. 15.

11 Si veda la legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (B.U. 21 maggio 2002, n. 22).

Nota al quarto comma dell'art. 15.

12 Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quinto comma dell'art. 15.

13 Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota all'art. 16.

14 Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il primo comma era già stato sostituito dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nel modo seguente:

"Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio uni- versale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 dello Statuto recitava:

"Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio uni- versale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione."

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni."

Nota al secondo comma dell'art. 16.

15 Si veda l'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (B.U. 19 gennaio 1993, n. 3).

Nota al primo comma dell'art. 17.

16 Le parole *" ovvero del Parlamento europeo"* sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al secondo comma dell'art. 17.

17 Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Tale disposizione recitava:

"I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato".

In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, si veda la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

Nota all'art. 18.

18 Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

Tale articolo era già stato sostituito dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. 7 marzo 1972, n. 63), nel modo seguente:

“Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.”.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 dello Statuto recitava:

“Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.”

Nota al primo comma dell'art. 18.

19 Le norme per l'elezione del Consiglio regionale sono stabilite dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Nota al primo comma dell'art. 19.

20 Il testo del regolamento interno del Consiglio regionale è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3690/VIII del 20 aprile 1988.

Nota al primo comma dell'art. 25.

21 Si vedano la legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (B.U. 12 settembre 1995, n. 41), e l'articolo 10bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

Nota all'art. 27.

22 Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 dello Statuto recitava:

“L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano”.

Nota al secondo comma dell'art. 27.

23 Si veda la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19.

Nota all'art. 28.

24 Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 dello Statuto recitava:

“L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori”.

Nota all'art. 30.

25 Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 30 dello Statuto recitava:

“Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalità di attuazione del referendum" sono stabilite con legge regionale”.

Nota all'art. 31.

26 Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 127 della Costituzione.

Nota all'art. 33.

27 Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 stabiliva peraltro che le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuassero ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale disciplinante le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto. Tale legge è la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 33 dello Statuto recitava:

“Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta”.

Nota all'art. 40-bis.

28 Articolo inserito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Nota al primo comma dell'art. 40-bis.

29 Si veda la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

Nota al primo comma dell'art. 41.

30 Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 41, primo comma, dello Statuto recitava:

“L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa”.

Nota al primo comma dell'art. 42.

31 Si veda il Capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19.

Nota al primo comma dell'art. 43.

32 Si veda il Capo II della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (B.U. 25 febbraio 2003, n. 8).

Nota all'art. 46.

33 Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 125 della Costituzione.

Nota al primo comma dell'art. 47.

34 Si vedano il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approva- zione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputa- ti), e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica).

Nota al secondo comma dell'art. 48.

35 Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 48, secondo comma, dello Statuto re- citava:

“Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare”.

Nota al sesto comma dell'art. 48.

36 Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota all'art. 48bis.

37 Articolo inserito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Nota al primo comma dell'art. 48bis.

38 Si veda l'elenco delle norme di attuazione dello Statuto speciale allegato alla presente pubblicazione.

Nota al primo comma dell'art. 50.

39 Si veda l'articolo 138 della Costituzione.

Nota al terzo comma dell'art. 50.

40 Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quarto comma dell'art. 50.

41 Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quinto comma dell'art. 50.

42 Si veda la legge 26 novembre 1981, n. 690 (G.U. 2 dicembre 1981, n. 331).

Nota al sesto comma dell'art. 50.

43 Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 50, sesto comma, dello Statuto recitava:

“Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo”.

Nota al primo comma dell'art. 52.

44 Si veda la Gazzetta ufficiale 10 marzo 1948, n. 59.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”. - Testo vigente (B.U. 19 gennaio 1993, n. 3)

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Norme generali

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

Art. 2 - Elettori

Art. 3 - Eleggibilità a Consigliere regionale

Art. 3.1 - Limiti di mandato

Art. 3bis - Condizioni di parità tra i generi

Art. 3ter - Programmi di comunicazione politica

Art. 3quater - Messaggi autogestiti

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4 - Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi

Art. 4bis - Programma elettorale

Art. 5 - Contrassegni di lista

Art. 6 - Liste dei candidati

Art. 7 - Presentazione delle liste

Art. 8 - Ufficio elettorale regionale

Art. 9 - Esame e ammissione delle liste

Art. 10 - Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale

Art. 11 - Pubblicazione del manifesto delle candidature

Art. 12 - Designazione dei rappresentanti di lista

Art. 13 - Tessera elettorale

Art. 14 - Trasmissione liste elettorali di sezione

Art. 14bis - Spoglio centralizzato

Art. 15 - Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi

Art. 15bis - Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli

Art. 16 - Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di sezione

Art. 16bis - Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio

Art. 17 - Caratteristiche delle schede di votazione

Art. 18 - Bolli delle sezioni

Art. 19 - Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio

Art. 20 - Nomina del Presidente di seggio, dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo

Art. 21 - Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio

Art. 22 - Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario

Art. 23 - Trattamento economico

Art. 24 - Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio

Art. 25 - Costituzione Ufficio elettorale di sezione

Art. 26 - Sala della votazione

Art. 26bis - Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio

TITOLO IV

Votazione

Art. 27 - Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto

- Art. 28 - Accesso alla sala della votazione
Art. 29 - Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio, nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo
Art. 30 - Votazione in sezione diversa dalla propria
Art. 31 - Espressione del voto
Art. 32 - Identificazione degli elettori
Art. 33 - Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione
Art. 34 - Voti di lista e di preferenza unica
Art. 35 - Ulteriori modalità per l'indicazione della preferenza
Art. 36 - Chiusura della votazione
Art. 37 - Decisione provvisoria sugli incidenti
Art. 38 - Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale

TITOLO V

Dello scrutinio

- Art. 39 - Accertamento del numero dei votanti. Conclusione delle operazioni di votazione
Art. 40 - Spoglio dei voti
Art. 41 - Validità dei voti
Art. 42 - Nullità dei voti
Art. 43 - Decisione provvisoria sulla nullità dei voti
Art. 44 - Formazione dei plichi elettorali
Art. 45 - Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore
Art. 46 - Verbale delle operazioni di scrutinio
Art. 47 - Operazioni successive a quelle di scrutinio
Art. 48 - [*Elenco degli elettori che non hanno votato*]
Art. 49 - Operazione dell'ufficio elettorale regionale
Art. 50 - Determinazione del numero dei seggi da attribuire
Art. 50bis - [*Turno di ballottaggi*]
Art. 51 - Graduatoria dei candidati
Art. 52 - Proclamazione degli eletti
Art. 53 - Poteri dell'Ufficio elettorale regionale
Art. 54 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale

TITOLO VBIS

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale

- Art. 54bis - Tipologia delle spese elettorali
Art. 54ter - Limiti delle spese elettorali
Art. 54quater - Presentazione dei rendiconti
Art. 54quinquies - Commissione di garanzia regionale
Art. 54sexies - Controllo delle spese elettorali
Art. 54septies - Obbligo di comunicazione
Art. 54octies - Messa a disposizione dei locali
Art. 54novies - Sondaggi
Art. 54decies - Sanzioni per i candidati
Art. 54undecies - Sanzioni per partiti, movimenti e liste
Art. 54duodecies - Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale

TITOLO VI

Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

- Art. 55 - Convocazione del nuovo Consiglio regionale
Art. 56 - Convalida degli eletti
Art. 57 - Seggio vacante
Art. 58 - Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 59 - Elettorato attivo
Art. 60 - Rinvio alla normativa statale
Art. 61 - [*Prestazioni di lavoro straordinario*]
Art. 62 - Spese elettorali
Art. 63 - Inapplicabilità di norme
Art. 64 - Disposizioni finanziarie

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire un'unica preferenza, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge. ⁽¹⁾
3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.
4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

Art. 2

(Elettori)

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente ⁽²⁾.

Art. 3

(Eleggibilità a Consigliere regionale)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione

e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente. (3)

Art. 3.1

(Limiti di mandato) (4)

1. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i generi) (5)

1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore. (6)

Art. 3ter

(Programmi di comunicazione politica) (7)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (8).

2. Il Co.Re.Com., di cui alla [legge regionale 4 settembre 2001, n. 26](#) (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della [legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85](#)), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Art. 3quater

(Messaggi autogestiti) (9)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (10).

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4

(Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. (11)

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione (*) e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

3. (12)

4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione (*) con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (13).

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione (*) in carica.

6. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (14).

6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (15).

Art. 4bis

(Programma elettorale) (16)

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.

Art. 5

(Contrasegni di lista)

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma uno, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri. (17)

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 6

(Liste dei candidati) (18)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a ventuno e non superiore a trentacinque. (19)

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di novecento e non più di millequattrocento elettori (20).

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6, di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma (21).

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore della cancelleria del Tribunale ordinario, segretario della Procura della Repubblica, sindaco, assessore comunale, presidente di consiglio comunale, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco e consigliere comunale che comunichi la propria disponibilità al sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (22).

5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

- a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;
- b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale. (23)

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. (24)

9. (25)

10. (26)

Art. 7

(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 3 (27);
 - abis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (28);
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
 - c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato (29);
 - d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;
 - e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 5. (30)
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (31).
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni Ufficio di scrutinio e presso l'Ufficio elettorale regionale. (32)
7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.
8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

Art. 8

(Ufficio elettorale regionale)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.
2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

Art. 9

(Esame e ammissione delle liste)

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore alla percentuale indicata all'articolo 3bis, comma 2; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (33);
 - b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;
 - c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (34);
 - d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
 - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno; (35)
 - f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.
2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:
- a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio (36);
 - b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti (37);
 - c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione (***) l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

Art. 10

(Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.
2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.
3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

Art. 11

(Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo

assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca (38).

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Regione (*) ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui (39).

Art. 12

(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione, di ciascun Ufficio di scrutinio e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere. (40)

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio. (41)

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 6, comma 5, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (42).

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 13

(Tessera elettorale) (43)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio,

l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei due giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto. [\(44\)](#)

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

Art. 14

(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 14bis

(Spoglio centralizzato) [\(45\)](#)

1. Per lo spoglio delle schede votate sono istituiti complessivamente otto Poli di scrutinio, di cui uno nel Comune di Aosta e uno in ognuna delle Unités des Communes valdôtaines, fatta eccezione per le Unités Mont-Rose e Walser che costituiscono un unico Polo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le sedi di Polo di scrutinio nei Comuni facenti parte delle Unités e stabilisce, altresì, il numero degli Uffici di scrutinio per singolo Polo.

3. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio, composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.

Art. 15

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Regione (*), ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 15bis

(Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli) [\(46\)](#)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 16

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di sezione) (47)

1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
- e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- f) i verbali di nomina degli scrutatori;
- g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2; (48)
- h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (49);
- ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera e bis); (51)
- l) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; (52)
- m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (53).

Art. 16bis

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio) (54)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

- a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- b) i verbali di nomina degli scrutatori;
- c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;
- d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.

Art. 17
(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A, B e B bis allegate alla presente legge [\(55\)](#).
2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate e, limitatamente alla tabella B, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune". [\(56\)](#)
3. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per un candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni. [\(57\)](#)
4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

Art. 18
(Bolli delle sezioni) [\(58\)](#)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione (***) ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. [\(59\)](#)
2. La competente struttura della Presidenza della Regione (***) provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione [\(60\)](#).

Art. 19
(Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori
2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiori efficienza al procedimento elettorale.

Art. 20
(Nomina del Presidente di seggio, dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo)
[\(61\)](#)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta [\(62\)](#).
- 1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, per ogni Polo di scrutinio, quattro Presidenti responsabili di Polo effettivi, scelti tra i Presidenti di sezione iscritti all'albo di cui all'articolo 19, ai quali spettano funzioni di coordinamento. Il sorteggio individua, inoltre, otto Presidenti responsabili di Polo supplenti. [\(63\)](#)

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio. (64)

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato. (65)

4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei Comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati. (66)

4ter. In caso di impedimento di uno o più Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la Presidenza i Presidenti responsabili di Polo sorteggiati in qualità di supplenti. (67)

Art. 21

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio. (68)

2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 (69).

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 22

(Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario: a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) (70)

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale; (71)

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 23
(Trattamento economico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e ai Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze regionali. (72)

Art. 24
(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25
(Costituzione Ufficio elettorale di sezione) (73)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. (74)
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.

Art. 26
(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (75).
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 26bis

(Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio) (76)

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.

2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma

1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).

3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.

TITOLO IV

Votazione

Art. 27

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto) (77)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventitré del giorno stabilito per la votazione. (78)

Art. 28

(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.
2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione [\(79\)](#).
4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 29

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio, nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo) [\(80\)](#)

1. Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati. [\(81\)](#)

Art. 30

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale (****), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale [\(82\)](#).
3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione [\(83\)](#).
4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale [\(84\)](#).

Art. 31

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma cinque.
2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.
4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore [\(85\)](#).

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale (****) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale (****), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (86).

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 (87).

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) (88).

Art. 32

(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda. (89)

2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 34

(Voti di lista e preferenza unica) (90)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un unico candidato della lista da lui votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il preferito.
6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il preferito.
7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica prevista dal comma 2 sono nulle.
8. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione della preferenza) (91)

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo.
3. La preferenza espressa in numero sulla riga è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.
4. È nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Art. 36

(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventitré; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. (92a)

Art. 37

(Decisione provvisoria sugli incidenti) (93)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

Art. 38

(Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V
Dello scrutinio

Art. 39

(Accertamento del numero dei votanti. Conclusione delle operazioni di votazione) (94)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori (95);

d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono; (96)

ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono; (97)

e ter) al termine delle operazioni di cui alla lettera e bis), compila il verbale della votazione in duplice copia; (98)

equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono; (99)

equinquies) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate; (100)

f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali; (101)

fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune; (102)

- g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza. [\(103\)](#)
2. Il plico di cui al comma uno, lettera e) ed e quater), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, che ne rilascia ricevuta [\(104\)](#).
3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati da rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinquies). [\(105\)](#)
4. [\(106\)](#)
5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 40

(Scrutinio dei voti) [\(107\)](#)

1. I Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono, verificano che il contenuto della busta corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.
2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.
3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.
4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.
5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.
7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.
8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.
11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 41
(Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore [\(108\)](#).
2. È considerato valido, intendendosi votata la lista cui appartiene il candidato preferito, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista. [\(109\)](#)

Art. 42
(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritte e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma sei [\(110\)](#).

Art. 43
(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, udito il parere degli scrutatori: [\(111\)](#)
 - a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.
2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 44
(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio procede alla formazione: [\(112\)](#)
 - a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - c) [\(113\)](#)
 - d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
2. I predetti plichi devono recare l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. [\(114\)](#)

3. I plichi di cui alle lettere a) e b) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale. [\(115\)](#)
4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario (***), ai sensi dell'articolo 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti. [\(116\)](#)

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) [\(117\)](#)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;
 - c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.
2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.
3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.
4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 46

(Verbale delle operazioni di scrutinio) [\(118\)](#)

1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. [\(119\)](#)
2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio) [\(120\)](#)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 48

(Elenco degli elettori che non hanno votato) (121)

Art. 49

(Operazione dell'Ufficio elettorale regionale) (122)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.

Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire) (123)

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio; (124)

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo, con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e d), abbia conseguito almeno il 42 per cento della somma dei voti validi espressi, con esclusione dei soli voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui al comma 1, lettera b). Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 21 seggi. In tal caso:

a) attribuisce 21 seggi a suddetta lista o a suddetto gruppo;

b) procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al comma 5.

4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.

5. Se le condizioni di cui al comma 3 riguardino un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Art. 50bis
(Turno di ballottaggio) (125)

Art. 51
(Graduatoria dei candidati) (126)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista l'ufficio elettorale regionale (127):
- a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;
 - b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - c) ~~(128)~~
 - d) (129)

Art. 52
(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.
2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione (**).

Art. 53
(Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato (130).
4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 54

(Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Nel verbale deve specificarsi:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
 - b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
 - d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
 - f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni Ufficio di scrutinio. [\(131\)](#)
4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta. [\(132\)](#)
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Regione (**).

TITOLO VBIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (133)

Art. 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:
 - a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;
 - c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.
2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.
3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Art. 54ter
(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.
2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.
3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.
4. (134)

Art. 54quater
(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.
2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.
3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.
5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54quinquies
(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.
2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.
3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 54sexies
(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.
2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 54septies
(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Art. 54octies
(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Art. 54novies
(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirente;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Art. 54decies
(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.
4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.
5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54 undecies
(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.
2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies
(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto [\(135\)](#).

TITOLO VI
Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

Art. 55
(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione (*) convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

Art. 56
(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.
2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.
3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 57
(Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 58

(Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

(Elettorato attivo)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 60

(Rinvio alla normativa statale) [\(136\)](#)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.

Art. 61

(Prestazioni di lavoro straordinario) [\(137\)](#)

Art. 62

(Spese elettorali)

1. [\(138\)](#).
2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale. [\(139\)](#)
3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali [\(140\)](#).
4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.
5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. [\(141\)](#)
6. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

Art. 63

(Inapplicabilità di norme) (142)

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

Art. 64

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della [legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90](#), recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

TABELLE (143)

(NB) In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale tenutesi in data 4 marzo 2018, le operazioni di scrutinio dei voti si sono svolte mediante la procedura centralizzata, avente carattere sperimentale, di cui alla [L.R. 16 ottobre 2017, n. 15](#).

(*) L'art. 13, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), ha disposto che le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

(**) L'art. 13, comma 2, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), ha disposto che le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

(***) L'art. 38, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), ha disposto che le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Tribunale ordinario".

(****) L'art. 38, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), ha disposto che le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tessere elettorali".

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 1 recitava: "2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge."

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava: "1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno."

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava: "1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un Comune della Regione."

(4) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 2 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

(5) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

L'articolo 3bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), e recitava: "(Condizioni di parità tra i sessi) 1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi."

(6) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 2 dell'art. 3bis era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#), nel modo seguente: "2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore." e, precedentemente, con la sostituzione dell'intero art. 3bis, dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 22/2007](#), nel modo seguente: "2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore."

(7) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#).

- (8) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione precedente, inserita dal comma 1 dell'art. 3 della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), il comma 1 dell'art. 3ter recitava: "*1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.*".
- (9) Articolo inserito dall'art. 4 della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#).
- (10) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), il comma 1 dell'articolo 3quater recitava: "*1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.*".
- (11) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#). Il comma 1 dell'art. 4 era già stato modificato dall'art. 5, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), e recitava: "*1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.*". Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava: "*1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.*".
- (12) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 4 recitava: "*3. Quando, in applicazione dell'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.*".
- (13) Comma modificato dall'art. 5, comma 3, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 4 recitava: "*4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.*".
- (14) Comma modificato dall'art. 5, comma 4, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 4 recitava: "*6. I Sindaci dei Comuni della Regione, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.*".
- (15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).
- (16) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).
- (17) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava: "*2. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.*".
- (18) Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#) e oggetto di modifiche ai singoli commi indicate nelle note (da 19 a 23) che seguono.
- Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava: "*(Liste dei candidati)*
- 1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35.*
 - 2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma quarto, contenenti le firme di almeno cinquecento elettori.*
 - 3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta la presentazione delle cinquecento firme. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.*
 - 4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.*
 - 5. La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autentificata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.*
 - 6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.*

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste."

(19) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 6 recitava:

"1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque."

(20) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 4 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 2 dell'art. 6 era già stato modificato dall'art. 7, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:

"2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori."

e, precedentemente, con la sostituzione dell'intero art. 6, dal comma 1 dell'art. 1 della [L.R. 31/1997](#), nel modo seguente:

"2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10."

(21) Comma modificato dall'art. 7, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

Il comma 3 dell'art. 6 era già stato sostituito, con l'intero articolo 6, dal comma 1 dell'art. 1 della [L.R. 31/1997](#), nel modo seguente: *"3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma."*

(22) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 4 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 5 dell'art. 6, già sostituito con la sostituzione dell'intero articolo 6 come da nota 18, era stato modificato dall'art. 3, comma 1 della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#), nel modo seguente: *"5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autentificata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare."*

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 3, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:

"5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autentificata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare."

e dal comma 1 dell'art. 2 della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#), nel modo seguente:

"5. La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autentificata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare."

(23) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, sostituito dall'art. 7, comma 4, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

Il comma 5bis dell'art. 6 è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), nel modo seguente:
"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale."

(24) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

Il comma 8 dell'art. 6 era stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#), nel modo seguente:
"8. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche."

(25) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

Il comma 9 dell'art. 6 era stato sostituito dall'art. 5, comma 2, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), nel modo seguente:
"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3bis, comma 2."

Il comma 9 dell'articolo 6 era stato inserito dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#), nel modo seguente:
"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni walser di cui al comma 10."

(26) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

Il comma 10 dell'art. 6 era stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#), nel modo seguente:
"10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby."

(27) Lettera modificata dall'art. 8, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 2;"

(28) Lettera inserita dall'art. 8, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#).

(29) Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#). Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;"

(30) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 4 dell'art. 7 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#), nel modo seguente:
*"4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere di Tribunale ordinario (***) , sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco."*

e, precedentemente, dall'art. 3, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#), nel modo seguente:

"4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio, su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco. Nel caso di decessi di candidati nel corso della raccolta delle firme dei sottoscrittori, la lista dei candidati resta valida sempreché le variazioni intervenute nella composizione della lista stessa non superino un sesto del numero dei candidati compresi nell'elenco depositato presso il notaio."

Nella formulazione originaria il comma 4 dell'articolo 7 recitava:

"4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta"

regionale dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, cancelliere di pretura e di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco."

(31) Comma modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 7 recitava:

"5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscritti, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati."

(32) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 7 recitava:

"6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale."

(33) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 era già stata sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;"

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, nel modo seguente: "a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;"

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, corredate dal numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;"

(34) Lettera modificata dall'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'art. 5;"

(35) Lettera sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione;"

(36) Lettera sostituita dall'art. 9, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 7, comma sei, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'art. 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;"

(37) Lettera modificata dall'art. 9, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"b) assegna un numero a singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;"

(38) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue."

(39) Comma sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'art. 17, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui."

(40) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 12 recitava:

"1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere."

(41) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. (42) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 12 recitava:

"4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedono delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'art. 6 comma quarto, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste."

(43) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"(Certificato di iscrizione nelle liste elettorali)

1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.

3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono loro rimessi dall'Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

6. Per gli elettori residenti all'estero i Comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma uno, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

9. Qualora i certificati elettorali non siano stati distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove."

Il comma 5 del testo originario, era stato modificato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 nel modo seguente:

"5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati"

e, precedentemente, sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

"5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati".

Il comma 10 del testo originario era stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della [L.R. 11 marzo 1993, n.13](#):

"10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni".

(44) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 6 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 13 recitava:

"2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto."

(45) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (46) Articolo inserito dal comma 1 dell'art.

14 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (47) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 15 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 16 recitava: *"(Consegna locali e materiale elettorale)"*.

(48) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 15 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 16 recitava:

"g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a norma dell'articolo 12;". (49) Lettera modificata dall'art. 13, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;".

(50) Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#). Nella formulazione originaria, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 recitava: *"i) due urne;"*.

(51) Lettera inserita dal comma 3 dell'art. 15 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (52) Lettera modificata dal comma 4 dell'art. 15 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

La lettera l) del comma 1 dell'art. 16 era già stata sostituita dall'art. 5, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#), nel modo seguente:

"l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;".

Nella formulazione originaria, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"l) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;".

(53) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione."

(54) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 16 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (55) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 17 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 1 dell'art. 17 era già stato sostituito dall'art. 14, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:

"1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge."

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:

"1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e verranno stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge."

(56) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 17 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 2 dell'art. 17 era già stato sostituito dall'articolo 14, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:

"2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate."

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:

"2. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

(57) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 17 recitava:

"3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni."

- (58) Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#). Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 18 recitava:
"(Bolli delle sezioni e urne)".
- (59) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 18 recitava:
"1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati."
- (60) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 18 recitava:
*"2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale (***) provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione."*
- (61) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 20 recitava:
"(Nomina del Presidente di seggio)".
- (62) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 20 recitava:
"1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta."
- (63) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).
- (64) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 20 recitava:
"2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni."
- (65) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 20 recitava:
"4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato."
- (66) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).
- (67) Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 18 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).
- (68) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 19 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).
- (69) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 21 recitava:
"2. Ai sorteggiati il Sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53."
- (70) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria la lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 recitava:
"b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;".
- (71) Lettera sostituita dall'art. 17, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 recitava:
"d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;".
- (72) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 20 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).
Il comma 1 dell'art. 23 era già stato modificato dall'art. 18, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:
"1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti."
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 23 recitava:
"1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti [secondo quanto previsto dall'articolo 61]."
- (73) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 21 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 25 recitava: *"(Costituzione Ufficio elettorale)"*.
- (74) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 21 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 25 recitava:
"1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati."
- (75) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 26 recitava:

"4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibile a tutti."

(76) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(77) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Nella formulazione originaria l'articolo 27 recitava:

"(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma uno, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma uno, lettera h).

7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;

b) sono riposte nell'urna, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;

c) è sigillata l'urna vuota, sita alla destra del Presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.

10. Il Presidente dell'Ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma nove, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione."

Il comma 7 dell'articolo 27 era stato sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 nel modo seguente:

"7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica."

La lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 era stata così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13:

"b) sono riposte nell'apposita cassetta, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;"

(78) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'art. 27 recitava:

"9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione."

(79) Comma modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 28 recitava:

"3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva."

(80) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 29 recitava: "(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)".

(81) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 29 recitava:

"1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati."

(82) Comma modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 30 era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n.13:

"2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt.51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale."

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 30 recitava:

"2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt.51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

(83) Comma modificato dall'art. 21, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 30 recitava:

"3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione."

(84) Comma sostituito dall'art. 21, comma 3, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 30 recitava:

"4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale."

(85) Comma modificato dall'art. 22, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 31 recitava:

"4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o in mancanza, di un altro elettore del Comune che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore."

(86) Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 31 recitava:

"7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore."

(87) Comma modificato dall'art. 22, comma 3, della [L.R. 7 agosto 2007 n. 22](#).

Il comma 8 dell'articolo 31 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 9, comma 1, della [L.R.11 marzo 1993, n.13](#):

"8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali."

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 31 recitava:

"8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria."

(88) Comma sostituito dall'art. 22, comma 4, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 31 recitava:

"9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione alla Unione Italiana Ciechi."

(89) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 33 recitava:

"1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'art. 13, comma uno, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda."

(90) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Si ricorda che singole parti del presente articolo sono state oggetto delle seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 34 era stato modificato dall'art. 23, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:
"2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre."

ed era già stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#), nel modo seguente:

"2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. [Per le liste presentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, può essere espressa una sola preferenza.]"

b) il comma 5 dell'art. 34 era stato abrogato dall'art. 23, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 34 recitava:

"(Voti di lista e di preferenza)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista nella quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni."

(91) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 35 recitava:

"(Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata."

(92) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 25 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 36 recitava:

"1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto."

(93) Articolo sostituito dall'articolo 24, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, l'articolo 37 recitava:

"(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione."

(94) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 39 recitava: *"(Accertamento del numero dei votanti)"*.

(95) Lettera modificata dall'art. 25, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007 n. 22](#). Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 recitava:

"c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'art. 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello dei tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori;"

(96) Lettera modificata dal comma 2 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

La lettera e9 del comma 1 dell'art. 39 era già stata modificata dall'art. 25, comma 2, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), nel modo seguente:

*"e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;"*

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 recitava:

"e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;"

(97) Lettera inserita dal comma 3 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (98) Lettera inserita dal comma 4 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (99) Lettera inserita dal comma 5 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (100) Lettera inserita dal comma 6 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (101) Lettera sostituita dal comma 7 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 39 recitava:

"f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;"

(102) Lettera inserita dal comma 8 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). (103) Lettera sostituita dal comma 9 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 39 recitava:

"g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza."

(104) Comma modificato dal comma 10 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Il comma 2 dell'art. 39 era già stato sostituito dall'art. 10, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#), nel modo seguente:
*"2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, che ne rilascia ricevuta."*

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 39 recitava:

"2. I plichi di cui al comma uno, lettere e) e f) devono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta."

(105) Comma sostituito dal comma 11 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 39 recitava:

"3. Il Presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi."

(106) Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 26 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 39 recitava:

"4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa."

(107) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate ai commi 1, 3 e 5 dalla [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#), il testo dell'art. 40 recitava:

"(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

6. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 40 recitava:

"(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designano a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale."

(108) Comma modificato dall'art. 27, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 41 recitava:

"1. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere emesso ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore."

(109) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 41 recitava:

"2. E' considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista."

(110) Comma modificato dall'art. 13, comma 6, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#).

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 42 recitava:

"2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma nove, lettera a)."

(111) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 28 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'art. 43 recitava:

"1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:"

(112) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 29 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'art. 44 recitava:

"1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:"

(113) Lettera abrogata dal comma 2 dell'art. 29 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'art. 44 recitava:

"c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;"

(114) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 29 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 44 recitava:

"2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori."

(115) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 29 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 44 recitava:

"3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale."

(116) Comma sostituito dal comma 5 dell'art. 29 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 44 recitava:

"5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltrando agli uffici cui sono diretti."

(117) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 30 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#).

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate al comma 3 dalla [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#), il testo dell'art. 45 recitava:

"(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime."

Nella formulazione originaria, l'art. 45 recitava:

"(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime."

(118) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 46 recitava:

"(Verbale delle operazioni elettorali)".

(119) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 46 recitava:

"1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti."

(120) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 47 recitava:

"(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione (**), tramite il Comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo

44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al Tribunale ordinario (***), il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario (***) e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale."

(121) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31. Nella formulazione originaria, l'articolo 48 recitava:

"(Elenco degli elettori che non hanno votato)

1. Il Pretore, entro tre giorni dal ricevimento del plico relativo ai votanti, rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista il giorno e l'ora in cui procederà all'apertura del plico di cui all'articolo 39, comma

1, lettera e), ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

2. Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto."

(122) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate alla lettera a) del comma 1 dalla L.R. 7 agosto 2007, n. 22, il testo dell'art. 49 recitava:

"(Operazione dell'ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 (76);

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 49 recitava:

"(Operazione dell'ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro."

(123) Articolo sostituito dell'art. 6, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

L'articolo era già stato sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

"(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguarda un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Precedentemente il comma 1 dell'art. 50 era stato sostituito dall'art. 6 della [L.R. 1 settembre 1997, n.31](#), nel modo seguente:

"1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b);

d) divide la somma di cui alla lett. c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. e)."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 50 recitava:

"(Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio."

(124) Lettera modificata dal comma 1 dell'art.34 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Per la formulazione originaria vedi la nota precedente.

(125) Articolo abrogato da l'art. 7, comma 1, lettera a), della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16. L'articolo 50bis era stato inserito dall'art. 30 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente: "(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.
2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).
3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegata alla presente legge.
4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.
5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:
 - a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;
 - b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.
6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.
7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5."

(126) Articolo interamente sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31 e oggetto di modifiche ai singoli commi indicate nelle note (80 e 81) che seguono.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 51 recitava:

"(Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'ufficio elettorale regionale:
 - a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;
 - b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista."

(127) Alinea modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

L'alinea del comma 1 dell'art. 51 era già stato modificato, unitamente all'intero art. 51, dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

"1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, o gruppo di liste, l'ufficio elettorale regionale:"

(128) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione come modificata dalla l.r. 31/1997, le lettere c) del comma 1 dell'art. 50bis recitava:

"c) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengano;"

(129) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione come modificata dalla l.r. 31/1997, le lettere d) del comma 1 dell'art. 50bis recitava:

"d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, viene assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero e almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi Comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale."

(130) Comma modificato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007 n. 22. Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 53 recitava:

"3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato."

(131) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 35 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 54 recitava:

"3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale."

(132) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 35 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 54 recitava:

"4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta."

(133) Titolo inserito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21. (134) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 4 dell'art. 54ter, inserito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, recitava:

"4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro."

(135) Comma modificato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 54duodecies, inserito dall'art. 11, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#), recitava:

"2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), [da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205),] con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto."

(136) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#). Nella formulazione originaria, l'articolo 60 recitava:

"(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.

2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche."

(137) Articolo abrogato dall'art. 35, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, l'articolo 61 recitava:

"(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti della stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della, [legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68](#), recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale."

(138) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, della [L.R. 13 novembre 2002, n. 21](#). Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 62 recitava:

"(Spese elettorali)

1. I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio regionale, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta."

(139) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 36 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 62 recitava:

"2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale."

(140) Comma sostituito dall'art. 36, comma 1, della [L.R. 7 agosto 2007, n. 22](#). Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 62 recitava:

"3. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di lire 300.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai Comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del Comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a

ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato o della cartolina d'avviso di elezioni regionali."

(141) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 36 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#). Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 62 recitava:

*"5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali (****), per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione."*

(142) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, della [L.R. 11 marzo 1993, n. 13](#). Nella formulazione originaria, l'articolo 63 recitava:

"(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157."

(143) NOTA RELATIVA ALLE TABELLE - La tabella A è stata sostituita dall'art. 8 della [L.R. 1° settembre 1997, n. 31](#). Le tabelle A e B sono state poi sostituite dall'art. 37 della [L.R. 7 agosto 2007, n.22](#), con le tabelle A, B, C e D. Si veda anche l'errata corrige pubblicata nel B.U. n. 9/2008. Le tabelle C e D sono state abrogate dall'art. 7, comma 1, lettera b), della [L.R. 16 ottobre 2017, n. 16](#). La tabella B è stata nuovamente sostituita dal comma 1 dell'art. 11 della [L.R. 4 giugno 2019, n. 7](#), e il comma 2 del medesimo articolo ha inserito la tabella Bbis.

**Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 “Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale”. Testo vigente
(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)**

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Art. 2
(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

- a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;
- b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;
- c) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
- d) i membri della Commissione dell'Unione europea;
- e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;
- f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- i) il presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla [legge regionale 4 settembre 2001, n. 26](#) (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della [legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85](#));
- j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, di cui alla [legge regionale 20 maggio 2002, n. 7](#) (Riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta);
- k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'articolo 35 della [legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45](#) (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);
- l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'articolo 40 della [legge regionale 25 giugno 2003, n. 19](#) (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);

- m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n.10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);
- n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
- q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta (*);
- s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelesive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

- a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);
- d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- [e) i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta (**);]
- f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- g) i componenti del Co.Re.Com.;
- h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;
- i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera p);
- j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

Art. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 3, non ha effetto se la funzione di difensore civico sia cessata almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione di appartenenza non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.
5. La cessazione dalle funzioni consiste nell'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
6. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 deve avere luogo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di scioglimento.

Art. 4

(Divieto di svolgimento delle funzioni per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta)

1. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5

(Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:
 - a) membro di una delle Camere;
 - b) membro di un altro Consiglio regionale;
 - c) membro del Parlamento europeo;
 - d) giudice della Corte costituzionale;
 - e) membro del Consiglio superiore della magistratura;
 - f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;
 - h) presidente o assessore o consigliere provinciale;
 - i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
 - j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;
 - k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
 - l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
 - m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;
 - n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;

- o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;
- q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;
- r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);
- s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;
- t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;
- w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;
- x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;
- y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

Art. 6

(Esimenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:

- a) gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;
- b) l'essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Art. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 comportano l'invalidità della elezione dell'eletto cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 8, commi 5 e 6.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le modalità di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di un seggio durante il quinquennio, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un eletto, il Consiglio contesta all'eletto la causa predetta. L'eletto ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.
3. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione.
4. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità prevista dall'articolo 5, il consigliere regionale deve dichiarare alla presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie. Mancando l'opzione, il Consiglio regionale, entro i successivi dieci giorni, lo dichiara decaduto con deliberazione da depositarsi, il giorno successivo all'adozione, nella segreteria del Consiglio e da notificare, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'interessato, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.
5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all'elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l'opzione tra la carica consiliare e la carica o l'ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Qualora il consigliere non provveda alla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro cinque giorni successivi alla data di adozione, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Art. 9

(Membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 5 quali

cause ostative all'elezione. Le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Art. 10

(Cessazione dell'efficacia di disposizioni della legge 1257/1962)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Art. 11

(Rinvio)

1. In materia di contenzioso elettorale resta fermo quanto disposto dalla l. 1257/1962 agli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 1257/1962 continuano ad applicarsi ai consiglieri la convalida della cui elezione sia avvenuta o avvenga nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica, limitatamente alla durata della legislatura medesima.

2. Qualora la data di entrata in vigore della presente legge sia successiva al termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3, comma 1, la rimozione delle stesse deve avere luogo entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non si applica ai fini delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la carica di sindaco e vice-sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti è causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5.

(*) La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 321 del 14 settembre 2009.

(**) La presente lettera è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 dell'11-13 febbraio 2008.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale

Elezioni - Il sistema elettorale in Valle d'Aosta

Il sistema elettorale

- [Il quadro normativo](#)
- [Pari opportunità](#)
- [Scrutinio centralizzato dei voti](#)
- [Elettorato attivo e elettorato passivo](#)
- [Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità](#)

- [Comunicazione politica e controllo delle spese elettorali](#)
- [Elezioni regionali 2020](#)

Il quadro normativo

In base all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Consiglio della Valle è composto da 35 consiglieri: si tratta di un numero fisso, che non risente dell'eventuale oscillazione della popolazione residente sul territorio regionale.

I Consiglieri restano in carica per cinque anni, al termine dei quali cessano dalla carica, cioè decadono dal mandato. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

L'elezione del Consiglio regionale avviene a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Il collegio elettorale è unico.

In forza della competenza legislativa attribuita alla Regione con la legge costituzionale n. 3 del 1989, il Consiglio ha approvato la [legge regionale n. 3 del 1993](#), che attualmente disciplina (nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalle leggi regionali n. 13 del 1993, n. 31 del 1997, n. 21 del 2002, n. 22 del 2007, dalla [legge regionale 16 ottobre 2017, n. 16](#), e dalla [legge regionale 4 giugno 2019, n. 7](#)) le modalità di elezione del Consiglio regionale, e che prevede che le stesse si tengano secondo un sistema proporzionale a turno unico con doppia soglia di sbarramento.

Nel 2019, con l'ultima riforma elettorale approvata, sono state introdotte importanti novità tra cui il voto unico di preferenza e il divieto di immediata rieleggibilità per coloro che abbiano già ricoperto la carica di consigliere regionale per tre mandati consecutivi.

I 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale sono distribuiti proporzionalmente tra le varie liste attraverso il cosiddetto "metodo del quoziente e dei più alti resti", che si basa sul calcolo del quoziente elettorale, risultante dal rapporto tra il numero dei voti validi riportati da tutte le liste (escludendo, cioè, dal totale dei voti le schede bianche e quelle nulle) e il numero dei seggi da assegnare.

Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, sono previste due soglie di sbarramento: la prima comporta l'eliminazione da tutte le operazioni per l'attribuzione dei seggi delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale; la seconda si applica nei confronti di quelle che non ottengano almeno il numero minimo di voti necessario per concorrere all'attribuzione di due seggi.

È prevista la possibilità, per due o più liste, di sottoscrivere un programma elettorale comune, sebbene si continui a votare la lista singola.

Alla lista singola, o al gruppo di liste, che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validamente espressi, è assegnato un premio di maggioranza pari a 21 seggi. Nel caso in cui nessuna lista, singola o associata, abbia raggiunto tale soglia, i seggi sono ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale, in modo da rispecchiare la percentuale dei voti conseguiti da ciascuna di esse.

Una volta stabilito il numero di seggi assegnato a ciascuna lista, è calcolata la cifra individuale di ogni candidato, risultante dalla somma dei voti di preferenza validi a questo attribuiti, e, sulla base di essa, è stilata la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.

L'elezione del Presidente della Regione e quella della Giunta competono al Consiglio regionale rinnovato, ai sensi della [legge regionale 7 agosto 2007, n. 21](#), che dispone anche in materia di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia, nonché di scioglimento funzionale del Consiglio regionale.

Pari opportunità

Allo scopo di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alla carica di consigliere regionale, la [legge regionale n. 7 del 2019](#) ha incrementato al 35 per cento la quota minima di rappresentatività di ciascun genere all'interno di ogni lista di candidati, già introdotta nel 2007 nella misura del 20 per cento e successivamente innalzata al 30 per cento dalla [legge regionale n. 16 del 2017](#).

Scrutinio centralizzato dei voti

Le elezioni regionali della primavera 2018 si sono svolte, in via sperimentale e provvisoria, con un sistema di scrutinio centralizzato dei voti finalizzato a garantire all'elettore una maggiore libertà di espressione. Considerati gli esiti positivi dell'esperienza, la procedura è stata definitivamente confermata dalla [legge regionale n. 7 del 2019](#), che ha istituito otto Poli di scrutinio (uno nel Comune di Aosta e uno in ciascuna delle Unités del Communes valdôtaines, fatta eccezione per le Unités Mont- Rose e Walser che sono accorpate in un unico Polo) per lo spoglio delle schede votate nelle sezioni elettorali dei territori di riferimento.

Elettorato attivo e elettorato passivo

Sono elettori del Consiglio regionale (elettorato attivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto, o compiano, il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente. Sono eleggibili a consigliere regionale (elettorato passivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità

In attuazione all'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, la [legge regionale 7 agosto 2007, n. 20](#) disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale (su tale legge si è pronunciata la Corte costituzionale con [sentenza n. 25 dell'11-13 febbraio 2008](#)). Non trova, quindi, più applicazione la legge statale 1257/1962 che, fino all'entrata in vigore della citata l.r. 20, disciplinava la materia per la nostra Regione.

Nella stessa seduta durante la quale è stata approvata la l.r. 20/2007, il Consiglio regionale ha approvato un [ordine del giorno](#) con il quale impegna la Presidenza del Consiglio e la Giunta, ciascuna per le proprie competenze, a predisporre un [elenco](#) degli enti interessati dalla legge stessa.

Comunicazione politica e controllo delle spese elettorali

Il [Titolo Vbis della L.R. n. 3/93](#) tratta del contenimento, della pubblicità e del controllo delle spese per la campagna elettorale.

I soggetti preposti a tale attività sono:

- il [Co.Re.Com.](#), per quanto concerne i sondaggi, i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici diffusi sulle testate giornalistiche e radiotelevisive;
- la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per le elezioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale, che verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione prodotta, a giustificazione delle spese, e delle fonti diverse di finanziamento.

Elezioni regionali 2020

Il [20 e 21 settembre 2020](#), le elettrici e gli elettori valdostani votano per il rinnovo del Consiglio della Valle.

La Commissione di garanzia per il controllo delle spese per le elezioni del Consiglio regionale del 20 e 21 settembre 2020 è stata istituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n. 30 in data 20 febbraio 2020 ed è composta:

- dai commercialisti Margaux Bellone e Massimo Terranova;
- da Rosaria Castronovo, dirigente della struttura organizzativa Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale;
- da Tiziana Vallet, dirigente della struttura organizzativa Enti Locali della Presidenza della Regione;
- da Christine Perrin, Segretario generale del Consiglio regionale, che la presiede.

La Commissione ha definito le direttive e i modelli (liste e candidati) per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale, destinati ai rappresentanti e ai committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati alle elezioni regionali. La legge regionale n. 3/1993 fissa i seguenti limiti di spesa per la campagna elettorale: 75.000 euro per ogni lista e 1.500 euro per ciascun candidato. Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta saranno pubblicati i rendiconti delle spese elettorali presentati dalle liste che hanno ottenuto eletti e dai candidati eletti alla carica di Consigliere regionale.

La legge prescrive inoltre specifici adempimenti per gli editori di quotidiani e periodici e per i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, i quali devono comunicare, utilizzando un apposito fac-simile, sia alla Commissione, sia al Co.Re.Com., i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” (1) (13)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2009, n. 12

L.R. 16 dicembre 2013, n. 25

INDICE

TITOLO I - I principi

Art. 1 - Elementi costitutivi della Regione

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Politiche ambientali

Art. 4 - Politiche del lavoro

Art. 5 - Politiche economiche

Art. 6 - Politiche sociali

Art. 7 - Promozione dell'associazionismo

Art. 8 - Le Autonomie locali

Art. 9 - Le formazioni sociali

Art. 10 - Sviluppo dei territori

Art. 11 - Ordinamento europeo e internazionale

Art. 12 - Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

Art. 13 - Attività di rilievo internazionale della Regione

TITOLO II - Persone, collettività e partecipazione

Art. 14 - Trasparenza e informazione

Art. 15 - Diritti di partecipazione

Art. 16 - Petizioni

Art. 17 - Istruttoria pubblica

Art. 18 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 19 - Assemblea legislativa e modalità di consultazione

Art. 20 - Referendum abrogativo

Art. 21 - Referendum consultivo

Art. 22 - Referendum confermativo statutario

TITOLO III - Autonomie locali

Art. 23 - Consiglio delle Autonomie

Art. 24 - Integrazione tra livelli di governo

Art. 25 - Rapporti interregionali

Art. 26 - Rapporti con gli Enti locali

TITOLO IV - La Regione, Organi di governo

Capo I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

Art. 27 - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

Art. 28 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa

Art. 29 - Elezione dell'Assemblea legislativa

- Art. 30* - Prerogative dei Consiglieri
- Art. 31* - Principi del Regolamento interno
- Art. 32* - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale
- Art. 33* - L'Ufficio di Presidenza
- Art. 34* - Il Presidente dell'Assemblea legislativa
- Art. 35* - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 36* - I Gruppi assembleari
- Art. 37* - Convocazione dell'Assemblea legislativa
- Art. 38* - Le Commissioni assembleari
- Art. 39* - Le Udienze Conoscitive
- Art. 40* - Le Commissioni assembleari speciali
- Art. 41* - Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini

Capo II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

- Art. 42* - Elezione del Presidente della Giunta regionale
- Art. 43* - Il Presidente della Giunta regionale
- Art. 44* - Insediamento
- Art. 45* - La Giunta regionale
- Art. 46* - Funzioni della Giunta regionale
- Art. 47* - Voto contrario dell'Assemblea legislativa
- Art. 48* - Prorogatio

TITOLO V - La formazione delle leggi e dei regolamenti

- Art. 49* - Competenze legislative e regolamentari
- Art. 50* - Iniziativa legislativa
- Art. 51* - Procedimento legislativo
- Art. 52* - Promulgazione delle leggi
- Art. 53* - Impatto delle leggi e redazione dei testi
- Art. 54* - Testi Unici
- Art. 55* - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
- Art. 56* - Emanazione dei Regolamenti

TITOLO VI - Il sistema amministrativo regionale

Capo I - Rapporti istituzionali

- Art. 57* - Rapporti con Università e Scuola
- Art. 58* - Camere di Commercio e professioni
- Art. 59* - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Capo II - Amministrazione regionale

- Art. 60* - Principi dell'attività amministrativa regionale
- Art. 61* - Procedimento amministrativo
- Art. 62* - Principi dell'organizzazione regionale
- Art. 63* - Incarichi speciali
- Art. 64* - Enti, aziende, società e associazioni

TITOLO VII - Finanza, bilancio, demanio

- Art. 65* - Demanio e patrimonio
- Art. 66* - Autonomia finanziaria
- Art. 67* - Competenze tributarie regionali
- Art. 68* - Autonomia contabile e gestione finanziaria

TITOLO VIII - Garanzie e controlli

Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria

Art. 70 - Difensore civico

Art. 71 - Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 72 - Controllo di gestione e Corte dei Conti

TITOLO IX - La revisione dello Statuto

Art. 73 - Norme transitorie e finali

PREAMBOLO

La Regione Emilia-Romagna

Si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

- a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;
- b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
- c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l'autonomia degli Enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale.

Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera società regionale e delle generazioni future. Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica,

adotta il presente
STATUTO

TITOLO I I principi

Art. 1

Elementi costitutivi della Regione

1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunità locali, le istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.
3. Il capoluogo della Regione è la città metropolitana di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

- a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;
- b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
- c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;
- d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;
- e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
- f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;(3)
- g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.

Art. 3
Politiche ambientali

1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:

- a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;
- b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;
- c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;
- d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
- e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
- f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo;
- g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente;
- h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.

Art. 4
Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:

- a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;
- b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;
- c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
- d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.

Art. 5
Politiche economiche

1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell' articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:

- a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;
- b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
- c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;
- d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 6
Politiche sociali

1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:

- a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;
- b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
- c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;
- d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;
- e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;
- g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.

Art. 7
Promozione dell'associazionismo

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

- a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;
- b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;
- c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.

Art. 8
Le Autonomie locali

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali.

2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle Comunità montane.

Art. 9

Le formazioni sociali

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislative, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:

- a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;
- b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

Art. 10

Sviluppo dei territori

1. La Regione:

- a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
- b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalità sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunità regionale.

Art. 11

Ordinamento europeo e internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

Art. 12

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

- a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
- b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
- c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;

- d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
- e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

Art. 13

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
 - a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge; ⁽⁴⁾
 - b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.
3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.

TITOLO II

Persone, collettività e partecipazione

Art. 14

Trasparenza e informazione

1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:
 - a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
 - b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
 - c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;
 - d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
 - e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15

Diritti di partecipazione

1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare. (5)
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.
- 3 Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
- 4 Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.

Art. 16

Petizioni

1. Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.

Art. 17 (6)

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.
4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.

Art. 18

Iniziativa legislativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
 - a) almeno cinquemila elettori;
 - b) ciascun Consiglio provinciale;
 - c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.

5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.

Art. 19 (7)

Assemblea legislativa e modalità di consultazione

1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.

2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.

3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.

4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.

Art. 20

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano almeno:

- a) quarantamila elettori della Regione;
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;
- c) due Consigli provinciali.

2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti interni degli Organi regionali;
- c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
- d) le leggi tributarie e di bilancio;
- e) le leggi elettorali;
- f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;
- g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane;
- h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.

5. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito.

Art. 21

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:

- a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c) quattro Consigli provinciali.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.

3. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo.

4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.

Art. 22

Referendum confermativo statutario

1. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

2. È sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.

TITOLO III Autonomie locali

Art. 23
Consiglio delle Autonomie

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
 - a) lo Statuto e le relative modificazioni;
 - b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
 - c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
 - d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
 - e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
 - b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
 - c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 24
Integrazione tra livelli di governo

1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate. ⁽⁸⁾

Art. 25

Rapporti interregionali

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.

Art. 26

Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
 - a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
 - b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
 - c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni. ⁽⁹⁾

TITOLO IV

La Regione, Organi di governo

Capo I

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

Art. 27

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.

2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
10. La durata in carica dell'Assemblea è stabilita con legge della Repubblica.

Art. 28

Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche. (10)
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:
 - a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
 - b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;
 - c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
 - d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
 - e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
 - f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;

- g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
 - h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
 - i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
 - j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;
 - k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
 - l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
 - m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
 - n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
 - o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.

Art. 29

Elezione dell'Assemblea legislativa

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 27 luglio 2009, n. 12)

1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. *L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.*

Art. 30

Prerogative dei Consiglieri

1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

Principi del Regolamento interno

1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:

- a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
- b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
- c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
- d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;
- e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
- f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
- g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
- h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
- i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;
- j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;
- k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.

Art. 32

Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale

1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.

3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.

Art. 33

L'Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 34

Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Art. 35

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 36

I Gruppi assembleari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.

4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.

Art. 37

Convocazione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 38

Le Commissioni assembleari

1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.

14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.

Art. 39

Le Udienze Conoscitive

1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicano Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.

Art. 40

Le Commissioni assembleari speciali

1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.
2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Art. 41

Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini

1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Capo II

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 42

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 43

Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
 - c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
 - e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
 - g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
 - h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.

Art. 44

Insedimento

1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 45

La Giunta regionale

(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 16 dicembre 2013, n. 25)

1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a *dieci*. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. (2)
3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.

Art. 46

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
 - a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
 - b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
 - d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
 - e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
 - f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
 - g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
 - h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
 - i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
 - j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
 - k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.

5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.

Art. 47

Voto contrario dell'Assemblea legislativa

1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.

2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

Art. 48

Prorogatio

1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

TITOLO V

La formazione delle leggi e dei regolamenti

Art. 49

Competenze legislative e regolamentari

1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.

2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. (11)

3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali.

4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.

Art. 50

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli elettori dell'Emilia- Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.

3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.

Art. 51

Procedimento legislativo

1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.

Art. 52

Promulgazione delle leggi

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Art. 53

Impatto delle leggi e redazione dei testi

1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.

Art. 54
Testi Unici

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

- a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;
- b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;
- c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;
- d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate,

tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;

e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.

2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.

4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

Art. 55

Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 56

Emanazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.

2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.

3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.

4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

TITOLO VI

Il sistema amministrativo regionale

Capo I

Rapporti istituzionali

Art. 57

Rapporti con Università e Scuola

1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.

Art. 58

Camere di Commercio e professioni

1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.

Art. 59

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.
2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.

Capo II

Amministrazione regionale

Art. 60

Principi dell'attività amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall' articolo 118 della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti locali.
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.

4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedurali per l'Ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.

Art. 61

Procedimento amministrativo

1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 62

Principi dell'organizzazione regionale

1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge. (12)
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.

Art. 63

Incarichi speciali

1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a:
 - a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;
 - b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.

Art. 64

Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.

TITOLO VII

Finanza, bilancio, demanio

Art. 65

Demanio e patrimonio

1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.

Art. 66

Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

Art. 67

Competenze tributarie regionali

1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme comunitarie.

2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previste dal presente Statuto.

3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.

Art. 68

Autonomia contabile e gestione finanziaria

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.

2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.

3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.

5. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.

8. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

TITOLO VIII

Garanzie e controlli

Art. 69

Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;

b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;

d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;

e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.

2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamento nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

Art. 70

Difensore civico

1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.
3. Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
4. Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del Difensore civico.

Art. 71

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

Art. 72

Controllo di gestione e Corte dei Conti

1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello

Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.

TITOLO IX **La revisione dello Statuto**

Art. 73

Norme transitorie e finali

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove possibile il Regolamento interno vigente.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui viene approvato lo Statuto.
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
5. La legge regionale detta altresì norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.
6. L'abrogazione dello Statuto è ammessa solo se accompagnata da un nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.

Note

- 1 . Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell'art. 123 della Costituzione.
- 2 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".
- 3 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 4 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 5 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 6 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 7 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 8 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 9 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.
- 10 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

11 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

12 . La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

13 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

Legge regionale 31 marzo 2005 n. 13 “Statuto della regione Emilia-Romagna” (estratto)

Art. 29

Elezione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto .
 2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale (1).
-

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 luglio 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: «2. L'Assemblea è composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.».

Art. 45

La Giunta regionale.

1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dieci. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale (1).

(omissis)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della medesima legge).

L.R. 23 luglio 2014, n. 21.

Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO I

Norme generali e candidature

Art. 1

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2. A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2

Proclamazione del Presidente della Giunta.

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).

Art. 3

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali.

1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4

Presentazione delle candidature a Presidente.

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

Art. 5
Presentazione delle liste circoscrizionali.

1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Art. 6
Ammissione delle candidature a Presidente.

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge 108/1968.

Art. 7
Limiti dei mandati per il Presidente.

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 8
Candidature nelle liste circoscrizionali.

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Art. 9
Ammissione delle liste circoscrizionali.

1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.
2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato.

Art. 10
Modalità di espressione di voto

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda (2).
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (2).
3. Ciascun elettore può, a scelta:
 - a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
 - b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (1).

(1) Con D.P.G.R. 19 settembre 2014, n. 178 è stato approvato il modello di scheda di votazione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del presente comma.

TITOLO II

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Art. 11

Soglie di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Art. 12

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 13

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
- d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;
- e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
- f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo

periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 14 Surroghe

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

TITOLO III Norme finali ed entrata in vigore

Art. 15
Rinvio alle norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16-bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16
Indizione delle elezioni

1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.

Art. 17
Intese.

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

Art. 18
Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 32-bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

Art. 19
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. 27 giugno 2014, n. 6
Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere

(estratto)

TITOLO II
Sistema della rappresentanza

Art. 4
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale.

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n.143 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna” (1)

Testo coordinato da:
deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014

INDICE

TITOLO I - AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI CAPO I - Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa

Art. 1 - Consiglieri regionali

Art. 2 - Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria

Art. 3 - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

Art. 4 - Convalida e decadenza dei consiglieri regionali

Art. 5 - Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale

CAPO II - Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari

Art. 6 - Costituzione dei gruppi assembleari

Art. 7 - Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni

Art. 8 - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari

Art. 9 - Giunta per il regolamento assembleare

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 10 - Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa

Art. 11 - Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa

Art. 12 - Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa

Art. 13 - Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa

Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI

Art. 16 - Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa

Art. 17 - Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea legislativa

Art. 18 - Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa

Art. 19 - Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo

Art. 20 - Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria

Art. 21 - Partecipazione ai lavori assembleari

Art. 22 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa

Art. 23 - Utilizzazione del mezzo informatico

Art. 24 - Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri

TITOLO IV - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI CAPO I - Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleare

Art. 25 - Convocazione delle commissioni assembleari

Art. 26 - Pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta regionale

Art. 27 - Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari

Art. 28 - Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari

Art. 29 - Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari

CAPO II - Istruttoria legislativa e amministrativa Art. 30 - Il relatore del progetto di legge

Art. 31 - Abbinamenti

Art. 32 - Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente

Art. 33 - Procedura d'urgenza

Art. 34 - Le commissioni assembleari in sede consultiva

Art. 35 - Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante

Art. 36 - Esame dei bilanci

Art. 37 - Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale

Art. 38 - Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

Art. 39 - Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari

TITOLO V - STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 40 - Informazione e promozione della partecipazione

Art. 41 - Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni

Art. 42 - Modalità di consultazione delle commissioni assembleari

Art. 43 - Udienze conoscitive delle commissioni assembleari

Art. 44 - Audizioni delle commissioni assembleari

TITOLO VI - PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I - Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

Art. 45 - Metodi per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

Art. 46 - Redazione tecnica dei testi normativi

Art. 47 - Scheda tecnico-normativa

Art. 48 - Scheda tecnico-finanziaria

Art. 49 - Analisi di fattibilità dei progetti di legge

Art. 50 - Controllo sull'attuazione delle leggi

CAPO II - Pareri di conformità - Questioni di legittimità costituzionale

Art. 51 - Parere di conformità sui regolamenti della Giunta

Art. 52 - Approvazione dell'Assemblea di regolamenti delegati alla Regione da leggi statali

Art. 53 - Esame e proposte per questioni di legittimità costituzionale

Art. 54 - Pareri a norma dell'articolo 133 della Costituzione

CAPO III - Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria

Art. 55 - Pareri della Consulta di garanzia statutaria

TITOLO VII - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 56 - Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri

Art. 57 - Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti

Art. 58 - Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa

Art. 59 - Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

TITOLO VIII - COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI

Art. 60 - Commissioni assembleari d'inchiesta

Art. 61 - Commissioni assembleari di ricerca e di studio

TITOLO IX - DEI LAVORI D'AULA CAPO I - Organizzazione delle sedute

Art. 62 - Organizzazione delle sedute

Art. 63 - Convocazione dell'Assemblea legislativa

Art. 64 - Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali

Art. 65 - Validità delle sedute assembleari - Numero legale

Art. 66 - Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa Art. 67 - Resoconto integrale e processo verbale

Art. 68 - Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta

Art. 69 - Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta

CAPO II - Organizzazione della discussione

Art. 70 - Iscrizioni a parlare

Art. 71 - Durata degli interventi

Art. 72 - Norme per la conclusione dei dibattiti

Art. 73 - Discussione

Art. 74 - Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

Art. 75 - Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto

Art. 76 - Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni

Art. 77 - Fatto personale

CAPO III - Votazioni

Art. 78 - Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

Art. 79 - Dichiarazioni di voto

Art. 80 - Modi di votazione

- Art. 81* - votazione per appello nominale
- Art. 82* - votazione a scrutinio segreto
- Art. 83* - Modalità per l'uso del dispositivo elettronico
- Art. 84* - Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato
- Art. 85* - Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica

CAPO IV - Disciplina dell'Aula e delle tribune

- Art. 86* - Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
- Art. 87* - Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
- Art. 88* - Tumulto in Aula
- Art. 89* - Ordine nell'Aula
- Art. 90* - Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico

TITOLO X - DELL'ESAME IN ASSEMBLEA CAPO I - Discussione, emendamenti e votazioni

- Art. 91* - Discussione generale in Aula
- Art. 92* - Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli
- Art. 93* - Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
- Art. 94* - Esame degli atti di programmazione
- Art. 95* - Presentazione degli emendamenti
- Art. 96* - votazione degli emendamenti e degli articoli
- Art. 97* - Correzioni di forma e coordinamento
- Art. 98* - votazione finale

CAPO II - Esame dei bilanci

- Art. 99* - Sessione di bilancio

CAPO III - Disposizioni finali

- Art. 100* - Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi
- Art. 101* - Decadenza di progetti di legge e di altri atti
- Art. 102* - Ritiro di progetti o di proposte

TITOLO XI - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE

DISPOSIZIONI CAPO I - Atti di indirizzo

- Art. 103* - Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
- Art. 104* - Presentazione di risoluzioni - Data di discussione
- Art. 105* - Discussione congiunta di più risoluzioni
- Art. 106* - Esame delle risoluzioni
- Art. 107* - Presentazione di risoluzioni
- Art. 108* - Presentazione di ordini del giorno
- Art. 109* - Disposizioni comuni a ..., risoluzioni e interpellanze

CAPO II - Mozioni di sfiducia e censura

- Art. 110* - Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
- Art. 111* - Censura al singolo assessore

CAPO III - Sindacato ispettivo

- Art. 112* - Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
- Art. 113* - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 114* - Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula
- Art. 115* - Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
- Art. 116* - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 117* - Tempo riservato alle interpellanze
- Art. 118* - Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni

CAPO IV - Diritto di accesso

- Art. 119* - Diritto di accesso

CAPO V - Istituti di democrazia diretta - Procedure

- Art. 120* - Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura

Art. 121 - Petizioni

Art. 122 - Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

Art. 123 - Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

CAPO II - Norme finali e abrogazioni

Art. 124 - Abrogazione e norme transitorie

Art. 125 - Entrata in vigore

TITOLO I

AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI

CAPO I

Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa

Art. 1

Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo statuto regionale.

Art. 2

Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria

(aggiunti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 1 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.

2. All'apertura di ogni legislatura è costituito un Ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.

2 bis. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante. Dichiarata eletto nella circoscrizione, nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale, il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle opzioni e delle relative surroghe.

2 ter. Il Presidente provvisorio comunica, altresì, le dimissioni pervenute dai candidati proclamati eletti e dichiara eletto chi ha diritto a sub entrare. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni e delle relative surroghe.

3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.

4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della proclamazione, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

(aggiunto comma 1 bis. da art. 2 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. 1 bis. *Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.*

Art. 4

Convalida e decadenza dei consiglieri regionali

1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.
2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.
4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.

Art. 5

Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale

1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.
2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.
3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si procede con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

CAPO II

Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari

Art. 6

Costituzione dei gruppi assembleari

1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle eventuali successive modifiche nel corso della legislatura.
3. Di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri.
4. Il gruppo può essere formato da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale.
5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
6. Entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e del vicepresidente se nominato.
7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale mutamento del proprio Presidente.
8. Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

Art. 7

Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle commissioni assembleari.
2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.
3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalità, procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Può essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.
5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al Presidente della commissione.

Art. 8

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari **(aggiunto comma 2 bis. da art. 3 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)**

1. Ogni commissione ha un Presidente e due vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente della commissione è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

- 2 bis. *L'Assemblea può revocare individualmente i Presidenti di commissione mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nella stessa seduta l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità previste al comma 2.*
3. Per il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali si applica l'articolo 38, comma 2, dello statuto.
4. I vicepresidenti sono eletti dalla commissione nel proprio seno, con un'unica votazione palese nella prima seduta. Ogni commissario può votare per un solo nome.

Art. 9

Giunta per il regolamento assembleare

1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento assembleare. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente dell'Assemblea dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento assembleare è composta dal Presidente dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, l'Assemblea nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea la decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione assembleare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente all'Assemblea.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta all'Assemblea ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 10

Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.
4. Spettano altresì al Presidente:

- a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;
 - b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;
 - c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;
 - d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;
 - e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;
 - f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;
 - g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.
5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.

Art. 11

Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa

1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea.
2. I vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

Art. 12

Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa

1. I segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.
2. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.
3. I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; accertano che i resoconti siano pubblicati e che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano correzioni di mera forma.

Art. 13

Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa

1. I questori predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza; sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli consiglieri.

Art. 14

Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:
 - a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;
 - b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;
 - c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;
 - d) promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;
 - e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
 - f) provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;
 - g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;
 - h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
 - i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;
 - j) regola condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;
 - k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;
 - l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari

1. Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.
2. Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:
 - a) propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;
 - b) sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;
 - c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della commissione stessa.
3. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.
4. Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:
 - a) valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;

- b) predisporre l'ordine del giorno della seduta;
- c) proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI

Art. 16

Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal Presidente.
4. Il programma è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo di cui al capo I del titolo XI approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti.
5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.
6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La parte di tempo così riservata agli argomenti proposti dai gruppi di opposizione non può essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.
7. Il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non più di due minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.
8. Il programma è tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione.
9. I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Il programma può essere aggiornato una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.

11. Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.

12. Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.

Art. 17

Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea legislativa

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle commissioni, i Presidenti dei gruppi assembleari, il sottosegretario o un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e dell'Assemblea.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nello stabilire il calendario dei lavori, evita la coincidenza delle sedute delle commissioni con le sedute dell'Assemblea.

3. Non si possono riunire più di due commissioni per volta, fatto salvo il caso di sedute congiunte ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

4. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche per le modifiche al calendario.

Art. 18

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello statuto, l'Ufficio di presidenza può organizzare i lavori per sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 99.

3. Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario è iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non più di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.

Art. 19

Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo

(sostituito articolo da art. 4 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività di cui all'articolo 46, comma 3, dello Statuto, viene svolta nell'ambito della sessione di bilancio di cui all'articolo 99.

Art. 20

Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria

1. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento. Si applica altresì l'articolo 34, comma 1, quarto periodo.
3. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi tenendo conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli interventi che si svolgono nella discussione così organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.
4. Nella ripartizione di cui al comma 3, è comunque assegnato a ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 71.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore di maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al tempo attribuito al relatore di maggioranza.
6. Ciascun consigliere può intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.
7. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione contingentata, non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.
8. Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Art. 21

Partecipazione ai lavori assembleari

1. I componenti della Giunta partecipano ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello statuto. Ciascun assessore, a nome della Giunta, può presentare emendamenti in commissione e in Assemblea.
2. Il sottosegretario alla presidenza partecipa, senza diritto di voto e con esclusione delle funzioni di supplenza dei singoli assessori, ai lavori dell'Assemblea, delle commissioni e della Conferenza dei presidenti di gruppo, con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Giunta.

Art. 22

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa

(sostituito articolo da art. 5 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Le richieste di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea sono presentate al Presidente dell'Assemblea. I progetti di legge sono presentati unitamente alla relazione di accompagnamento. Il Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo esame di ammissibilità nel caso di petizioni e di progetti di legge di iniziativa popolare.*
2. *Appena iscritti all'ordine del giorno generale gli oggetti assembleari sono trasmessi ai Consiglieri e alla Giunta e pubblicati integralmente nel sito istituzionale dell'Assemblea nel rispetto dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono, altresì, pubblicate le risposte scritte agli atti di sindacato ispettivo. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea può adottare la normativa attuativa delle disposizioni del presente regolamento in materia di privacy.*

Art. 23

Utilizzazione del mezzo informatico

(sostituito articolo da art. 6 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi ed allegati, previsti dal presente Regolamento sono trasmessi per via telematica. Quando ciò non è possibile, la trasmissione avviene in forma cartacea.*

Art. 24

Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri

(modificato comma 2 da art. 7 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la commissione non può prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.*
2. *Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano più commissioni, il Presidente individua la commissione referente sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni consultive*
3. *Se una commissione è investita di un argomento in sede consultiva, sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.*
4. *Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più commissioni.*
5. *Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due diverse commissioni.*
6. *Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2, quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non favorevole sull'atto presentato, la Giunta può non conformarsi al parere, con apposita motivazione.*
7. *Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti. Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facoltà è riconosciuta anche al primo firmatario. Quando più commissioni si ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i Presidenti delle commissioni interessate.*
8. *I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:*
 - a) *per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del relatore;*
 - b) *negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione dell'atto.*

Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione referente procede all'esame dell'oggetto.

9. La commissione referente, se un progetto di legge determina variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione bilancio, affari generali e istituzionali è allegato al parere per l'Assemblea.

TITOLO IV ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

CAPO I Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleari

Art. 25

Convocazione delle commissioni assembleari

1. Le commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle priorità concordate nell'Ufficio di presidenza tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della Giunta, delle decisioni della commissione e della richiesta di almeno tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti che si sono determinati nella realtà regionale. Il Presidente, a fronte di situazioni di emergenza, può convocare immediatamente la commissione, anche al di fuori della sede istituzionale. Per gli oggetti già assegnati alla commissione, il Presidente, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la commissione.

2. I testi degli argomenti assegnati o di competenza della commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in commissione. Il Presidente, per motivate ragioni d'urgenza, può derogare a tale termine.

3. Il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione; il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza.

Art. 26

Pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta regionale

1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni sono comunicati a tutti i consiglieri e alla Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 25, per consentire l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto.

2. La Giunta, per comunicazioni, relazioni o richieste di parere che intende presentare di propria iniziativa, invia la richiesta ai Presidenti delle commissioni per la loro iscrizione all'ordine del giorno dei lavori evidenziando l'eventuale urgenza.

3. Con le procedure di cui al comma 2 la Giunta può chiedere la convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai fini della preparazione di atti di propria competenza. L'eventuale voto delle commissioni ha carattere consultivo.

4. Il Presidente della commissione, anche su richiesta della commissione o del suo Ufficio di presidenza, concorda con la Giunta le modalità di discussione in commissione di argomenti di particolare rilevanza. Il Presidente dà immediata notizia al Presidente dell'Assemblea degli accordi raggiunti.

Art. 27

Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari

(sostituito articolo da art. 8 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, il processo verbale, che dà atto soltanto delle decisioni e degli atti della commissione. È altresì redatto il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente. Il file audio o video, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori.*
2. *La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Il processo verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, deve riportare l'indicazione del funzionario estensore ed è inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il resoconto integrale è pubblicato, insieme alla registrazione audio integrale, nelle pagine web delle commissioni. La registrazione audio integrale deve essere messa a disposizione dei consiglieri richiedenti, a partire dal giorno successivo alla seduta di commissione.*
3. *La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.*
4. *La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive. La richiesta deve essere presentata al Presidente della commissione almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.*
5. *Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.*
6. *Il processo verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.*
7. *La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti.*

Art. 28

Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari

1. *Per la validità delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea.*
2. *I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando sono presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi dell'articolo 7, dai commissari votanti. In caso di parità la proposta non è approvata.*
3. *La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è comunque conteggiato presente. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.*

Art. 29

Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari

(abrogati commi 5, 8 e 9 da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Le commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le proposte e ogni altro atto o documento previsto dal presente regolamento sugli oggetti loro assegnati, nonché le relazioni e le proposte che ritengono opportune in merito agli altri compiti loro attribuiti dallo statuto, dal presente regolamento o dalla legge.*

2. I lavori della commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno può essere variato su decisione della commissione dopo aver ascoltato il proponente della variazione, un commissario a favore e uno contro, ciascuno per un tempo massimo di tre minuti. Tale modalità è assunta per ogni altra questione procedurale.
4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi, piani, atti di programmazione, progetti di legge, le due fasi si svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la commissione può sospendere, per un tempo determinato, la disamina di un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la precedenza.
5. *abrogato.*
6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei subemendamenti, il relatore può proporre alla commissione termini diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.
7. I tecnici presenti possono intervenire su proposta del relatore e su richiesta del Presidente.
8. *abrogato.*
9. *abrogato.*
10. In ordine allo svolgimento dei lavori delle commissioni, per tutto quanto non disciplinato da specifiche disposizioni previste dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

CAPO II

Istruttoria legislativa e amministrativa

Art. 30

Il relatore del progetto di legge

(modificati commi 1 e 3 da art. 9 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Per relatore si intende il relatore di maggioranza, cioè il *commissario* eletto a tale compito dalla commissione referente.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente a cui è stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, propone immediatamente alla stessa il nome del consigliere relatore. Se il Presidente della commissione è nominato relatore, è sostituito per lo svolgimento del relativo procedimento da un vicepresidente.
3. Può essere nominato relatore il primo firmatario del progetto di legge *purché componente della commissione referente*; se non viene nominato relatore, egli ha diritto di presentare il progetto di legge dopo il relatore e di intervenire nel dibattito secondo le modalità previste. Se i proponenti ritengono che le modifiche introdotte alterino profondamente il contenuto dell'atto in discussione, possono ritirare in ogni momento il loro nome dal progetto di legge con lettera al Presidente dell'Assemblea o durante la discussione in Aula del progetto di legge.
4. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza che può presentare una propria relazione all'Assemblea. Gli stessi commissari non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 4, la commissione può sostituire il relatore su richiesta dello stesso. Il Presidente, a fronte della proposta di un commissario per la sostituzione del relatore, sottopone immediatamente la decisione alla commissione dopo un intervento a favore ed uno contro, ciascuno non superiore ai cinque minuti.

6. Dalla nomina, il relatore è il riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo. Il relatore, oltre a quelle previste dal presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) propone al Presidente della commissione la convocazione dell'udienza conoscitiva di cui all'articolo 39 dello statuto e l'indizione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 17 dello statuto;

b) propone le attività di cui all'articolo 19, comma 4, dello statuto e al relativo protocollo di consultazione;

c) riceve gli emendamenti presentati dai consiglieri e dalla Giunta;

d) sovrintende all'eventuale attività di coordinamento formale del testo decisa dalla commissione e predispose il testo della relazione all'Assemblea. La relazione deve dare anche atto in modo succinto dell'attività conoscitiva e istruttoria compiuta dalla commissione.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il relatore si avvale della segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza della commissione unitamente al relatore può decidere, anche su indicazione dei dirigenti dell'Assemblea, il ricorso a competenze esterne se ed in quanto necessarie allo svolgimento del procedimento in corso.

8. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte deliberate dalla commissione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, durante l'esame degli articoli il relatore può richiedere un'ulteriore sospensiva al fine di rinviare alla commissione referente gli articoli e i relativi emendamenti.

9. Per la disamina di proposte di legge alle Camere, di progetti di regolamento e di atti amministrativi la commissione referente può nominare un relatore. In tal caso i commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza.

Art. 31

Abbinamenti

1. Se sono assegnati alla commissione progetti di legge o di regolamento o proposte di legge alle Camere o atti amministrativi che hanno il medesimo oggetto o vertono su materie strettamente connesse, l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. La commissione decide in proposito e procede all'esame sul progetto di legge unificato o sul testo scelto come base e contestualmente nomina il relatore. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione generale.

2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente convoca i proponenti dei diversi progetti di legge - di norma i primi firmatari - e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo unificato. Se ciò non è possibile o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base uno dei progetti di legge, ritenendo abbinati gli altri.

3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del relatore e prima della chiusura della discussione generale, il Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la possibilità di unificare i diversi testi. Se ciò è possibile, sospende il procedimento che è ripreso dopo il deposito del nuovo testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge presentati, la commissione sceglie il testo base e nomina il relatore e il procedimento riprende dal momento della sua sospensione.

Art. 32

Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale. A tal fine determina i modi della propria organizzazione, compreso lo svolgimento delle attività conoscitive e istruttorie.

2. La commissione referente è tenuta a discutere e a pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.
3. Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che la commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede referente di un progetto di legge, questo può essere portato all'esame dell'Assemblea nel testo pubblicato sul Supplemento del Bollettino ufficiale, su richiesta del relatore o di tanti commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati. Il relatore può svolgere una propria relazione in Assemblea.

Art. 33

Procedura d'urgenza

1. La richiesta della procedura d'urgenza può riguardare solo atti la cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini vuoti normativi o un danno non riparabile per l'amministrazione regionale. Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, può richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere approvato.
2. Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello statuto, può in pari tempo individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa è convocata per esaminare l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui è stata richiesta l'urgenza è posto al primo punto dell'ordine del giorno e la relativa sessione non può concludersi fino al termine dell'esame.
3. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. Nella discussione generale ciascun Presidente di gruppo o suo delegato si avvale dei tempi di discussione stabiliti all'articolo 71, comma 1, lettere a) e b); ogni altro consigliere ha tre minuti per il suo intervento. Su ogni articolo e sui relativi emendamenti, ad ogni consigliere è consentita solo un'unica dichiarazione di voto congiunta.
4. L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.

Art. 34

Le commissioni assembleari in sede consultiva

1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione sintetica dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto di legge.
2. Se una commissione opera in sede consultiva può proporre riunioni congiunte con la commissione referente.

Art. 35

Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante

1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della commissione referente. In tal caso la commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il relatore illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla commissione. In Assemblea è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previa dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.

2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo 34.

3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.

4. Se la commissione competente è investita dell'esame in sede redigente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui al comma 1, in quanto compatibili.

5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.

Art. 36

Esame dei bilanci

(sostituiti commi 2, 3 e 4 da art. 10 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria ed il rendiconto consuntivo, i progetti di legge di assestamento e di variazione di bilancio, nonché i bilanci degli enti e delle aziende regionali, sono assegnati, in sede referente, alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li iscrivono immediatamente all'ordine del giorno e comunque esprimono il loro parere entro i termini di cui al comma 3.

2. *Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione referente.*

3. *Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione conclude l'esame delle parti del bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con la votazione degli atti proposti.*

4. *Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio, affari generali e istituzionali esamina gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.*

Art. 37

Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale

1. La legge finanziaria comprende materie attinenti al bilancio e alla sua gestione. Se comprende altri argomenti che non comportano modifiche al bilancio, la relativa discussione si svolge, ai sensi dell'articolo 36, nelle commissioni di competenza che esprimono parere di merito alla commissione referente, che deve darne comunicazione all'Assemblea nel relativo parere.

2. Se in commissione bilancio, affari generali e istituzionali vengono presentati emendamenti o nuovi articoli che riguardano materie non attinenti al bilancio o alla sua gestione, gli stessi sono esaminati dalla commissione di competenza, appositamente convocata d'urgenza dal suo Presidente, oppure congiuntamente con la commissione bilancio, affari generali e istituzionali, al fine dell'espressione del relativo parere di merito, nel rispetto del termine di cui all'articolo 36, comma 4. Se tali emendamenti o nuovi articoli sono presentati in Aula, l'Assemblea decide se esaminarli presso le commissioni competenti. Le commissioni si riuniscono, anche in sede congiunta, e procedono all'esame immediato degli emendamenti.

Art. 38

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.

4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.

Art. 39

Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari

(modificata lett. a) comma 3 da art. 11 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014 , inoltre soppressa la parola "mozioni" al comma 12 da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta.

2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.
3. Le commissioni possono inoltre richiedere:
 - a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti o *partecipate* dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende;
 - b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi.Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.
5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni.
6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.
7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione.
8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.
9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.
10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.
11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.
12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a ... , risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 3.

13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

TITOLO V

STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 40

Informazione e promozione della partecipazione

1. L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.
3. In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende all'attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali.
5. L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei consiglieri.
6. La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di presidenza.
7. Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione.

Art. 41

Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni

(modificato comma 4 da art. 12 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.

2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalità di cui all'articolo 40, comma 2, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di presidenza.
3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni è, di norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.
4. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, *avvalendo si prioritariamente, al fine di ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo e dei relativi costi*, delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.
5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione.

Art. 42

Modalità di consultazione delle commissioni assembleari

1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 19 dello statuto, l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato periodicamente.
3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni.
4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici.
5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea.
6. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.

7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.

8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.

9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.

10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.

Art. 43

Udienze conoscitive delle commissioni assembleari

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le commissioni possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi, regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali e atti amministrativi rilevanti.

2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto, le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono attivare udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente della Regione o dell'Assemblea. Tali udienze si tengono, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche relative alla nuova nomina. Il verbale dell'incontro è reso noto all'organo regionale competente per la nomina.

3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della commissione. Il relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il progetto di legge non è di iniziativa della Giunta, la stessa ha facoltà di esporre le proprie considerazioni, per non più di quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni. Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori.

4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facoltà di consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del titolo IX.

Art. 44

Audizioni delle commissioni assembleari

1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione.

2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.

3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della Giunta e degli assessori per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, dello statuto.

TITOLO VI PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

Art. 45

Metodi per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

1. L'attività legislativa, di programmazione e regolamentare è esercitata in modo da assicurare:

- a) la programmazione, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura normativa;
- b) la chiarezza degli obiettivi perseguiti e la qualità, coerenza ed efficacia delle norme relative;
- c) la divulgazione dei contenuti delle norme e della loro applicazione tra i destinatari;
- d) il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati;
- e) che le nuove leggi tendano ad abrogare leggi precedenti di analogo contenuto.

È compito del legislatore nelle leggi più complesse anteporre all'articolato un apposito glossario dei termini più significativi.

2. Le disposizioni del presente capo definiscono gli strumenti e i procedimenti per l'analisi preventiva dei progetti di legge, per la corretta redazione dei testi normativi, per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione delle leggi. Annualmente è redatto il rapporto sulla legislazione.

Art. 46

Redazione tecnica dei testi normativi

1. In tutte le fasi dell'esame istruttorio le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi secondo regole condivise volte a perseguire la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si inseriscono.

2. Si applicano le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 47

Scheda tecnico-normativa

1. Su richiesta del Presidente della commissione, sentiti i vicepresidenti e i relatori, per il progetto di legge è redatta una scheda tecnico-normativa che riporta le seguenti informazioni:

- a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto;
- b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le normative dell'Unione europea;
- d) coerenza della proposta con lo statuto.

Art. 48

Scheda tecnico-finanziaria

1. I progetti di legge che comportano conseguenze economiche sono corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui sono quantificate le entrate e indicati gli oneri relativi alle singole misure previste. Nella scheda sono indicati inoltre i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti, nonché ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede di esame istruttorio.
2. Per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta la scheda è allegata al testo stesso; per i progetti di legge d'iniziativa popolare o d'iniziativa assembleare, ove necessario, è compito del relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti.

Art. 49

Analisi di fattibilità dei progetti di legge

1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di fattibilità volti ad accertare i seguenti profili:
 - a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli;
 - b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di genere;
 - c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte;
 - d) verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti;
 - e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni.
2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di altre commissioni o della Giunta, può decidere l'elaborazione di un'analisi ambientale, sociale ed economica.
3. I risultati delle analisi di fattibilità, unitamente ai documenti prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le pari opportunità fra donne e uomini per le questioni di propria competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione referente.
4. Il relatore sovrintende alle attività per la redazione degli studi di fattibilità. Può richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore, d'intesa con il Presidente della commissione, può procedere alla eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti.

Art. 50

Controllo sull'attuazione delle leggi

(modificato comma 6 da art. 13 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.
2. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.
3. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi, comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti nel processo di attuazione di una legge.
4. La clausola contiene:
 - a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
 - b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
 - c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;

- d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.
5. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale può formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine l'Ufficio di presidenza della commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della Regione e sottopone le valutazioni alla commissione.
6. ... , la commissione assembleare competente può decidere lo svolgimento di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici regionali appositamente individuati, relazionano sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.

CAPO II

Pareri di conformità - Questioni di legittimità costituzionale

Art. 51

Parere di conformità sui regolamenti della Giunta

1. I regolamenti derivanti dalla legge regionale nonché i regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per il parere di conformità previsto all'articolo 28, comma 4, lettera n), dello statuto.
2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea e assegnati alle competenti commissioni. Il parere è espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni ritenute non conformi allo statuto o alla legge. In tal caso la Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non conformità, ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta giorni.
abrogato.

Art. 52

Approvazione dell'Assemblea di regolamenti delegati alla Regione da leggi statali (abrogato articolo da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

Art. 53

Esame e proposte per questioni di legittimità costituzionale

1. La Giunta trasmette al Presidente dell'Assemblea copia dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dal Governo o da altre Regioni su leggi o atti della Regione. Sono altresì trasmesse al Presidente dell'Assemblea le delibere sui ricorsi, e i relativi ricorsi, per questioni di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione. Di tali atti e delle relative sentenze è data notizia nella prima seduta utile dell'Assemblea da parte del suo Presidente.
2. Relazioni annuali della Giunta informano l'Assemblea sul contenzioso costituzionale. Le relazioni sono discusse in Assemblea nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
3. La proposta, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera f), dello statuto, di promuovere questioni di legittimità costituzionale, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato, nonché di leggi di altre Regioni è avanzata con risoluzione approvata dall'Assemblea.

Art. 54

Pareri a norma dell'articolo 133 della Costituzione

1. Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.

CAPO III
Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria

Art. 55

Pareri della Consulta di garanzia statutaria (2)

1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformità allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di parere.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.
4. Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.

TITOLO VII

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 56

Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri

1. Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con proposte e pareri secondo le modalità previste dal presente articolo, dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL.
2. Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonché le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.
3. Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni.
4. I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente.
5. Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.
6. Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.

7. Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL.

8. Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della Commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio di presidenza della commissione o su decisione della commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso.

9. Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso dell'esame in commissione referente, la commissione stessa può deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

10. Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in commissione. La commissione referente, in una apposita sezione della propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che viene allegato. Il Presidente della commissione referente dà al CAL comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23, comma 4, dello statuto, la commissione referente, anche sulla base dei pareri delle commissioni consultive, incarica il relatore del progetto di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 57

Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti

1. Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.

2. L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia.

3. Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.

Art. 58

Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa

(modificato comma 1 da art. 14 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. L'Assemblea e il CAL *si possono riunire* in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo.

2. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.

Art. 59

Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista dall'articolo 59 dello statuto.

TITOLO VIII COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI

Art. 60

Commissioni assembleari d'inchiesta

1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.
3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo direttore generale per le determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111.
5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.
6. Le commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.
7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.
8. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.
9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.

Art. 61

Commissioni assembleari di ricerca e di studio

1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce speciali commissioni di ricerca e di studio, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello statuto, su materie che comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. Per la designazione dei componenti della commissione di ricerca e di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un Presidente e due vicepresidenti.
4. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.

TITOLO IX DEI LAVORI D'AULA

CAPO I Organizzazione delle sedute

Art. 62

Organizzazione delle sedute

1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su decisione dell'Ufficio di presidenza, può riunirsi in altra sede.

Art. 63

Convocazione dell'Assemblea legislativa

(sostituito comma 1 da art. 15 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le integrazioni dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, concordate nella conferenza dei Presidenti dei gruppi, possono essere inviate tre giorni prima della data fissata per la seduta.*

2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea.

4. La lettera di convocazione è trasmessa ai consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi assembleari.

Art. 64

Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali

1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e 33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta, essa proseguirà fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte salve diverse decisioni dell'Assemblea.

3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.

4. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione, sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.

Art. 65

Validità delle sedute assembleari - Numero legale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.

3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.

5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.

6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.

Art. 66

Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa

(sostituito comma 1 da art. 16 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente informa i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.*

2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.

3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comportamenti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.

4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.

Art. 67

Resoconto integrale e processo verbale

(sostituiti commi 1 e 5 da art. 17 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il file di archivio della seduta trasmessa in streaming, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.*

2. Il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta.

3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Se l'Assemblea tiene più sedute in giorni consecutivi, o se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme all'avviso di convocazione della tornata successiva.

4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non più di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.

5. *Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e da un segretario.*

Art. 68

Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta

1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione del processo verbale:

a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza;

b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;

c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;

- d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui indirizzate ai sensi dell'articolo 6;
- e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;
- f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;
- g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di proposte di legge alle Camere;
- h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte e il contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
- i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte, nonché il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
- j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
- k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo all'ultima seduta;
- l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;
- m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui all'articolo 16, comma 7;
- n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.

Art. 69

Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta

1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.

CAPO II Organizzazione della discussione

Art. 70

Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori.
2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione a intervenire.
3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il Presidente.

Art. 71

Durata degli interventi

(soppressa la parola "mozioni" al comma 1, lett. b) da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
 - a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo;
 - b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, ... , ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;
 - c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;

- d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati.
2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea può concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio del tempo previsto.
 3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
 4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a discostarsene ad attenersi alla questione, può, a suo insindacabile giudizio, interdirlgli la parola.
 5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 72

Norme per la conclusione dei dibattiti

1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 3, 6, 7 e 8.

Art. 73

Discussione

(sostituito articolo da art. 18 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Ciascun oratore può parlare più volte nella stessa fase di discussione, purché la durata complessiva non superi i termini previsti dal regolamento.*

Art. 74

Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, può essere proposta per una sola volta prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta, per una sola volta, entro il termine della discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello statuto.
2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.
3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.
4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 75

Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 19 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Posso non intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.*
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.
3. *La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Il presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Posso non intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno.*

Art. 76

Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni

(sostituito articolo da art. 20 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Le comunicazioni di norma non possono superare i venti minuti, fatto salvo un tempo maggiore, che può essere concesso, se richiesto, dal Presidente dell'Assemblea. Chi svolge la relazione può avere la parola per la replica in chiusura del dibattito nei tempi concordati con il Presidente dell'Assemblea. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.*

Art. 77

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.

CAPO III Votazioni

Art. 78

Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 79

Dichiarazioni di voto

(sostituito comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 21 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.*
- 1 bis. *Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.*
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.
3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 80

Modi di votazione

1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.

Art. 81

Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.

Art. 82

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.

2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Art. 83

Modalità per l'uso del dispositivo elettronico

1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.

Art. 84

Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 85

Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica

1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.

CAPO IV

Disciplina dell'Aula e delle tribune

Art. 86

Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari

1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi dei questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.
3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trascorso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, può altresì decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.
4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.

Art. 87

Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 88

Tumulto in Aula

1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno ferial e all'ora medesima, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 89

Ordine nell'Aula

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula assembleare se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 90

Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico

1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non è possibile individuare la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.
4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta è sospesa.
5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.
6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico.

TITOLO X DELL'ESAME IN ASSEMBLEA

CAPO I

Discussione, emendamenti e votazioni

Art. 91

Discussione generale in Aula

(sostituito comma 2 da art. 22 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. I pareri espressi e gli atti elaborati dalla commissione in sede referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza e documenti approvati dalle commissioni consultive, sono inviati ai consiglieri, alla Giunta e depositati presso i gruppi assembleari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
2. *I relatori hanno facoltà di presentare le relazioni orali. I relatori possono altresì riassumere le relazioni. In tal caso l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene e con le modalità dell'articolo 76, comma 1.*
3. L'esame in Assemblea dei progetti di legge, di regolamento o di proposte di legge alle Camere comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; chiuso il dibattito, segue la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o d'impedimento o rinuncia dei relatori, l'Ufficio di presidenza della commissione referente designa un relatore sostituto.

Art. 92

Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto sono presentati prima che sia conclusa la discussione generale e sono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni ordine del giorno si possono avere solamente le dichiarazioni di voto.

Art. 93

Discussione sugli articoli e sugli emendamenti

1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti.

2. Chi presenta emendamenti ai testi e agli articoli oggetto di discussione è tenuto a presentarli in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare, sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario.

3. Ha diritto di precedenza negli interventi il primo firmatario di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo

96, comma 3. Se il numero di emendamenti e subemendamenti proposti a ciascun articolo supera il numero di due, ciascun oratore può intervenire una sola volta per un tempo non superiore a dieci minuti.

4. Conclusa la discussione congiunta di cui al comma 1, a ciascun consigliere è consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo.

5. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sul complesso degli emendamenti, prima che siano posti in votazione, per un tempo non eccedente tre minuti senza che si riaprano le dichiarazioni di voto.

6. Il primo firmatario di un emendamento, fino all'apertura delle dichiarazioni di voto di cui al comma 4, ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente due minuti. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio da altri, se non sottoscrittori dello stesso emendamento.

7. Per gli argomenti di cui all'articolo 20, le disposizioni previste nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Art. 94

Esame degli atti di programmazione

1. L'esame in Assemblea degli atti di programmazione annuali e poliennali e degli atti amministrativi complessi comprende la discussione sulle linee generali - che ha inizio con la relazione in Aula - e la discussione sugli emendamenti al testo dell'atto. A tal fine, le partizioni interne del testo dovranno essere numerate in modo progressivo già al momento della presentazione dell'atto.

2. All'esame di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 93, 95 e 96.

Art. 95

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ciascun consigliere e dalla Giunta. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni.

2. Emendamenti ed articoli aggiuntivi respinti in commissione, nuovi emendamenti, nuovi articoli aggiuntivi, emendamenti ad emendamenti o a nuovi articoli possono essere presentati alla presidenza dell'Assemblea fino al termine della discussione generale. Se l'Assemblea lo richiede, la commissione referente si riunisce per esaminarli. L'invio degli emendamenti in commissione può riaprire la fase referente sull'intero testo, su decisione della stessa commissione.

3. Fino a che non sia iniziata la votazione degli emendamenti o dei nuovi articoli, il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e la Giunta possono ulteriormente presentare subemendamenti, per ciascuno degli stessi soggetti, in numero complessivo massimo non superiore a cinque. Su ogni subemendamento presentato ai sensi del periodo precedente, ogni consigliere può presentare un solo subemendamento. In tal caso si aprono la discussione e le dichiarazioni di voto sul complesso dei nuovi subemendamenti presentati.

4. Qualora si tratti di proposte di atti amministrativi e non sia stato nominato il relatore, i subemendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati dalla Giunta e dal Presidente della commissione referente, nelle stesse forme e modalità.

5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono distribuiti prima di essere discussi.

6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi qualora:

a) siano formulati con frasi sconvenienti;

b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione;

c) siano privi di ogni reale portata modificativa;

d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;

e) siano preclusi da precedenti votazioni;

f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.

Art. 96

Votazione degli emendamenti e degli articoli

1. Si procede con la votazione degli emendamenti proposti e successivamente dell'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione, in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti. Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna votazione può dare atto sinteticamente del parere del relatore e della Giunta.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppessivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Se sono presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppessivi, poi quelli parzialmente soppessivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, si pone in votazione il primo in ordine di presentazione e, per gli altri, il Presidente applica l'articolo 95, comma 6, lettera e). Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Se sono stati presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

5. Se il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni, si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

6. Se un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consta di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.

Art. 97

Correzioni di forma e coordinamento

1. Prima della votazione finale di un progetto di legge o di regolamento, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera. Se tali correzioni o interventi di coordinamento si presentano complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
2. Il Presidente dell'Assemblea può provvedere al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 98

Votazione finale

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello nominale se il dispositivo elettronico non funziona.

CAPO II

Esame dei bilanci

Art. 99

Sessione di bilancio

(sostituito articolo da art. 23 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20, comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti, unitamente alla relazione sullo stato d'attuazione del programma di governo e alla relazione sull'attività della Giunta, di cui all'art.19, congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione di bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, ultimi due periodi.*

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 100

Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi

(sostituito comma 1 da art. 24 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere, dei regolamenti delegati da leggi dello Stato alla Regione e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.*
2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 101

Decadenza di progetti di legge e di altri atti

1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o la commissione ha già convocato l'udienza conoscitiva o il relatore ha già svolto la relazione in commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a tutti gli altri atti di competenza assembleare.

Art. 102

Ritiro di progetti o di proposte

1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo può ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si è pronunciata la commissione referente.
2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22, comma 2.

TITOLO XI

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

Atti di indirizzo

Art. 103

Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione

(soppressa la parola "mozioni" ai commi 2 e 4 da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.
2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più ... interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o simili può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.
3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.
4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. ..., risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.

Art. 104

Presentazione di risoluzioni - Data di discussione

(sostituito articolo da art. 25 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.*
2. *La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.*
3. *Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.*

4. *Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una risoluzione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.*
5. *La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.*
6. *Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.*

Art. 105

Discussione congiunta di più risoluzioni

(sostituito articolo da art. 26 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Più risoluzioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.*
2. *Fino al momento della votazione finale della risoluzione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.*
3. *Se una risoluzione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la risoluzione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La risoluzione ritirata non può essere fatta propria da altri.*

Art. 106

Esame delle risoluzioni

(sostituito articolo da art. 27 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *L'esame di ciascuna risoluzione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.*
2. *Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la risoluzione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.*

Art. 107

Presentazione di risoluzioni

(abrogato articolo da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

abrogato.

Art. 108

Presentazione di ordini del giorno

1. *Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28, comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario.*
2. *Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.*

3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del giorno è presentato da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
4. Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.

Art. 109

Disposizioni comuni a ... , risoluzioni e interpellanze

(soppressa la parola "mozioni" alla rubrica e ai commi 1, 2, 3 da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che ... , risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano abbinare e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o più ... , risoluzioni e interpellanze si procede ad un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal dibattito sulle ... risoluzioni.
3. Il Presidente può disporre che ... risoluzioni siano abbinare per la discussione a progetti di legge o atti di programmazione o amministrativi e siano discusse e votate, congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure previste dall'articolo 108.

CAPO II

Mozioni di sfiducia e censura

Art. 110

Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le procedure previste dallo statuto.

Art. 111

Censura al singolo assessore

(modificato comma 1 da art. 28 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate *con apposita mozione* da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta entro i successivi tre giorni.

CAPO III **Sindacato ispettivo**

Art. 112

Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 113

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto.
2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.
4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta.
5. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione, che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.

Art. 114

Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula

(modificati commi 1 e 3 da art. 29 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tornata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale. *Per i gruppi formati da almeno dieci consiglieri possono essere svolte due interrogazioni.*
2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.

3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di quelle consentite dal comma 1, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono.

4. All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti.

Art. 115

Presentazione e pubblicazione delle interpellanze

1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al sottosegretario o all'assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati.

2. L'interpellanza è a risposta orale in Aula; è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.

3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea.

Art. 116

Svolgimento delle interpellanze

1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta.

2. Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari.

3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti.

4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e 76.

5. I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta.

Art. 117

Tempo riservato alle interpellanze

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali può decidere di non dare corso alle modalità previste dal comma 1. Il Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni adottate per tale decisione.

Art. 118

Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni

1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al Presidente della commissione competente secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c).
2. Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione.

CAPO IV

Diritto di accesso

Art. 119

Diritto di accesso

(sostituito comma 1 da art. 30 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

1. *Le richieste di accesso ai sensi dell'articolo 30, comma 3 dello statuto, per ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato, sono trasmesse dai Consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la richiesta al Presidente della Giunta regionale che provvede ad inoltrarla ai direttori generali competenti, fatto salvo il caso che la richiesta riguardi atti o informazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza o della direzione generale dell'Assemblea, che viene trasmessa direttamente al direttore generale dell'Assemblea. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere accolta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.*
2. Il Presidente dell'Assemblea dà altresì ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta, ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone comunicazione al richiedente.

CAPO V

Istituti di democrazia diretta - Procedure

Art. 120

Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.

Art. 121

Petizioni

1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, dello statuto, trasmette alla commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.

2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa riguardante analogo oggetto.

3. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza può decidere di archivarla.

Art. 122

Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea

1. Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all'Assemblea a norma dell'articolo 16, comma 2, dello statuto, sono presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della risposta alla commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

Art. 123

Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello statuto, l'Assemblea e le sue articolazioni in carica alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea continuano ad esercitare le funzioni, limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili, fino all'insediamento della nuova Assemblea.

CAPO II

Norme finali e abrogazioni

Art. 124

Abrogazione e norme transitorie

1. È abrogata la delibera del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244 (Regolamento interno del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 132 dell'11 dicembre 1992.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni assunte in vigenza del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 1244 del 1992.

3. Alle interrogazioni presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cui non è ancora stata data risposta, si applica l'articolo 113, comma 5. Il termine di trenta giorni contemplato all'articolo 113, comma 5, primo periodo, decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli articoli da 55 a 59 si applicano dall'insediamento degli organi ivi contemplati.

Art. 125

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Note

1 . Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

2 . La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n.23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO GENERALE DI CUI ALL'ART. 19 DELLO STATUTO

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea”

Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 6 novembre 2019, n. 23

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI E CANDIDATURE

Art. 1 - Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

Art. 2 - Proclamazione del Presidente della Giunta

Art. 3 - Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

Art. 4 - Presentazione delle candidature a Presidente

Art. 5 - Presentazione delle liste circoscrizionali

Art. 6 - Ammissione delle candidature a Presidente

Art. 7 - Limiti dei mandati per il Presidente

Art. 8 - Candidature nelle liste circoscrizionali *Art. 9* - Ammissione delle liste circoscrizionali *Art.*

10 - Modalità di espressione di voto

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 11 - Soglie di sbarramento

Art. 12 - Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

Art. 13 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale

Art. 14 - Surroghe

TITOLO III - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15 - Rinvio alle norme nazionali

Art. 16 - Indizione delle elezioni

Art. 17 - Intese

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI E CANDIDATURE

Art. 1

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2. A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2

Proclamazione del Presidente della Giunta

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).

Art. 3

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4

Presentazione delle candidature a Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

Art. 5

Presentazione delle liste circoscrizionali

(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

1 bis. *Le liste devono essere presentate:*

a) *da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;*

b) *da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;*

c) *da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*

d) *da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.*

1 ter. *In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.*

Art. 6

Ammissione delle candidature a Presidente

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati

alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge 108/1968.

Art. 7

Limiti dei mandati per il Presidente

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 8

Candidature nelle liste circoscrizionali

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Art. 9

Ammissione delle liste circoscrizionali

(modificato comma 4 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.

4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l'articolo 5, comma 1 ter.

Art. 10

Modalità di espressione di voto

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 11

Soglie di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Art. 12

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art.13

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni

gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).

Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;

f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 14 **Surroghe**

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

TITOLO III NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15

Rinvio alle norme nazionali

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del *secondo e* quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16

Indizione delle elezioni

1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.

2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.

Art. 17

Intese

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

Art. 18

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale Emilia Romagna n.30 del 09.02.2016 “Convalida della elezione del consigliere Enrico Campedelli, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 28 gennaio 2016, n. 7)

Bollettino ufficiale Emilia Romagna n.302 del 23.09.2019 “Convalida della elezione del consigliere Fabio Callori, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”. (delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 12 settembre 2019, n.49)

Vademecum del consigliere regionale - III edizione

ARTICOLI RIVISTE GIURIDICHE

I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V? (Nota a Sent. n. 201 del 2003 e Ord. n. 223 del 2003). di Dario Nardella

Dossier Camera dei Deputati “Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali n.19 del 25 settembre 2006”

Sentenza Corte costituzionale 14-04-2010, n. 143

La nuova disciplina degli incarichi pubblici - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”

Altalex inconfiribilità degli incarichi dirigenziali secondo l'ANAC - 08.10.2015

Approfondimento e analisi, anche attraverso un quadro giuridico, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali nelle regioni